

Senato della Repubblica
Commissione programmazione economica,
bilancio

A.S. 2960

EMENDAMENTI
APPROVATI

29 novembre 2017

3.24 (testo 3)

Fravezzi, Zeller, Panizza, Laniece

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2), inserire il seguente:

«2-bis) al comma 2, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

«b-bis) per l'acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro. Per poter beneficiare della suddetta detrazione gli interventi in oggetto devono condurre a un risparmio di energia primaria (PES), come definito all'Allegato III del Decreto Interministeriale 4 agosto 2011, pari almeno al 20 per cento».

Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019», con le seguenti: «327,8 milioni di euro per l'anno 2019, 325,4 milioni di euro per l'anno 2020 e 326,7 a decorrere dall'anno 2021.».

SI

3

ART. 3

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 4), inserire il seguente:

«4)-bis. Al comma 2-quater, ultimo periodo, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "di cui al presente articolo", sono sostituite dalle seguenti: «di cui al presente comma»;

~~b) le parole: "sono calcolate su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 40.000", sono sostituite dalle seguenti: «spettano fino ad un limite massimo di euro 40.000»;~~

~~c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, da ripartire in dieci rate annuali di pari importo».~~

SEN. ZELLER

SEN. BERGER

SEN. FRAVEZZI

SEN. PANIZZA

SEN. LANIECE

Silfrance

AS 2960

ART. 3

Dopo il comma 6, aggiungere, in fine, il seguente:

«6-bis. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché il decreto del Ministro delle Finanze 29 dicembre 1999, si interpretano nel senso che l'individuazione dei beni che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture effettuate nell'ambito delle prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio e delle parti staccate si effettua in base all'autonomia funzionale delle parti rispetto al manufatto principale come individuato nel decreto ministeriale; come valore dei predetti beni deve essere assunto quello risultante dall'accordo contrattuale stipulato dalle parti contraenti, che deve tenere conto solo di tutti gli oneri che concorrono alla produzione dei beni stessi e, dunque, sia delle materie prime che della manodopera impiegata per la produzione degli stessi e che, comunque, non può essere inferiore al prezzo di acquisto dei beni stessi. La fattura emessa ai sensi dell'articolo 21 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dal prestatore che realizza l'intervento di recupero agevolato deve indicare, oltre al servizio formante l'oggetto della prestazione, anche il valore dei beni di valore significativo, individuati con il predetto decreto del Ministro delle Finanze del 29 dicembre 1999, che vengono forniti nell'ambito dell'intervento stesso. **Sono fatti salvi i comportamenti difformi tenuti fino alla data di entrata in vigore della presente legge. Non si fa luogo al rimborso dell'imposta sul valore aggiunto applicata sulle operazioni effettuate.»**


SEN. ZELLER

SEN. BERGER

SEN. FRAVEZZI

SEN. PANIZZA

SEN. LANIECE



3.0.9 (Testo 2)

Mirabelli, Vaccari, Caleo, Dalla Zuanna, Lucia Esposito, Morgoni, Puppato, Sollo, PAGLIARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure per il contenimento dei canoni delle locazioni abitative e di sostegno e incentivo all'affitto)

1. Al Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431, è assegnata una dotazione di **10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.**

2. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 6, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, le Regioni possono destinare le somme non spese della dotazione del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, istituito dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, all'incremento del Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431.

3. Con decreto del Ministero delle Infrastrutture e trasporti, da emanarsi entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2019 e 2020, sono stabilite le modalità di trasferimento delle risorse tra i due fondi in relazione alle annualità pregresse».

Conseguentemente all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «320 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dal 2021».

SI

All'articolo 9 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole "5 milioni di euro nell'anno 2018, 15 milioni nell'anno 2019 e 30 milioni a decorrere dal 2020" sono sostituite dalle seguenti: "10 milioni di euro nell'anno 2018, 20 milioni nell'anno 2019 e 35 milioni a decorrere dal 2020".

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri adottato su proposta del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, del Ministero dello Sviluppo Economico nonché del Ministero del Lavoro e della Politica Sociale sono integrati gli standard organizzativi e di percorso degli Istituti Tecnici Superiori al fine di adeguare l'offerta formativa alle mutate esigenze del contesto di riferimento correlato anche al processo industria 4.0"

Conseguentemente

Alla tabella 3, stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, Missione (32) Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, Programma (3) Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza, apportare le seguenti variazioni:

2018:-

CP: -5.000.000;

CS: -5.000.000;

2019:

CP: -5.000.000;

CS: -5.000.000;

2020:

CP: -5.000.000;-

CS: -5.000.000;



9.1000



Relazione tecnica

La proposta dispone una modifica all'articolo 9 comma 1 che incrementa, di 5 milioni di euro a decorrere dal 2018, le risorse già stanziare per favorire l'offerta formativa e quindi lo sviluppo di competenze correlate al processo Industria 4.0.

Si prevede poi l'aggiunta di un comma alla fine dell'articolo, il 2-bis che prevede un DPCM per integrare gli standard formativi alle mutate esigenze del contesto di riferimento correlato anche al processo Industria 4.0.

Alla copertura degli oneri, pari a 5 milioni di euro a decorrere dal 2018, si prevede con corrispondente riduzione delle risorse della Missione: *Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche*, Programma: *Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza* del Ministero dello sviluppo economico relativamente all'autorizzazione di spesa di cui al fondo di parte corrente per il finanziamento di nuovi programmi di spesa, di programmi già esistenti e per il ripiano dei debiti fuori bilancio istituito in esito al riaccertamento straordinario dei residui passivi ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettere a) e b) del decreto legge n. 66/2014.




La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

POSITIVO NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

23 NOV. 2017



9.1000

2/2

13.10 (testo 3)

Zeller, Berger, Fravezzi, Panizza, Laniece

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti:

«1-bis. All'articolo 20, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

"1-bis. Il trattamento tributario di cui al comma 1 si applica anche a tutti gli atti preordinati alla trasformazione del territorio posti in essere mediante accordi o convenzioni tra privati ed enti pubblici, nonché a tutti gli atti attuativi posti in essere in esecuzione dei primi.

1-ter. La disposizione al comma 1-bis si applica a tutte le convenzioni e atti di cui all'articolo 40-bis della legge provinciale di Bolzano 11 agosto 1997, n. 13, per i quali non siano ancora scaduti i termini di accertamento e di riscossione ai sensi della normativa vigente o rispetto ai quali non sia stata emessa sentenza passata in giudicato"».

Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: "250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui", con le seguenti: «249,5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 329,5 milioni di euro annui»

SI

RIFORMULAZIONE DELL'EMENDAMENTO

46.66 (Testo 2)

ALL

Ripartizione risorse di cui all'art. 68, comma 4, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144 e successive modificazioni.

Finanziamento a regime del sistema di "formazione duale"

9. b) A decorrere dall'anno 2018, sono destinati annualmente nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 68, comma 4, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144 e successive modificazioni, a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2:
- a) euro 189.109.570,46 all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione nei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale - ICFP;
 - b) euro 75 milioni al finanziamento dei percorsi formativi rivolti all'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e dei percorsi formativi rivolti all'alternanza scuola lavoro ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera d), della legge n. 183 del 2014 e del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77;
 - c) euro 15 milioni al finanziamento delle attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato, ai sensi dell'articolo 44 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
 - d) euro 5 milioni per l'estensione degli incentivi di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
 - e) euro 5 milioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali degli allievi iscritti ai corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni per l'erogazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale, per i quali è dovuto un premio speciale unitario ai sensi dell'articolo 42 del T.U. 1124/1965. Sono fatti salvi gli adempimenti previsti dall'articolo 32, comma 8, secondo periodo, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.
9. c) L'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 è abrogato.
9. d) Limitatamente all'esercizio finanziario 2018, le risorse di cui alla lettera b) sono incrementate di euro 50 milioni a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

FARENTI, ANGIOMI, D'ADDA, FAVERO, SPICABOTTE

16.78 (testo 2)

Zeller, Berger, Fravezzi, Panizza, Laniece

Dopo il comma 12, aggiungere, il seguente:

«12-bis. Per l'anno 2018, per i soggetti che determinano un valore della produzione netta ai sensi degli articoli da 5 a 9 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è consentita la piena deducibilità per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno centoventi giorni per due periodi d'imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco temporale di due anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto, in deroga all'articolo 11, comma 4-*octies*, del medesimo decreto legislativo».

Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: "250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019", con le seguenti: «240,5 milioni di euro per l'anno 2018, 318,4 milioni di euro per l'anno 2019; 317,9 milioni di euro a decorrere dal 2020.»

SI

17.0.6 (testo 2) BERTUZZI, ALBANO, CANTINI, FASIOLO, PIGNEDOLI, SAGGESE, RUTA, PANIZZA

Art. 47

Dopo l'articolo inserire il seguente:

“Art. 47-bis
(Affiancamento in agricoltura)

1. Al fine di favorire lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura e agevolare il passaggio generazionale nella gestione dell'attività d'impresa, per il triennio 2018-2020, i giovani di età compresa tra i diciotto e i quarant'anni, anche organizzati in forma associata, che non siano titolari del diritto di proprietà o di diritti reali di godimento su terreni agricoli e che stipulano con imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 c.c. o coltivatori diretti, di età superiore a sessantacinque anni o pensionati, un contratto di affiancamento ai sensi del presente comma, hanno accesso prioritario alle agevolazioni previste dal Capo III del Titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 e successive modificazioni e integrazioni. Il contratto di affiancamento, da allegare al piano aziendale presentato ad ISMEA che può prevedere un regime di miglioramenti fondiari anche in deroga alla legislazione vigente, impegna da un lato l'imprenditore agricolo o il coltivatore diretto a trasferire al giovane affiancato le proprie competenze nell'ambito delle attività di cui all'articolo 2135 c.c.; dall'altro il giovane imprenditore agricolo a contribuire direttamente alla gestione, anche manuale, dell'impresa, d'intesa con il titolare, e ad apportare le innovazioni tecniche e gestionali necessarie alla crescita d'impresa. L'affiancamento non può avere durata superiore ai tre anni e comporta in ogni caso la ripartizione degli utili di impresa tra giovane e imprenditore agricolo, in percentuali comprese tra il 30 ed il 50 per cento a favore del giovane imprenditore. Il contratto può stabilire il subentro del giovane imprenditore agricolo nella gestione dell'azienda, ed in ogni caso prevede le forme di compensazione del giovane imprenditore in caso di conclusione anticipata del contratto. Al giovane imprenditore è garantito in caso di vendita, per i sei mesi successivi alla conclusione del contratto, un diritto di prelazione con le modalità di cui all'articolo 8 della legge n. 590 del 1965.

2. Nel periodo di affiancamento il giovane imprenditore è equiparato all'imprenditore agricolo professionale, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99.

SI

(S)

< 8/11/2014
h. 13
AS 2960

17.0.7 (testo 3) BERTUZZI, ALBANO, CANTINI, FASIOLO, PIGNEDOLI, SAGGESE, RUTA

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

"Art. 17-bis

(Sostegno ai redditi in favore dei lavoratori del settore della pesca)

1. Al fine di garantire un sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio è riconosciuta per ciascun lavoratore, per l'anno 2018 e nel limite di spesa di 11 milioni di euro, un'indennità giornaliera onnicomprensiva pari a 30 euro. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità relative al pagamento dell'indennità di cui alla presente disposizione. Ai relativi oneri, pari a 11 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 92 della presente legge.
2. Al fine di sostenere il settore, la dotazione finanziaria del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2017 - 2019, di cui all'articolo 2, comma 5-decies del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito in legge 26 febbraio 2011, n. 10, adottato con decreto 28 dicembre 2016 del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, è integrata di 12 milioni di euro. Ai relativi oneri, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 92 della presente legge.

Relazione tecnica

La misura di cui al **comma 1**, al fine di garantire un sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio, prevede il riconoscimento di un'indennità giornaliera onnicomprensiva pari a 30 euro da corrispondere in tale periodo di sospensione, nel limite di spesa di 11 milioni di euro per ciascun anno.

Secondo i dati disponibili, il totale degli occupati in Italia è pari, al 2013, a 27.053 unità di cui 7.828 nel settore strascico, pari a circa il 28,9% del totale degli occupati, mentre il totale di battelli è pari (sempre al 2013) a 12.582 unità, di cui 2.420 a strascico, circa il 19% del totale. (Fonte: "Annuario sullo stato delle risorse e sulle strutture produttive dei mari italiani", finanziato ai sensi del decreto ministeriale 14 ottobre 2013, n. 55 - Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura, eseguito da Società Italiana di Biologia Marina - SIBM - responsabile Giulio Relini - e Nisea srl - responsabile Rosaria Felicita Sabatella - vol. 22, anno 2015 - Erredi Grafiche Editoriali) Come è noto, il "fermo pesca" viene effettuato principalmente dal segmento "strascico". Se consideriamo il costo orario della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) pari a circa 6,5 euro all'ora per un totale mensile di 173 ore, abbiamo un costo totale mensile per addetto pari a 1.124 euro.

Se moltiplichiamo questo costo per il numero complessivo degli addetti a strascico (7.828 unità) abbiamo un costo stimato per un importo pari a 8.802.586 di euro. Questo per un solo mese di cassa integrazione. Dobbiamo tenere presente, però, che il fermo obbligatorio per motivi biologici è generalmente compreso fra i 30 e i 45 giorni. Il che significherebbe una cifra per addetto corrispondente all'incirca ai due terzi del salario del periodo di fermo. Trattandosi di indennità onnicomprensiva e non più di CIGS, non vi è comunque una necessaria correlazione al salario o al contratto. Inoltre, è necessario considerare le esigenze finanziarie derivanti dalla applicazione di ulteriori misure di fermo relative ai comparti della pesca dei piccoli pelagici e del pesce spada. Ci si riferisce, in particolare, alla Raccomandazione CGPM/40/2016/3 che stabilisce ulteriori misure di emergenza per i piccoli pelagici appunto nel 2017 e 2018 nel Mar Adriatico (GSA 17 e GSA 18) al fine di ridurre il loro sforzo di pesca e proteggere le zone di crescita e riproduzione, nonché alla Raccomandazione ICCAT 16-05 che prevede un Piano pluriennale di ricostituzione del pesce spada nel Mediterraneo e stabilisce specifiche misure di conservazione con conseguenti periodi di divieto di pesca e interruzione dell'attività.

In tal quadro, è possibile stimare un costo per l'attuazione di queste ultime misure di circa 2.200.000 di euro, che aggiunti agli 8.800.000 di euro sopra richiamati confermano la necessità di garantire un plafond di risorse finanziarie pari almeno ad 11.000.000 di euro. Ai relativi oneri, pari a 11 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 92 della presente legge.

La misura di cui al **comma 2** integra di 12 milioni di euro la dotazione finanziaria del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2017 - 2019, di cui all'articolo 2, comma 5-decies del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito in legge 26 febbraio 2011, n. 10, adottato con decreto 28 dicembre 2016 del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. Lo stanziamento integrativo, conforme agli impegni assunti dal Governo con

l'approvazione dell'Ordine del Giorno 9/04127-bis-A/162 (legge di bilancio 2017), è necessario per consentire la piena realizzazione delle azioni a sostegno del settore in questa delicata fase di persistente sfavorevole congiuntura economica; nonché per assicurare al sistema pesca-acquacoltura ulteriori risorse, oltre a quelle individuate dalla legge di bilancio 2017, atte a garantire che le misure di gestione nazionali favoriscano lo sviluppo del settore attraverso la tutela delle risorse biologiche, della redditività delle attività d'impresa, della salvaguardia dell'occupazione, nonché della coesione territoriale delle realtà costiere. Si ricorda che il Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura per il triennio 2017-2019 è l'unico strumento programmatico del settore ittico nell'ambito della politica agroalimentare italiana e l'unico strumento ricognitivo dei risultati conseguiti ai vari livelli nel perseguimento degli obiettivi fissati nella pregressa programmazione 2013-2015; il Programma assume nella fase attuale una dimensione strategica sia per la ridefinizione delle priorità del sistema pesca-acquacoltura nazionale sia per la valutazione degli impatti sociali, economici e ambientali che esso stesso produrrà. Agli oneri recati dal comma 2, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2019 si provvede corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 92 della presente legge.

TOMASELLI, ALBANO, BERTUZZI, RANTINI,
FANULO, FIGHEROLI, SASSERE, PAPA

L.F.O. 9 (testo 2)
AS 2960

«Art. X-bis.

(Misure in favore dei territori danneggiati dal batterio *Xylella fastidiosa*)

1. Al fine di realizzare un programma di rigenerazione dell'agricoltura nei territori colpiti dal batterio *Xylella fastidiosa*, anche attraverso il recupero di colture storiche di qualità, sono stanziati 2 milioni di euro per l'anno 2019 e 2 milioni di euro per l'anno 2020 da destinare al finanziamento di contratti di distretto per i territori danneggiati dal batterio.

2. Al fine di favorire la ripresa economica delle imprese agricole dei territori colpiti da *Xylella fastidiosa*, il Fondo di solidarietà nazionale di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 è rifinanziato, per un importo pari ad 1 milione di euro per ciascuna delle annualità 2018 e 2019, da destinare al finanziamento degli interventi, di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 102 del 2004, in favore delle imprese agricole danneggiate dal batterio *Xylella fastidiosa* negli anni 2016 e 2017; a tal fine, la Regione Puglia, anche in deroga ai termini stabiliti all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 102 del 2004, può deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi, entro il termine perentorio del 31 marzo 2018.

3. All'articolo 23-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2016, n. 160, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti commi:

“1-bis. Al fine di superare l'emergenza derivata dal batterio *Xylella fastidiosa*, il Fondo, di cui al comma 1, è esteso al settore olivicolo nelle aree colpite dal batterio *Xylella fastidiosa*.”

1-ter. Conseguentemente, il Fondo è incrementato di 1 milione di euro, per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020, da destinare al reimpianto con piante tolleranti o resistenti a *Xylella fastidiosa* nella zona infetta sottoposta a misure di contenimento per *Xylella fastidiosa*, di cui alla Decisione di esecuzione (UE) 2015/789, ad eccezione dell'area di 20 km adiacente alla zona cuscinetto.

Conseguentemente, la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: “Misure per la competitività delle filiere agricole strategiche e per il rilancio del settore olivicolo nelle aree colpite da *Xylella fastidiosa*”.

Conseguentemente, alla Tabella 12, missione “1 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”; programma “1.3 - Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione (9.6)”, azione “Competitività delle filiere agroalimentari, sviluppo delle imprese e della cooperazione per la valorizzazione del sistema agroalimentare italiano”, voce “Cap. 7810 - SOMME DA RIPARTIRE PER ASSICURARE LA CONTINUITA' DEGLI INTERVENTI PUBBLICI NEL SETTORE AGRICOLO E FORESTALE (22.2.1) (4.2.1 60% 4.8.2 40%)”

2018: - 2.000.000.

Conseguentemente, alla Tabella 12, missione “1 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”; programma “1.1 - Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (9.2)”, azione “Tutela settore agricolo a seguito di avversità climatiche, salvaguardia della biodiversità e del patrimonio genetico vegetale, servizio fitosanitario e contrasto epizoozie”, voce “cap. 7439 - FONDO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE INCENTIVI ASSICURATIVI (23.1.1) (4.2.1)”

2019: - 4.000.000;

2020: - 3.000.000.

Relazione

L'emendamento introduce misure per fronteggiare l'emergenza derivata dalla diffusione del batterio *Xylella fastidiosa*:

In particolare, con la misura di cui al comma 1 si stanziavano 2 milioni di euro per l'anno 2019 e 2 milioni di euro per l'anno 2020 da destinare al finanziamento di contratti di distretto per i territori danneggiati dal batterio. L'obiettivo è affiancare al sostegno economico diretto al settore olivicolo danneggiato, un contributo utile ad attivare politiche di filiera nel territorio. Si approntano in tal modo rimedi non più solo volti a riparare in tutto o in parte il danno emergente dal batterio ma a sostenere la ripresa economica e dare continuità all'attività agricola dell'area infetta. Attraverso lo strumento dei contratti di distretto, infatti, si possono attivare azioni strutturali di investimento che possano rafforzare la produttività, la ricerca, la promozione e la competitività delle imprese agricole e alimentari dei territori interessati. Il sostegno previsto seguirà la normativa prevista per i nuovi distretti del cibo, con gli obiettivi e le aree di intervento previste dalla norma.

1/2

Con la misura di cui al comma 2 si rfinanzia il Fondo di solidarietà nazionale per un importo pari a 1 milione di euro per ciascuna delle annualità 2018 e 2019, destinati agli interventi a favore delle imprese agricole danneggiate dal batterio *Xylella fastidiosa* nel corso degli anni 2016 e 2017. La Regione Puglia, attualmente interessata dalla diffusione del batterio, ha segnalato ulteriori esigenze per compensare i relativi danni subiti dalle imprese agricole negli anni 2016 e 2017, provvisoriamente quantificate in circa 25 milioni di euro, con la conseguente necessità di incrementare, per consentire la ripresa economica e produttiva delle imprese, con particolare riguardo per quelle che hanno subito perdite alle produzioni, la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale per finanziare i suddetti interventi, essendo a tal fine insufficienti le provvidenze recate dall'articolo 5 del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, che per altro sono finalizzate agli interventi relativi alle annualità 2014 e 2015. Sotto il profilo procedurale, si prevede che le Regioni, anche in deroga ai termini stabiliti all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 102 del 2004, possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi, entro il termine perentorio del 31 marzo 2018.

La misura di cui al comma 3 è finalizzata, tramite l'estensione al settore olivicolo del fondo di cui all'articolo 23-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2016, n. 160, ad incentivare il reimpianto con piante tolleranti o resistenti a *Xylella fastidiosa* nella zona colpita da tale batterio. Come noto, l'articolo 23-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2016, n. 160, ha istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un Fondo con la finalità di favorire, tra l'altro, la qualità e la competitività delle produzioni delle imprese del comparto cerealicolo con una dotazione iniziale pari a 3 milioni di euro per l'anno 2016 e a 7 milioni di euro per l'anno 2017, rfinanziati, dalla legge di bilancio 2018 (legge 11 dicembre 2016, n. 232, tabella 12), di 10 milioni di euro per le annualità 2018 e 2019. Considerata strategica la necessità di rafforzare la competitività del settore primario ed in particolare considerata l'emergenza derivata dal batterio *Xylella fastidiosa*, il Fondo è esteso al settore olivicolo nelle aree colpite da detto batterio ed incrementato di 1 milione di euro, per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020, da destinare al reimpianto con piante tolleranti o resistenti al batterio nella zona infetta sottoposta a misure di contenimento per *Xylella fastidiosa*, di cui alla Decisione di esecuzione (UE) 2015/789, ad eccezione dell'area di 20 km adiacente alla zona cuscinetto. Tale sostegno finanziario è erogato alle condizioni previste dall'articolo 23-bis, il quale prevede che gli interventi finanziati con le risorse del Fondo devono soddisfare, tra le altre, le condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 2 milioni di euro per l'annualità 2018, 4 milioni di euro per l'annualità 2019 e 3 milioni di euro per l'annualità 2020, si prevede, quanto al 2018, tramite corrispondente riduzione in diminuzione alla Tabella 12, missione "1 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", programma "1.3 - Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione (9.6)", azione "Competitività delle filiere agroalimentari, sviluppo delle imprese e della cooperazione per la valorizzazione del sistema agroalimentare italiano", della voce "Cap. 7810 - SOMME DA RIPARTIRE PER ASSICURARE LA CONTINUITA' DEGLI INTERVENTI PUBBLICI NEL SETTORE AGRICOLO E FORESTALE (22.2.1) (4.2.1 60% 4.8.2 40%)" e, quanto al 2019 e 2020, mediante corrispondente riduzione alla Tabella 12, missione "1 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", programma "1.1 - Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (9.2)", azione "Tutela settore agricolo a seguito di avversità climatiche, salvaguardia della biodiversità e del patrimonio genetico-vegetale, servizio fitosanitario e contrasto epizoozie", della voce "cap. 7439 - FONDO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE-INCENTIVI ASSICURATIVI (23.1.1) (4.2.1)", che presentano entrambe la necessaria disponibilità finanziaria.


19.2 t. 2

Azzollini, Mandelli, Boccardi, Ceroni, D'Ali

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 346, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni, al penultimo periodo aggiungere il seguente: "A decorrere dall'anno 2018, e nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui a ciascuno dei soggetti di cui al presente comma è altresì riconosciuta la medesima indennità giornaliera onnicomprensiva fino ad un importo massimo di 30 euro nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio, per un periodo non superiore complessivamente a quaranta giorni in corso d'anno. All'onere, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica"».

Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: "di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019" con le seguenti: "di 325 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019".

A handwritten word "SI" is written in the center of the page, enclosed within a large, hand-drawn oval. The word "SI" is written in a simple, slightly stylized font.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

«1-bis. Al fine di concorrere al finanziamento delle spese di implementazione dell'assegno di ricollocazione, escluse le spese di personale, in attuazione dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 150 del 2015, è trasferito in favore di ANPAL Servizi s.p.a., di cui all'articolo 1, comma 595, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, un importo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2018 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, a valere sulle risorse del Fondo per le politiche attive del lavoro, di cui all'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, SPILABOTTE

Relazione tecnica

La norma prevede il trasferimento ad Anpal Servizi SpA di una somma pari a 5 milioni di euro per l'anno 2018 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, a valere sulle risorse del Fondo per le politiche attive del lavoro, di cui all'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Il fondo per le politiche attive, istituito dall'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è stato successivamente alimentato, per gli anni dal 2016 al 2020, dall'art. 43, comma 6, del D.Lgs. 148/2015.

La tavola che segue riepiloga la capienza del fondo a legislazione vigente per gli anni dal 2018 al 2020.

Fondo per le politiche attive del lavoro, di cui all'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. capienza legislazione vigente per gli anni dal 2018 al 2020 (dati in euro)

	2018	2019	2020
D.Lgs. 148/2015, art. 43, comma 6	77.695.409	79.000.000	69.000.000

Teste
2 degli identici
20.1000/89
90
91

R65-OK


A. S. 2960

SUBEMENDAMENTO
EMENDAMENTO 21.0:1000

All'articolo 21-bis, dopo il comma 13, è aggiunto il seguente:

"13-bis. Al fine di fornire misure rafforzate per affrontare gli impatti occupazionali derivanti dalla transizione dal vecchio al nuovo assetto del tessuto produttivo senza che ciò comporti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e aggravii sull'attuale sistema previdenziale, limitatamente al periodo 2018-2020 i requisiti minimi di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, possono essere elevati da 4 a 7 anni.

R = 1/2





89
90
91

A.S. 2960

Subemendamento all'emendamento 21.0.1000

All'emendamento 21.0.1000, al primo conseguentemente lettera b), al comma 1-*quiquies*, sostituire le parole "11,2 milioni di euro per l'anno 2019, di 23,5 milioni" con le seguenti "7 milioni di euro per l'anno 2018, di 18,2 milioni di euro per l'anno 2019, di 30 milioni".

SANTINI



21.0.1000/96

AS-2960

Sub emendamento

21.0.1000

COMAROLI, ARRIGNI



Alla rubrica, sopprimere le parole "conseguenti al confronto tra il Governo e le Organizzazioni sindacali del 21 novembre 2017".

21.0.1000/97



A.S. 2960

Sub-emendamento all'emendamento Governo 21.0.1000


GUERRA, RICCHIUTI, GATTI, PEGORER, FORNARO

All'emendamento Governo 21.0.1000, capoverso Articolo-21-bis, alla rubrica sopprimere le seguenti parole: «; conseguenti al confronto-tra il Governo e le Organizzazioni sindacali del 21 novembre 2017»

21. 0. 1000 / 98

SI

AS 2960

Emendamento

Dopo l'articolo 21 è inserito il seguente:

Articolo 21-bis

(Misure previdenziali e assistenziali in favore dei lavoratori addetti ad attività gravose e di incentivo allo sviluppo della previdenza complementare, conseguenti al confronto tra il Governo e le Organizzazioni sindacali del 21 novembre 2017)

1. All'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al comma 13, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al primo periodo sono aggiunte infine le seguenti parole: “, salvo quanto previsto dal presente comma”;
 - b) alla fine sono aggiunti i seguenti periodi: “Con riferimento agli adeguamenti biennali di cui al primo periodo del presente comma la variazione della speranza di vita relativa al biennio di riferimento è computata in misura pari alla differenza tra la media dei valori registrati nei singoli anni del biennio medesimo rispetto alla media dei valori registrati nei singoli anni del biennio precedente, con esclusione dell'adeguamento decorrente dal 1° gennaio 2017, in riferimento al quale la variazione della speranza di vita relativa al biennio 2017-2018 è computata, ai fini dell'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento, in misura pari alla differenza tra la media dei valori registrati negli anni 2017 e 2018 rispetto al valore registrato nell'anno 2016. Gli adeguamenti biennali di cui al primo periodo del presente comma non possono in ogni caso superare i tre mesi, salvo recupero in sede dell'adeguamento o degli adeguamenti successivi nel caso di incremento della speranza di vita superiore a tre mesi; gli stessi adeguamenti non vengono effettuati nel caso di diminuzione della speranza di vita relativa al biennio di riferimento, computata ai sensi del terzo periodo del presente comma, salvo recupero in sede dell'adeguamento o degli adeguamenti successivi.”
2. Per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che si trovano in una delle condizioni di cui al comma 3, non trova applicazione, ai fini del requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia e del requisito contributivo per l'accesso alla pensione anticipata, di cui all'articolo 24, commi 6 e 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'adeguamento alla speranza di vita stabilito per l'anno 2019, ai sensi dell'articolo 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
3. La disposizione del comma 2 si applica:
 - a) ai lavoratori dipendenti che svolgono da almeno sette anni nei dieci precedenti il pensionamento le professioni di cui all'allegato A e sono in possesso di una anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni;
 - b) ai lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, di cui all'articolo 1, lettere a), b), c) e d), del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo n. 67 del 2011 e sono in possesso di una anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni.

51

21.0.1000



4. Al requisito contributivo ridotto riconosciuto ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, continuano ad applicarsi gli adeguamenti previsti ai sensi del comma 200 del medesimo articolo.
5. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai soggetti, che al momento del pensionamento, godono dell'indennità di cui all'art. 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
6. Per i lavoratori di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché per il personale degli enti pubblici di ricerca, che soddisfano i requisiti di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, le indennità di fine servizio comunque denominate di cui all'articolo 3 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, sono corrisposte al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione delle stesse secondo le disposizioni dell'articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e sulla base della disciplina vigente in materia di corresponsione del trattamento di fine servizio comunque denominato.
7. Fermo restando quanto previsto dal comma 6, per i lavoratori di cui ai commi 2 e 3 non trova applicazione la disposizione di cui all'articolo 24, comma 9, secondo periodo, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni e integrazioni.
8. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità attuative dei commi 2 e 3, avuto particolare riguardo all'ulteriore specificazione delle professioni di cui all'Allegato A e alle procedure di presentazione della domanda di accesso al beneficio e di verifica della sussistenza dei requisiti da parte dell'ente previdenziale, tenendo conto di quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445.
9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della salute, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita una Commissione tecnica incaricata di studiare la gravosità delle occupazioni, anche in relazione all'età anagrafica e alle condizioni soggettive dei lavoratori. La Commissione ha il compito di acquisire elementi conoscitivi e metodologie scientifiche a supporto della valutazione delle politiche statali in materia previdenziale e assistenziale. La Commissione è presieduta dal Presidente dell'ISTAT ed è composta da rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della salute, del Ministero per la semplificazione e la pubblica Amministrazione, dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell'Istituto nazionale per le assicurazioni e gli infortuni sul lavoro (INAIL), del Consiglio Superiore degli attuari, nonché da esperti in materie economiche, statistiche e attuariali designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori, secondo le modalità previste dal decreto di cui al primo periodo del presente comma. Con il medesimo decreto di cui al primo periodo del presente comma sono altresì disciplinate le modalità di funzionamento, nonché la possibilità di richiesta di contributi e proposte a esperti e ad accademici appartenenti a Istituzioni nazionali, comunitarie e internazionali competenti nelle materie oggetto di studio. La Commissione concluda i lavori entro il 30 settembre 2018 ed entro i dieci giorni successivi il Governo presenta al Parlamento una relazione sugli esiti dei lavori della Commissione. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti della



Commissione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato.

10. A decorrere dal 1° gennaio 2018, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano le disposizioni concernenti la deducibilità dei premi e contributi versati e il regime di tassazione delle prestazioni di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. Per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano iscritti a forme pensionistiche complementari, le disposizioni concernenti la deducibilità dei contributi versati e il regime di tassazione delle prestazioni di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 si rendono applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2018. Per i medesimi soggetti, relativamente ai montanti delle prestazioni accumulate fino a tale data, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.
11. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 1999 recante "Trattamento di fine rapporto e istituzione dei fondi pensione dei pubblici dipendenti", come modificato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2001, nei confronti del personale di cui al comma 2 del predetto articolo 2 assunto successivamente alla data del 1° gennaio 2019 è demandata alle parti istitutive dei fondi di previdenza complementare la regolamentazione inerente le modalità di espressione della volontà di adesione agli stessi, anche mediante forme di silenzio-assenso, e la relativa disciplina di recesso del lavoratore. Tali modalità devono garantire la piena e diffusa informazione dei lavoratori nonché la libera espressione di volontà dei lavoratori medesimi, sulla base di direttive Covip.
12. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita una Commissione tecnica di studio sulla classificazione e comparazione, a livello comunitario e internazionale, della spesa pubblica nazionale per finalità previdenziali e assistenziali. La Commissione è presieduta dal Presidente dell'ISTAT ed è composta da rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della salute, dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per le assicurazioni e gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonché da esperti in materie economiche, statistiche e attuariali designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori, secondo le modalità previste dal decreto di cui al primo periodo del presente comma. Con il medesimo decreto di cui al primo periodo del presente comma sono altresì disciplinate le modalità di funzionamento, nonché la possibilità di richiesta di contributi e proposte a esperti e ad accademici appartenenti a Istituzioni nazionali, comunitarie e internazionali competenti nelle materie oggetto di studio. La Commissione conclude i lavori entro il 30 settembre 2018 ed entro i dieci giorni successivi il Governo presenta al Parlamento una relazione sugli esiti dei lavori della Commissione. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato.
13. All'articolo 29, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le parole "quattro volte" sono sostituite dalle parole "dieci volte". L'articolo 44, comma 5, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 è abrogato.

Conseguentemente, all'articolo 92 apportare le seguenti modifiche:



a) al comma 1 sostituire le parole: « di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 » con le seguenti: «, di 291,3 milioni di euro per l'anno 2019, di 321,9 milioni di euro per l'anno 2020, di 320,6 milioni di euro per l'anno 2021, di 309,9 milioni di euro per l'anno 2022, di 264,4 milioni di euro per l'anno 2023, di 249,2 milioni di euro per l'anno 2024, di 280 milioni di euro per l'anno 2025, di 290 milioni di euro per l'anno 2026 e di 281,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027 ».

b) dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. Il fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 44,7 milioni di euro per l'anno 2025, di 66,9 milioni di euro per l'anno 2026 e di 70,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.»;

1-ter. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è ridotto di 2,4 milioni di euro per l'anno 2018, di 65 milioni di euro per l'anno 2019, di 48,6 milioni di euro per l'anno 2020, di 66,5 milioni di euro per l'anno 2021, di 88,1 milioni di euro per l'anno 2022, di 82 milioni di euro per l'anno 2023, di 75,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

1-quater. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto di 2,4 milioni di euro per l'anno 2018, di 65 milioni di euro per l'anno 2019, di 48,6 milioni di euro per l'anno 2020, di 66,5 milioni di euro per l'anno 2021, di 88,1 milioni di euro per l'anno 2022, di 82 milioni di euro per l'anno 2023, di 75,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

1-quinquies. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 74, comma 1, della legge 23 dicembre del 2000, n. 388, è ridotta di 11,2 milioni di euro per l'anno 2019, di 23,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 28 milioni di euro per l'anno 2021, di 26 milioni di euro per l'anno 2022, di 24 milioni di euro per l'anno 2023, di 22 milioni di euro per l'anno 2024, di 20 milioni di euro per l'anno 2025, di 18 milioni di euro per l'anno 2026 e di 16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, apportare le seguenti variazioni:

- voce Ministero dell'economia e delle finanze
2020: - 56.000.000

- voce Ministero dello sviluppo economico
2020: - 1.000.000

- voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali
2020: - 2.000.000

- voce Ministero della giustizia
2020: - 5.000.000

- voce Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
2020: - 8.000.000

- voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca



2020: - 5.000.000

- voce Ministero dell'interno

2020: - 5.000.000

- voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

2020: - 1.000.000

- voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

2020: - 2.000.000

- voce Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

2020: ~~5.000.000~~

21.0.1000,



ALLEGATO A.

- A. Operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici
- B. Conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni
- C. Conciatori di pelli e di pellicce
- D. Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante
- E. Conduttori di mezzi pesanti e camion
- F. Personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni
- G. Addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza
- H. Insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori degli asili nido
- I. Facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati
- L. Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia
- M. Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti
- N. Operai dell'agricoltura, della zootecnia e pesca
- O. Pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative
- P. Lavoratori del settore siderurgico di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricomprese nella normativa del decreto legislativo 67/2011
- Q. Marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini ed acque interne

Il Governo
Euro Area

21.0.1000



Riformulazione 22.1 (Testo 3)

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 1, comma 184-bis, lettera c), della legge 28 dicembre 2016, n. 208, dopo le parole: "dallo stesso stabilite" sono aggiunte le seguenti: "...Ai fini di quanto stabilito dall'articolo 68, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il costo o il valore di acquisto è pari al valore delle azioni ricevute, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al medesimo comma 182."

Relazione tecnica

La norma proposta stabilisce che la plusvalenza ritratta dalla vendita, da parte di un lavoratore dipendente, di azioni ricevute in sostituzione di un premio di produttività soggetto alla disciplina definita dall'articolo 1, commi da 182 a 190, della legge di bilancio per il 2017 venga determinata dalla differenza fra il corrispettivo percepito ed il valore delle azioni al momento in cui sono state assegnate al lavoratore.

Tale previsione ha lo scopo di evitare che il dipendente assoggetti ad imposizione sostitutiva del 26% il valore di un premio che, se ricevuto sotto forma monetaria, avrebbe scontato un'imposta sostitutiva del 10%, disincentivando in questo modo forme di partecipazione al capitale/patrimonio della società datrice di lavoro da parte dei lavoratori stessi.

In particolare, la disposizione in esame interviene all'articolo 1, comma 184-bis, lettera c) della legge n. 208/2015, prevedendo che, ai fini della determinazione delle plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni ricevute, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182 della suddetta legge (premi di produttività), il costo o il valore di acquisto è pari al valore delle azioni al momento in cui sono state assegnate al lavoratore.

Al riguardo, in linea con le valutazioni espresse in sede di relazione tecnica all'articolo 1, comma 160 della legge n. 232/2016 in materia di detassazione dei premi di produttività, e in considerazione del contenuto ricorso a tali assegnazioni a favore dei lavoratori dipendenti, la disposizione in esame non determina effetti in termini di gettito.

23.0.31

Panizza, Fravezzi, Berger, Laniece, Zin

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 23-bis.

(Disposizioni in materia di previdenza complementare)

1. Salva diversa volontà del lavoratore, quando la contrattazione collettiva o specifiche disposizioni normative disciplinano il versamento a fondi pensione negoziali di categoria operanti su base nazionale di contributi aggiuntivi alle ordinarie modalità di finanziamento di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, tale versamento è effettuato nei confronti dei fondi pensione negoziali territoriali di riferimento ove esistenti alla data di entrata in vigore di questo articolo anche in caso di lavoratori che non abbiano destinato il proprio trattamento di fine rapporto (TFR) alla previdenza complementare. Qualora il lavoratore sia chiamato, dalla disposizione normativa o contrattuale, ad esprimere una scelta circa la destinazione del contributo aggiuntivo e non manifesti alcuna volontà, per l'individuazione del fondo si applicano i criteri previsti dall'articolo 8, comma 7, lettera b), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, salvo che il lavoratore sia già iscritto ad un fondo pensione negoziale, sia esso nazionale o territoriale, nel qual caso il contributo aggiuntivo affluisce automaticamente alla posizione già in essere.

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del comma 1, i fondi negoziali territoriali devono adeguare il proprio ordinamento per dare attuazione alle disposizioni previste dal medesimo comma. Dopo tale data, i versamenti aggiuntivi sono comunque effettuati secondo quanto stabilito dal comma 1.

1. Entro la predetta data i fondi pensione negoziali nazionali assicurano comunque la portabilità automatica dei flussi contributivi aggiuntivi accantonati con riferimento alle posizioni di lavoratori che già destinano a fondi negoziali territoriali il TFR o contributi ordinari a carico del lavoratore o del datore di lavoro».

«Art. 23-ter.

(Disposizioni in materia di fondi integrativi territoriali del servizio sanitario)

1. Qualora i contratti e gli accordi collettivi di livello nazionale prevedano l'adesione dei lavoratori e delle lavoratrici ad uno specifico fondo integrativo nazionale del servizio sanitario nazionale, nelle province di Trento e di Bolzano può essere prevista, con accordi territoriali o aziendali, la possibilità per i lavoratori e le lavoratrici di aderire ad altro fondo integrativo individuato dagli accordi medesimi, purché con prestazioni non inferiori a quelle originariamente previste».

emendamento 24.0.9 (testo 3) riformulato

SANTINI, PERRONE, LATI, PUPPATO, PASUA, BORIOLI

1. La prestazione *una-tantum* a favore dei malati di mesotelioma prevista dall'articolo 1, comma 116, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come disciplinata dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 4 settembre 2015, è erogata anche con riferimento all'anno 2018, avvalendosi delle disponibilità residue di cui al predetto decreto interministeriale. La prestazione è erogata anche in favore degli eredi ripartita tra gli stessi. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi su proposta dell'Inail, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite la misura, non superiore a quella indicato dal citato decreto interministeriale di cui al primo periodo, e le modalità di erogazione della prestazione di cui al presente comma, per garantire la tempestività.
2. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è ridotto di 5,5 milioni di euro per l'anno 2018.

OK Rg

(SI)

24.0.22 (TESTO 2)

Russo, Fabbri, Fasiolo, LAI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis:

(Disposizioni in favore dei lavoratori esposti all'amianto)

1. Per i lavoratori che hanno prestato la loro attività in processi produttivi legati all'amianto, nei comuni che presentano un tasso di mortalità per patologie asbesto correlate significativamente superiore a quello medio nazionale, individuati con decreto dei Ministri della salute e del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono riaperti i termini per la presentazione delle domande per il riconoscimento dei benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257.

2. I benefici sono riconosciuti a domanda, da presentare all'Inps, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti delle risorse assegnate a un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con dotazione pari 1 milione di euro per l'anno 2019 e 1 milione di euro per l'anno 2020.

3. L'Inps provvede al monitoraggio delle domande di riconoscimento del beneficio di cui al comma 1 e provvede a pubblicare nel proprio sito *internet*, in forma aggregata ed al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali», i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di rivalutazione contributiva e dei limiti di spesa, anche in via prospettica, determinati ai sensi del comma 2, l'Inps non prende in esame ulteriori domande di riconoscimento del beneficio.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo, con particolare riferimento all'assegnazione dei benefici ai lavoratori interessati e alle modalità di certificazione da parte degli enti competenti».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole "di 330 milioni di euro annui" con le seguenti: "**329 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020**".



RIFORMULAZIONE

25-10 (Esco2)

All'articolo 25, comma 5, dell'articolo 25 le parole "352 milioni di euro annui a decorrere dal 2020" sono sostituite da "470 milioni di euro annui a decorrere dal 2020".

Conseguentemente, al comma 6 del medesimo articolo le parole "di 665 milioni di euro nel 2020 e di 637 milioni di euro a decorrere dal 2021" sono sostituite da: "di 783 milioni di euro nel 2020 e di 755 milioni di euro a decorrere dal 2021", nonché le parole "è altresì incrementato di ulteriori 235 milioni di euro nel 2020 e di 263 milioni di euro a decorrere dal 2021" sono sostituite da "è altresì incrementato di ulteriori 117 milioni di euro nel 2020 e di 145 milioni di euro a decorrere dal 2021".

Dopo il comma 7, è aggiunto il seguente: "7-bis. All'articolo 8 del decreto legislativo 15 settembre, n. 147, comma 1, lettera g), le parole "comunque non inferiore al quindici per cento," sono sostituite da "comunque non inferiore al quindici per cento, incrementato al venti per cento a decorrere dal 2020".

Relazione Tecnica

L'emendamento in esame è volto ad incrementare a decorrere dal 2020 la quota del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale destinata al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali per il contrasto alla povertà rivolti ai nuclei familiari beneficiari del Reddito di inclusione, che passerebbe da 352 milioni a 470 milioni, con un incremento pari a 118 milioni (art. 25, comma 5). Conseguentemente l'emendamento prevede la contestuale riduzione (di 118 milioni) dell'incremento dello stanziamento del Fondo povertà per le finalità da individuare con il Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale.

Pertanto, non ci sono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica atteso che le maggiori risorse dedicate a decorrere dal 2020 al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali per il contrasto alla povertà sono già nella disponibilità del Fondo povertà e ottenute riducendo la quota di risorse che si prevede possano essere utilizzate per le finalità da individuare con il Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale.

Pozzente, Agiovi, D'Adda, Favero
Ichino, Spile botte, Natoreni,
Mezzocani

26.3

Santini

Al comma 1 sostituire le parole: «di contrasto alle povertà, al disagio di famiglie con minori, alla domiciliarità delle cure agli anziani e ai disabili» con le seguenti: «di contrasto alle povertà, alle fragilità sociali e al disagio giovanile, di tutela dell'infanzia, di cura e assistenza agli anziani e ai disabili, di inclusione socio lavorativa e integrazione degli immigrati di dotazione di strumentazioni per le cure sanitarie».

Sì

Luca Rocco

26.0.21

DEL BARBA, COLLINA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art.26-bis.

1. Al fine di garantire la realizzazione delle attività istituzionali del Centro di cui all'articolo 3 del decreto del presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, nonché la loro continuità, possono essere previsti appositi finanziamenti all'ASP-istituto degli Innocenti di Firenze. Per lo svolgimento dei relativi piani di attività, i ministeri membri dell'Osservatorio di cui all'articolo 2 del suddetto decreto, possono stipulare convenzioni, di norma di durata pluriennale, con il suddetto istituto».


4
Mura

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:
Art.26-bis

1.All'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.80, le parole: ", con esclusione del lavoro domestico," sono soppresse.

Conseguentemente, all'articolo 92 apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1 sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «248,5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 328,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».



IL GOVERNO

Relazione Illustrativa

La proposta normativa intende allargare il Congedo per le donne vittime di violenza di genere previste dall'art. 24 del Decreto legislativo n.80 del 15 luglio 2015 anche alle lavoratrici domestiche.

Relazione Tecnica

L'onere è stato stimato tenendo conto dell'andamento della spesa relativa alla suddetta misura e degli ultimi dati rilevati dall'INPS nel 2016 in base ai quali la platea dei destinatari è poco inferiore alle 800.000 unità (si veda <https://www.inps.it/banchedatistatistiche/menu/domestici/StatInBreve.pdf> Nell'anno 2016 i lavoratori domestici contribuenti all'Inps sono stati 866.747)

All'oneri pari a 1 milione di euro a decorrere dal 2018 si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, come rifinanziato dall'articolo 92 del provvedimento in esame.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 190 ha avuto esito:

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

23 NOV. 2017

26.0.1000



Em. 29.0.24 testo 2

Dopo l'articolo,
affiancare il seguente:

~~Prestito Sociale~~

~~Vedere MSE in via~~

ART. 29-bis

~~OK del MSE~~

1. Le società cooperative che ricorrono al prestito sociale sono tenute a impiegare le somme raccolte in operazioni strettamente funzionali al perseguimento dell'oggetto e scopo sociale.
2. L'articolo 2467 del codice civile non trova applicazione per le somme versate dai soci alle cooperative, a titolo di prestito sociale.
3. Con delibera da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, il CICB definisce i limiti di raccolta del prestito sociale nelle società cooperative e le relative forme di garanzia, attenendosi ai seguenti criteri:
 - a) prevedere che l'ammontare complessivo del prestito sociale non possa eccedere, a regime, il limite del doppio-triplo del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato, disciplinando un regime transitorio che preveda il graduale adeguamento delle cooperative a tale limite, nel termine di cinque-tre anni, con facoltà di estendere tale termine in casi eccezionali motivati in ragione dell'interesse dei soci prestatori;
 - b) prevedere che durante il periodo transitorio, il rispetto del limite di cui alla lettera a) costituisce condizione per la raccolta di prestito ulteriore rispetto all'ammontare risultante dall'ultimo bilancio approvato alla data di entrata in vigore del(la) presente (legge);
 - c) prevedere che ove l'indebitamento nei confronti dei soci ecceda i 300.000 euro e risulti superiore all'ammontare del patrimonio netto della società, il complesso dei prestiti sociali è coperto fino al, per almeno il 30%, da garanzie reali o personali rilasciate da soggetti vigilati o con la costituzione di un patrimonio separato con deliberazione iscritta ai sensi dell'art. 2436 del codice civile, oppure mediante adesione della cooperativa a uno schema di garanzia dei prestiti sociali che garantisca il rimborso di almeno il 30% del prestito, disciplinando un regime transitorio che preveda il graduale adeguamento delle cooperative alle nuove prescrizioni nei due esercizi successivi alla data di adozione della delibera;
 - d) definire i maggiori obblighi di informazione e di pubblicità a cui sono tenute le società cooperative che ricorrono al prestito sociale in misura eccedente i limiti indicati al comma 3, lettera c), al fine di assicurare la tutela dei soci, dei creditori e dei terzi;
 - e) definire modelli organizzativi e procedure per la gestione del rischio da adottarsi da parte delle società cooperative nei casi in cui il ricorso all'indebitamento verso i soci a titolo di prestito sociale assuma significativo rilievo in valore assoluto o comunque ecceda il limite del doppio del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato;
4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare, entro 60 giorni dalla adozione della delibera di cui al comma 3, sono definite forme e modalità del controllo e del monitoraggio in ordine all'adeguamento e al rispetto delle prescrizioni in materia di prestito sociale da parte delle società cooperative di cui al comma 3, lettera c).
5. All'articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, dopo la lettera b) è inserita la seguente: "c) accertare l'osservanza delle disposizioni in tema di prestito sociale".
6. Il Comitato di cui all'articolo 4, comma 4 del DPR 14 maggio 2007, n. 78, è integrato da un rappresentante della Banca d'Italia con riferimento ai temi concernenti il prestito sociale nelle cooperative.

SPROSETTI, VACCARI, PAGUARI

EMENDAMENTO AS 2960

Dopo l'articolo 29, è aggiunto il seguente:

"Articolo 29-bis
(benefici pensionistici per l'esposizione all'amianto)

L'art. 1, comma 277, della legge 28 dicembre 2015, n. 208:

- primo periodo, le parole "per l'intero periodo di durata delle operazioni di bonifica" sono sostituite con le seguenti: "durante le operazioni di bonifica", nonché dopo le parole "per il periodo corrispondente alla medesima bonifica" sono aggiunte le seguenti: "e per i dieci anni successivi al termine dei lavori di bonifica, a condizione della continuità del rapporto di lavoro in essere al momento delle suddette operazioni di bonifica";

- secondo periodo, dopo le parole "entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge" sono aggiunte le seguenti "comredata dalla dichiarazione del datore di lavoro che attesti la sola presenza del richiedente nel sito produttivo nel periodo di effettuazione dei lavori di sostituzione del tetto. I benefici sono riconosciuti".

2. Ai sensi dell'art. 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in considerazione della rilevanza del rischio sanitario e ambientale derivante dalla presenza di amianto, confermata anche da evidenze epidemiologiche, il sito Officina Grande Riparazione ETR di Bologna è qualificato come Sito di Interesse Nazionale. Agli interventi urgenti di competenza pubblica di messa in sicurezza dell'area è destinata la somma di 1.000.000 di euro per l'anno 2018 a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 476, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. All'articolo 1, comma 476, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole "di bonifica e messa in sicurezza" sono sostituite dalle seguenti "urgenti di messa in sicurezza e bonifica, per garantire la maggior tutela dell'ambiente e della salute pubblica.". Con successivo decreto, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede alla perimetrazione del Sito di Interesse Nazionale."

IVVISI, S. ANTONI, LAL, PUPPATO
29.0.33 (t. 2)

29.0.33 (t. 2)

29.0.33

OK

come riferito da

RGS ~~DA PUPPATO~~

(SI)


30.0.2 (testo 4)

Bignami, Sacconi, Paolo Romani, De Petris, Zeller, Mario Ferrara, Guerra, Barani, Centinaio, Quagliariello, Albertini, Amidei, Aracri, Arrigoni, Augello, Barozzino, Battista, Bellot, Bencini, Berger, Bernini, Bilardi, Bisinella, Bocchino, Bonfrisco, Borioli, Bruni, Bubbico, Buemi, Calderoli, Caleo, Campanella, Candiani, Carraro, Casaletto, Casini, Cassano, Ceroni, Comaroli, Compagna, Consiglio, Conte, Conti, Corsini, D'ali', D'ambrosio Lettieri, D'anna, Davico, De Cristofaro, De Pietro, De Poli, De Siano, Di Biagio, Dalla Zuanna, Dalla Tor, Di Giacomo, Di Maggio, Divina, D'onghia, Falanga, Fasano, Fasiolo, Fattorini, Fravezzi, Floris, Formigoni, Fucksia, Gambaro, Gasparri, Gatti, Giovanardi, Gotor, Idem, Iurlaro, Lai, Laniece, Liuzzi, Lo Moro, Eva Longo, Fausto Guilherme Longo, Malan, Mandelli, Marin, Marinello, Luigi Marino, Mastrangeli, Giovanni Mauro, Mario Mauro, Merloni, Micheloni, Migliavacca, Mineo, Molinari, Munerato, Mussini, Nencini, Olivero, Orellana, Pagnoncelli, Palermo, Panizza, Pelino, Pepe, Perrone, Petraglia, Piccinelli, Piccoli, Puppato, Razzi, Rizzotti, Maurizio Romani, Romano, Mariarosaria Rossi, Maurizio Rossi, Ruta, Scalia, Scilipoti Isgro', Scoma, Serafini, Sibilia, Silvestro, Simeoni, Sollo, Stefani, Stefano, Tarquinio, Tosato, Turano, Uras, Vaccari, Vacciano, Vicari, Zin, Zizza, Tocci, Zavoli, Angioni

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis. ("Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare")

1. È istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un "Fondo per il sostegno del titolo di cura e di assistenza del caregiver familiare", con una dotazione iniziale di **20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Il Fondo è destinato alla copertura finanziaria di interventi legislativi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale del caregiver familiare come definito al comma 2.**
2. **Si definisce** caregiver familiare la persona che assiste e si prende cura del coniuge, di una delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 10 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche di un familiare entro il terzo grado, che a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia *autosufficiente* e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata continuativa ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18.
3. All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui all'articolo 94 e alla Tabella A della presente legge, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
4. Al fine dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».


Ciriaco De Pietro

Accordi
Zuanna
Radice
Angioni

Fedele
Ricchiob
Benedetti
Caltone
Coordinato

TUTTO
A LA

30.0.2 testo 5

Bignami, Sacconi, Paolo Romani, De Petris, Zeller, Mario Ferrara, Barani, Centinaio, Quagliariello, Albertini, Amidei, Aracri, Arrigoni, Augello, Barozzino, Battista, Bellot, Bencini, Berger, Bernini, Bilardi, Bisinella, Bocchino, Bonfrisco, Borioli, Bruni, Bubbico, Buemi, Calderoli, Caleo, Campanella, Candiani, Carraro, Casaletto, Casini, Cassano, Ceroni, Comaroli, Compagna, Consiglio, Conte, Conti, Corsini, D'all', D'ambrosio Lettieri, D'anna, Davico, De Cristofaro, De Pietro, De Poli, De Siano, Di Biagio, Dalla Zuanna, Dalla Tor, Di Giacomo, Di Maggio, Divina, D'onghia, Falanga, Fasano, Fasiolo, Fattorini, Fravezzi, Floris, Formigoni, Fucksia, Gambaro, Gasparri, Gatti, Giovanardi, Gotor, Idem, Iurlaro, Lal, Laniece, Liuzzi, Lo Moro, Eva Longo, Fausto Guilherme Longo, Malan, Mandelli, Marin, Marinello, Luigi Marino, Mastrangeli, Giovanni Mauro, Mario Mauro, Merloni, Micheloni, Migliavacca, Mineo, Molinari, Munerato, Mussini, Nencini, Olivero, Orellana, Pagnoncelli, Palermo, Panizza, Pelino, Pepe, Perrone, Petraglia, Piccinelli, Piccoli, Puppato, Razzi, Rizzotti, Maurizio Romani, Romano, Mariarosaria Rossi, Maurizio Rossi, Ruta, Scalia, Scilipoti Isgro', Scoma, Serafini, Sibilia, Silvestro, Simeoni, Sollo, Stefani, Stefano, Tarquinio, Tosato, Turano, Uras, Vaccari, Vacciano, Vicari, Zin, Zizza, Tocci, PARENTE, D'adda, FAVERO, ICHINO, SPILABOTTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare)

1. È istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare, con una dotazione iniziale di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Il Fondo è destinato alla copertura finanziaria di interventi legislativi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale del *caregiver* familiare, come definito al comma 2.

2. Si definisce *caregiver* familiare la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido ~~civile~~ in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18.

3. Al fine dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «230 milioni di euro per l'anno 2018 e di 310 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019 e 2020, e di 330 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021».

11/05/2018
Dott. ...

51

● 30.0.31 (testo 2)

Articolo

(Stabilizzazione e rideterminazione dell'assegno di natalità di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190)

1. L'assegno di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è riconosciuto anche per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2018, alle seguenti condizioni:
 - a) l'assegno è corrisposto fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione;
 - b) l'assegno è di importo pari a 480 euro annui erogato mensilmente a decorrere dal mese di nascita o adozione, a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 25.000 euro annui ed è raddoppiato qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE non superiore a 7.000 euro annui. Con riferimento alle prestazioni decorrenti nell'anno 2018 e limitatamente alle mensilità spettanti nell'anno 2018 medesimo, l'importo mensile dell'assegno è confermato nelle misure indicate dall'articolo 1, comma 125 della citata legge n. 190 del 2014
2. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al monitoraggio dei maggiori oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1 inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui, in sede di attuazione del comma 1, si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alla previsione di spesa di cui al comma 3, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della salute, si provvede a rideterminare l'importo annuo dell'assegno e i valori dell'ISEE di cui al comma 1, lettera b).

Conseguentemente l'articolo 30 è soppresso;

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: "250 milioni di euro" con le seguenti: "165 milioni di euro", e le parole: "330 milioni di euro" con le seguenti: "195 milioni di euro per l'anno 2019 e di 228,5 a decorrere dall'anno 2020"

Riformulazione emendamento n. 30.0.43

(Testo 3)

A.S. 2960

EMENDAMENTO

Art. 30

Dopo l'articolo 30 inserire il seguente:

"Art. 30-bis.

(Fondo per la crescita e l'assistenza dei giovani fuori famiglia)

1. Al fine di prevenire condizioni di povertà ed esclusione sociale di coloro che al compimento della maggiore età vivano la propria vita fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria, nell'ambito della quota del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, viene riservato, in via sperimentale, un ammontare di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, per interventi, da effettuarsi anche in un numero limitato di ambiti territoriali, volti a permettere di completare il percorso di crescita verso l'autonomia garantendo la continuità dell'assistenza nei confronti degli interessati, sino al compimento del 21° anno d'età.
2. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono stabilite le modalità di attuazione di cui al comma 1.

MATTEDINI, FERRARA, AMATI, COCCINA, ALBANO
 FASIOLO
 Relazione Tecnica

L'emendamento ha la finalità di riservare in via sperimentale, per gli anni 2018-2020, una parte, pari a 5 milioni, della quota del Fondo per la lotta alla povertà attribuita agli Ambiti territoriali per il rafforzamento degli interventi e dei servizi per il contrasto alla povertà e all'esclusione, da dedicare a specifici interventi rivolti a prevenire condizioni di povertà ed esclusione sociale di coloro che al compimento della maggiore età vivano la propria vita fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria, garantendo la continuità dell'assistenza sino al compimento del 21° anno d'età. Trattasi di una platea ad elevatissimo rischio di povertà ed esclusione sociale, trovandosi improvvisamente in una situazione non protetta al compimento della maggiore età. La disposizione di riservare risorse a tali interventi, pertanto, è coerente con le finalità che regolano l'attribuzione agli Ambiti territoriali di una quota del fondo ai sensi dell'articolo 7, comma 2, nonché analoga a quanto stabilisce il comma 9 del medesimo articolo 7 in favore di persone in condizione di povertà estrema e senza dimora, che presentano analoga necessità di interventi e servizi specifici. L'emendamento non presenta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

31.0.5

Sangalli, Fattorini, Giannini, Lanzillotta, Micheloni, Tronti, Verducci

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Partecipazione italiana all'Expo Dubai 2020)


1. Per avviare la preparazione della partecipazione italiana ad Expo Dubai 2020 è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2018».

Conseguentemente alla tabella A del «Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale» apportare le seguenti variazioni:

2018: - 3.000.000;

2019: - 0;

2020: - 0.



31.0.6 (Tetto)

SANGALLI, FATTORINI, GIANNINI, LANZILLOTTA, MICHELONI, TRONTI,
VERDUCCI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Fondo per gli immobili demaniali assegnati ad organismi internazionali)

1. Per assicurare il tempestivo adempimento degli impegni internazionali derivanti dagli accordi di sede con le organizzazioni internazionali site in Italia, è istituito, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, un fondo con dotazione di euro 5 milioni per l'anno 2018, 10 milioni per l'anno 2019 e 20 milioni per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, per la partecipazione italiana alle spese di costruzione e di manutenzione di immobili di proprietà pubblica in uso alle predette organizzazioni internazionali».

Conseguentemente

alla tabella B del «Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale» apportare le seguenti variazioni:

2018: – 5.000.000;

2019: – 10.000.000;

2020: – 20.000.000.

A

~~32.0.11~~ 32.0.11 (7.2)

51

Art. ...

(Misure per l'efficientamento del Fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, per il sostegno all'export e all'internazionalizzazione del sistema produttivo)

1. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 16, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

1-*bis*. Al fine di garantire una più efficiente gestione delle risorse disponibili per l'operatività del Fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, il soggetto gestore provvede ad effettuare, con riferimento agli impegni assunti e a quelli da assumere annualmente, accantonamenti pari al costo atteso di mercato per la copertura dei rischi di variazione dei tassi di interesse e di cambio, nonché gli ulteriori accantonamenti necessari ai fini della copertura dei rischi di maggiori uscite di cassa almeno nel biennio successivo, connessi ad eventuali ulteriori variazioni dei predetti tassi, quantificati applicando la metodologia adottata dall'organo competente all'amministrazione del Fondo su proposta del soggetto gestore e approvata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico. Ai fini della definizione e della verifica della suddetta metodologia, il soggetto gestore del Fondo può conferire, con oneri a carico del Fondo, incarichi a soggetti di provata esperienza e capacità operativa.

b) l'articolo 17 è sostituito dal seguente:

“Articolo 17

(Operazioni e Piano previsionale dei fabbisogni finanziari)

1. Entro il 30 giugno di ciascun anno il CIPE, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico:

- a) stabilisce la tipologia e le caratteristiche delle operazioni di cui all'articolo 14, i criteri di priorità nell'utilizzo delle risorse del Fondo e la misura massima del contributo da destinare alle diverse tipologie di operazioni, tenendo conto delle risorse disponibili sulla base della metodologia di cui all'articolo 16, comma 1-*bis*, nonché delle caratteristiche dell'esportazione, del settore, del Paese di destinazione, della durata dell'intervento, degli impatti economici ed occupazionali in Italia;
- b) delibera il piano previsionale dei fabbisogni finanziari del Fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, per l'anno successivo, comprensivi degli accantonamenti volti ad assicurare la copertura dei rischi di ulteriori uscite di cassa, quantificati sulla base della metodologia di cui all'articolo 16, comma 1-*bis*.

c) all'articolo 14, comma 3 è abrogato il primo periodo.

2. Con la legge di approvazione del bilancio dello Stato si provvede al rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, tenuto conto del piano previsionale dei fabbisogni finanziari di cui al comma 1.”.

2. L'organo competente ad amministrare il fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, nonché il fondo rotativo di cui all'articolo 2 del decreto legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, è il Comitato agevolazioni, composto da due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico, di cui uno con funzioni di presidente, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, da un rappresentante del Ministero degli affari esteri e da un rappresentante designato dalle Regioni, nominati con decreto del Ministero dello sviluppo economico, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate competenze e funzionamento del predetto Comitato.

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 33.3 al DDL n. 2960****33.3**

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

All'articolo 33:

nella rubrica inserire in fine le seguenti parole: «e altre misure per potenziare i servizi per i cittadini e le imprese all'estero»;

dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato a bandire concorsi per titoli ed esami e conseguentemente ad assumere a tempo indeterminato fino a 75 dipendenti della terza area funzionale, posizione economica F1, ivi inclusa l'area della promozione culturale, per ciascuno degli anni 2018 e 2019. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 1.462.500 per l'anno 2018 e di euro 5.850.000 a decorrere dall'anno 2019».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 4 le parole da: «3.870.000 per l'anno 2018» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «5.332.500 per l'anno 2018, euro 9.797.400 per l'anno 2019, euro 9.876.348 per l'anno 2020, euro 9.956.875 per l'anno 2021, euro 10.039.012 per l'anno 2022, euro 10.122.793 per l'anno 2023, euro 10.208.249 per l'anno 2024, euro 10.295.414 per l'anno 2025; euro 10.384.322 per l'anno 2026, euro 10.475.008 a decorrere dall'anno 2027».

A handwritten signature consisting of the letters 'S' and 'I' in a stylized, cursive font, enclosed within a hand-drawn circle.

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 33.5 al DDL n. 2960****33.5 (testo 2)**

MICHELONI, SANGALLI, GIACOBBE, TURANO, DI BIAGIO, FAUSTO GUILHERME LONGO

Apportare le seguenti modificazioni:

Nella rubrica inserire infine le seguenti parole: "e altre misure per potenziare i servizi per i cittadini e le imprese all'estero";

dopo il comma 3, inserire il seguente: "3-bis. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato a bandire concorsi per titoli ed esami e conseguentemente ad assumere a tempo indeterminato fino a 75 dipendenti della terza area funzionale, posizione economica F1, ivi inclusa l'area della promozione cultura, per ciascuno degli anni 2018-2019 Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di Euro 1.462.500 per l'anno 2018 e di euro 5.850 000 a decorrere dall'anno 2019."

Conseguentemente all'articolo 33, comma 4, le parole da: "3.870.000 per l'anno 2018" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "5.332.500 per l'anno 2018, euro 9.797.400 per l'anno 2019, euro 9.876 348 per l'anno 2020, euro 9.956.875 per l'anno 2021, euro 10 039.012 per l'anno 2022, euro 10.122 793 per l'anno 2023, euro 10.208.249 per l'anno 2024, euro 10.295.414 per l'anno 2025, euro 10.384.322 per l'anno 2026, euro 10.475.008 a decorrere dall'anno 2027."

A large handwritten mark consisting of the letters 'SI' inside a circle, drawn with a thick black marker.



33.0.1 (testo 2)

MICHELONI, SANGALLI, GIACOBBE, TURANO, DI BIAGIO, FAUSTO GUILHERME
LONGO, LAI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

1. A favore degli italiani nel mondo e per rafforzare gli interessi italiani all'estero, sono autorizzati i seguenti interventi:

- a) la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2018 e 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, per la promozione della lingua e cultura italiana all'estero, con particolare riferimento al sostegno degli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all'estero;
- b) la spesa di 400.000 euro, per l'anno 2018, a favore del Consiglio generale degli italiani all'estero. All'articolo 19-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, la lettera e) è abrogata;
- c) la spesa di 100.000 euro, per l'anno 2018, a favore dei Comitati degli Italiani all'Estero;
- d) la spesa di 600.000 euro, a decorrere dal 2018, per adeguare le retribuzioni del personale di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, ai parametri di riferimento di cui all'articolo 157 del medesimo decreto;
- e) la spesa di 400.000 euro, a decorrere dall'anno 2018, a favore delle agenzie di stampa specializzate per gli italiani all'estero che abbiano svolto tale servizio per il Ministero degli affari e della cooperazione internazionale da almeno cinque anni;
- f) la spesa di 0,5 milioni di euro, per l'anno 2018, a integrazione della dotazione finanziaria per i contributi diretti in favore della stampa italiana all'estero di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63 convertito, con modificazioni dalla legge 16 luglio 2012, n. 103;
- g) la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2018 a favore delle Camere di Commercio italiane all'estero».

Conseguentemente alla tabella A voce: "Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale", apportare le seguenti variazioni:

2018: - 4.000.000

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «330 milioni» con le seguenti: «327,5 milioni».

A.S. 2960
Emendamento
Art. 34

34.0.8 (Testo 3)

PUGLISI, D'ADDA, DALLA ZUANNA, FASIOLO, FAVERO, FILIPPIN, LO GIUDICE, PADUA

Dopo l'articolo 34 inserire il seguente:

«Art. 34-bis

(Misure in favore di orfani di crimini domestici e femminicidio)

1. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-*sexies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato dall'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122, è incrementata di ulteriori 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Tale somma è destinata all'erogazione di borse di studio, spese mediche e assistenziali in favore degli orfani di **crimini domestici, orfani di madre a seguito del delitto di cui all'articolo 576 comma 1, numero 5.1) e di omicidio a seguito dei delitti di cui all'articolo 609-bis e 609-octies, nonché** al finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e di sostegno per l'inserimento dei medesimi nell'attività lavorativa. Almeno il 70 per cento di tale somma è destinato agli interventi in favore dei minori; la quota restante è destinata, ove ne ricorrano i presupposti, agli interventi in favore dei soggetti maggiorenni economicamente non autosufficienti.

2. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il Ministro dell'interno, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della salute, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse di cui al comma 1 e per l'accesso agli interventi mediante le stesse finanziati. Lo schema del regolamento di cui al presente comma, corredato di relazione tecnica, è trasmesso alle Camere per il parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario.

3. Il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti assume la denominazione di «Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani di crimini domestici e **orfani di femminicidio**».

Conseguentemente,

all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole. "di 250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019" con le seguenti "di **247,5 milioni** di euro per l'anno 2018, di **327,5 milioni** di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 330 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021."

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of a large capital letter 'R' followed by a long horizontal stroke.Faint, handwritten text in black ink, possibly a name or date, written vertically and partially obscured by a diagonal line.

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 36.14 al DDL n. 2960****36.14 (testo 2)**

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, PANIZZA, LANIECE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Allo scopo di assicurare il rispetto delle norme in materia di bilinguismo, al personale di cui all'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, è riservata un'aliquota di posti pari all'1 per cento, con arrotondamento all'unità superiore, del totale dei posti messi a concorso ai sensi del comma 1, per ciascun ruolo, dalle rispettive forze di polizia».

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «dell'attuazione del comma 1», con le seguenti: «dell'attuazione dei commi 1 e 1-bis».

A handwritten mark consisting of the letters 'SI' in a bold, sans-serif font, enclosed within a hand-drawn circle. The circle is slightly irregular and the letters are also hand-drawn.

Emendamento

All'articolo 36, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. All'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole "quattro-anni" sono sostituite dalle seguenti "due-anni";
- b) al comma 2, le parole "due-anni" sono sostituite dalle seguenti "un-anno".

36.1000

SI

Relazione illustrativa

La proposta normativa riduce il periodo di permanenza in sede richiesto dalla vigente normativa affinché il personale della Polizia di Stato possa presentare istanza di trasferimento presso una nuova sede di servizio, conferendo maggiore flessibilità all'attuale regolamentazione dei trasferimenti.

L'agevolazione degli spostamenti del predetto personale favorisce un costante e più frequente ricambio di professionalità sul territorio, necessario a fronteggiare le diverse esigenze di sicurezza che l'Amministrazione della Pubblica Sicurezza si trova a dover affrontare alla luce delle nuove ed eterogenee minacce, anche a sfondo terroristico, provenienti dal panorama internazionale.

L'intervento normativo, pertanto, contribuisce al potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia.

Relazione tecnica

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

[Handwritten signature]

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

[Handwritten initials]

POSITIVO

NEGATIVO

23 NOV. 2017

Il Ragioniere Generale dello Stato

[Handwritten signature]



All'articolo 36, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Al fine di rafforzare la sicurezza nei musei e negli altri istituti e luoghi della cultura dello Stato, il contingente di personale dell'Arma dei Carabinieri di cui all'articolo 827, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è incrementato, nell'ambito delle unità autorizzate per l'arma dei carabinieri di cui al comma 1 lettera a), di 40 unità in soprannumero rispetto all'organico. Conseguentemente, all'articolo 827, comma 1 del citato decreto sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il numero « 88 » è sostituito dal numero « 128 »;
- b) alla lettera e), il numero « 18 » è sostituito dal numero « 22 »;
- c) alla lettera f) il numero « 24 » è sostituito dal numero « 28 »;
- d) alla lettera g) il numero « 21 » è sostituito dal numero « 53 »."

IL GOVERNO

Relazione illustrativa

La norma è necessaria a consentire l'incremento del contingente del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, al fine di soddisfare le accresciute esigenze di sicurezza nei musei e negli altri istituti e luoghi della cultura dello Stato, con ulteriori riflessi anche a livello internazionale.

Relazione tecnica

La proposta non comporta nuovi oneri essendo effettuata nell'ambito dell'autorizzazione ad assumere nell'Arma dei Carabinieri, prevista dall'articolo 36, comma 1, lettera a) e la cui copertura finanziaria è indicata nello stesso articolo 36 al comma 3.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3 della legge 24 dicembre 2000, n. 196 ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

23 NOV. 2017



Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 38.1 al DDL n. 2960****38.1 (testo 2)**

SPILABOTTE

All'articolo 38, dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-*bis*. All'articolo 2190 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "3-*bis*. Ai fini del conseguimento dell'obiettivo della sostenibilità finanziaria perseguito attraverso lo sviluppo del piano industriale di cui al comma 1-*bis*, l'Agenzia, è autorizzata a prorogare, fino al 31 dicembre 2018, i contratti di cui all'articolo 143, comma 3, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, entro il limite stabilito ai sensi dell'articolo 1, comma 379, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 540.000 euro si provvede, per l'esercizio 2018, mediante la corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 616 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.».

A handwritten signature consisting of the letters 'S' and 'I' inside a hand-drawn circle.

1 K. V. A. M. 1
h. T. 3
38.0.21 (r.3)

AS 2960
RIFORMULAZIONE EM. 38.0.21

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 184, dopo il comma 5-bis, sono inseriti i seguenti:

"5-bis.1. Presso ciascun poligono militare delle Forze armate è tenuto, sotto la responsabilità del comandante, il registro delle attività a fuoco. Nel registro sono annotati, immediatamente dopo la conclusione di ciascuna attività:

a) l'arma o il sistema d'arma utilizzato;

b) il munizionamento utilizzato;

c) la data dello sparo e luoghi di partenza e di arrivo dei proiettili;

5-bis.2. Il registro di cui al precedente comma è conservato per almeno dieci anni dalla data dell'ultima annotazione. Lo stesso è esibito agli organi di Vigilanza e di controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, su richiesta degli stessi, per gli accertamenti di rispettiva competenza.

Vive / ~~5-bis.3. Entro 30 giorni dal termine del periodo esercitativo il direttore del poligono avvia le attività finalizzate al recupero dei residuati del munizionamento impiegato. Tali attività dovranno concludersi entro 180 giorni al fine di assicurare i successivi adempimenti previsti dagli articoli 1 e seguenti del DM 22 ottobre 2009";~~

b) all'articolo 241-bis, dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

"4-bis. Il comandante di ciascun poligono militare delle Forze armate adotta un piano di monitoraggio permanente sulle componenti di tutte le matrici ambientali in relazione alle attività svolte nel poligono, assumendo altresì le iniziative necessarie per l'estensione del monitoraggio, a cura degli organi competenti, anche alle aree limitrofe al poligono. Relativamente ai poligoni temporanei o semi permanenti il predetto piano è limitato al periodo di utilizzo da parte delle Forze armate.

4-ter. Il comandante del poligono predispone semestralmente, per ciascuna tipologia di esercitazione o sperimentazione da eseguire nell'area del poligono militare delle Forze armate, un documento indicante le attività previste, le modalità operative di tempo e di luogo e gli altri elementi rilevanti ai fini della tutela dell'ambiente e della salute.

4-quater. Il comandante del poligono militare delle Forze armate trasmette il documento di cui al precedente comma 4-ter alla Regione in cui ha sede il poligono. Lo stesso documento è messo a disposizione dell'ARPA e dei Comuni competenti per territorio.

4-quinquies. Le Regioni in cui hanno sede poligoni militari delle Forze armate istituiscono un Osservatorio ambientale regionale sui poligoni militari, nell'ambito dei sistemi informativi ambientali regionali afferenti alla rete informativa nazionale ambientale (SINANET) di cui all'articolo 11 della legge 28 giugno 2016, n. 132. Ad esso il comandante del poligono militare, entro trenta giorni dal termine del periodo esercitativo, trasmette le risultanze del piano di monitoraggio ambientale di cui al comma 4-bis. L'Osservatorio è incardinato presso i sistemi informativi regionali ambientali afferenti alla rete SINANET in collegamento con il Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016 n. 132. Le forme di collaborazione tra il predetto Osservatorio e il Ministero della Difesa saranno disciplinate da appositi protocolli.

4-sexies. Con le modalità previste dall'articolo 184, comma 5-bis del presente decreto sono disciplinate, nel rispetto dei principi di cui alla parte VI, Titolo 11, del presente decreto, le procedure applicabili al verificarsi, nei poligoni militari delle Forze armate, di un evento in relazione al quale esiste il pericolo imminente di un danno ambientale.

4-septies. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro della salute è stabilito il periodo massimo di utilizzo annuale dei poligoni militari delle Forze armate per le esercitazioni e le sperimentazioni.

4-octies. Ferme restando le competenze di cui all'articolo 9 del decreto ministeriale 22 ottobre 2009, l'ISPRA provvede alle attività di vigilanza sul rispetto della normativa sui rifiuti avvalendosi delle ARPA secondo le modalità definite con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

~~4-nonies. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della difesa, sono determinati annualmente gli oneri, a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Con decreto del Ministro della Difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono determinati annualmente gli oneri, a carico del Ministero della Difesa, relativi alle attività di cui agli articoli 184, comma 5-bis.3 e 241-bis, commi 4-bis e 4-octies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152".~~

c) all'articolo 258, dopo il comma 5-ter, è inserito il seguente:

"5-quater. In caso di violazione di uno o più degli obblighi previsti dall'articolo 184, commi 5-bis.1 e 5-bis.2, e dall'articolo 241-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater, del presente decreto, il comandante del poligono militare delle Forze armate è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da tremila euro a dieci mila euro. In caso di violazione reiterata dei predetti obblighi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a ventimila euro".

Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «di 250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «di 240 milioni di euro per l'anno 2018 e di 320 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019».

fatto 30 4 (?) *Amorata*
riformulato 5

Mostra rif. normativi

Proposta di modifica n. 39.5 al DDL n. 2960

39.5 (testo 3)

MARCUCCI, ELENA FERRARA, FASIOLO, IDEM, PUGLISI, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. All'articolo 22, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, al primo periodo, le parole: "fino al 31 dicembre 2018," sono soppresse e le parole: "per una durata non superiore a 9 mesi, entro i limiti di spesa di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018," sono sostituite dalle seguenti: "per una durata massima di 24 mesi, entro il limite di spesa di 200.000 euro annui".»

SI

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 39.25 al DDL n. 2960****39.25 (testo 3)**

ELENA FERRARA, MARCUCCI, DI GIORGI, FASIOLO, IDEM, PUGLISI, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI

Dopo il comma 9, inserire i seguenti:

«9-bis. Adecorrere dall'anno 2018, agli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita di libri al dettaglio in esercizi specializzati con codice ATECO principale 4761 è riconosciuto, nel limite di spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2018 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, un credito di imposta parametrato agli importi pagati quali IMU, TASI e TARI conferimento ai locali dove si svolge la medesima attività di vendita di libri al dettaglio, nonché alle eventuali spese di locazione. Il credito di imposta di cui al presente comma è stabilito nella misura massima di 20.000 euro per gli esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite e di 10.000 euro per gli altri esercenti.

9-ter. Gli esercizi di cui al comma 9-bis possono accedere al credito d'imposta nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis". Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia.

9-quater. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni applicative dei commi 9-bis e 9-ter, anche con riferimento al monitoraggio ed al rispetto dei limiti di spesa ivi previsti».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, apportare le seguenti variazioni:

2018:-4.000.000;

2019:-5.000.000;


2020:-5.000.000.

A handwritten mark consisting of the letters 'SI' enclosed within a hand-drawn circle.

A.S. 2960

Emendamento 39.43 (TESTO 2)


ART.39


COMAROLI, ARRIGONI, CROSIO, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO,
DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

H-bis.) **Al fine di sostenere l'Ente nazionale sordi, di cui alla legge 12 maggio 1942 n. 889, è autorizzata la spesa di un milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.**

Conseguentemente all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «di 330 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «di 329 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 330 milioni di euro a decorrere dal 2021».



Mostra rif. normativi

Proposta di modifica n. 39.54 al DDL n. 2960

39.54 (testo 2)

Marcucci, Di Giorgi, Cantini, Panizza, GRANAIOLA

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per il sostegno di manifestazioni carnevalesche, in coerenza con quanto previsto all'articolo 4-ter del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112».

Conseguentemente, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate le necessarie modificazioni al decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 27 luglio 2017, recante: «Criteri e modalità per l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 161», ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, si provvede a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo, di cui di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163».

A large, hand-drawn circle containing the letters 'SI' in a simple, bold font. The circle is drawn with a thick black line, and the letters are also drawn with a thick black line.

39.68 (TENO 2)

Zavoli, Maturani, Astorre, Parente, Pagliari, BONFRISCO, DE PETRIS

Dopo il comma 13, aggiungere seguente:

«13-bis. È autorizzata la spesa di 350.000 euro per ciascuno degli **anni 2019 e 2020** per il finanziamento dell'istituzione culturale denominata *Accademia Vivarium novum*, con sede in Frascati. Il contributo di cui al presente comma è finalizzato a garantire il funzionamento e a sostenere le attività di ricerca, di formazione e di divulgazione nel campo delle discipline umanistiche dell'istituzione, di rilevante interesse pubblico. L'Accademia trasmette al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sull'utilizzo dei contributi pubblici ricevuti, con specifico riferimento ai contributi statali e al perseguimento delle finalità di cui al presente comma. Entro il 15 febbraio di ciascun anno, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca trasmettono la relazione di cui al secondo periodo alle Camere».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole "di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019" con le seguenti: "**329,65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020** e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021".

SI

Tenò 2

39.72

AS 2960

EMENDAMENTO 39.72 (testo2)

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Art. 39

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

«13-bis. Al fine di sostenere e incentivare le attività e i servizi in favore di non vedenti, ipovedenti e dislessici, al Centro internazionale del libro parlato di Feltre è assegnato un contributo straordinario di 250.000 euro per ciascuno degli anni ~~2018~~, 2019 e 2020.»

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

~~██████████~~

2019: - 250.000

2020: - 250.000

Bellet
Bisinella
Munerato

Giovanni
Petro

R. S.

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 39.73 al DDL n. 2960****39.73 (testo 2)**

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Al fine di assicurarne la gestione e la manutenzione, al Cimitero monumentale delle vittime del Vajont, dichiarato Monumento nazionale dal decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 2003, è assegnato un contributo di euro 50.000 per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020.

Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

A handwritten mark consisting of the letters 'SI' in a bold, sans-serif font, enclosed within a hand-drawn circle. The circle is slightly irregular and the letters are also hand-drawn.

EMENDAMENTO 39.75 (TESTO 2)

ART. 39

Barani

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

«13-bis. Al fine di tutelare e rivalutare il patrimonio culturale delle aree colpite dagli eventi alluvionali del 25 ottobre 2011, è autorizzata la spesa di 400 mila euro, per ciascuno degli anni 2019 e 2020, per la ristrutturazione della Chiesa di San Tommaso Becket, sita in Aulla (MS);

13-ter. Al fine di tutelare e rivalutare il patrimonio culturale delle aree colpite dagli eventi alluvionali del 25 ottobre 2011, è autorizzata la spesa di 250 mila euro, per ciascuno degli anni 2019 e 2020, per la ristrutturazione della Chiesa di San Michele, sita in Villafranca in Lunigiana (MS)».

Conseguentemente all'articolo 92 le parole "di 330 milioni di euro annui" sono sostituite dalle seguenti: "329,35 per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021"

A handwritten signature consisting of the letters 'SI' inside a hand-drawn circle.

39.76 (~~testo 2~~) (TESTO 3)

Azzollini, Mandelli, Ceroni, Boccardi, Comaroli, Arrigoni

Dopo il comma 13 è aggiunto il seguente:

«14. È concesso per l'anno 2019 un contributo dell'importo di 1.000.000 euro in favore della Lega del Filo d'oro».

*Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole "di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019" con le seguenti: **"di 249 milioni di euro per l'anno 2019 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020"**.*

SI

39.79 (~~testo 2~~) (TESTO 3)

Sposetti, Pagliari, Santini, Russo, Cucca, Moscardelli, Scalia

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. In occasione del sessantesimo anno dalla scomparsa di Don Luigi Sturzo e del centenario della fondazione del Partito Popolare italiano, è autorizzata la spesa di euro **300 mila euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019**, a favore dell'Istituto Luigi Sturzo ai fini del programma straordinario di inventariazione, digitalizzazione e diffusione degli archivi librari, oltreché la promozione di ricerche e convegni da svolgere nei luoghi più significativi della storia e della tradizione cattolico-popolare.

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole "di 250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019" con le seguenti: "**di 249,7 milioni di euro per l'anno 2018, di 329,7 milioni di euro l'anno 2019** e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020".

SI

39.81 (Tetto 2)

Azzollini, Mandelli, Boccardi, Ceroni

Dopo il comma 13, aggiungere, in fine il seguente:

«13-bis. Al fine di favorire la diffusione della cultura storico-scientifica e promuovere la conservazione e valorizzazione del patrimonio bibliografico e archivistico di particolare interesse storico è riconosciuto un contributo pari a 200.000 euro annui, per ciascuno degli anni 2019 e 2020, in favore dell'Accademia Nazionale delle Scienze detta dei XL, ente morale di alta cultura con sede a Roma, fondata nel 1782 e poi eretta ente morale autonomo con Regio Decreto 8 giugno 1936, n. 1275, iscritta nel registro delle persone giuridiche della Prefettura di Roma n. 361 1986, allo scopo di sostenere il perseguimento dei fini istituzionali dell'Accademia stessa».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole "di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019" con le seguenti: "di 329,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021".

SI

39.82 (T E N ° 2)

Mandelli, Azzollini, Boccardi, Ceroni

Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:

«13-bis. All'articolo 1, comma 420, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "e 2018", sono sostituite dalle seguenti: ", 2018 e 2019"».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole "di 330 milioni di euro annui" con le seguenti: "**329 milioni di euro per l'anno 2019 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020**".

SI

Emendamento all'articolo 39

Dopo il comma 2, inserire il seguente: "2-bis. Al fine di accelerare la realizzazione degli interventi inclusi nel piano strategico di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, finalizzati al rilancio economico-sociale e alla riqualificazione ambientale e urbanistica dei comuni interessati dal piano di gestione del sito Unesco "Aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata" al comma 5-ter dell'articolo 2 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole "31 gennaio 2019" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2019";
- b) le parole: "Dal 1° gennaio 2018" sono sostituite dalla seguente: "Successivamente";
- c) le parole: "il Direttore generale di progetto e le competenze ad esso attribuite" sono sostituite dalle seguenti: "le funzioni attribuite al Direttore generale di progetto";
- d) le parole: "confluiscono nella" sono sostituite dalle seguenti: "rientrano nelle competenze della";
- e) l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: "Il Direttore generale di progetto, per la progettazione, la realizzazione e la gestione degli interventi di cui all'articolo 1, commi 4 e 6, del decreto legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, nonché per l'ulteriore sviluppo del piano strategico, attiva, su deliberazione del Comitato di gestione, un apposito Contratto istituzionale di sviluppo stipulato ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e dell'articolo 7, comma 1, del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91"

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La misura mira ad accelerare e favorire il completamento delle azioni e degli interventi del Grande Progetto Pompei, sia nell'area archeologica - dove si sono già raggiunti risultati eccellenti negli ultimi anni - sia nelle zone contermini. A tal fine, per un verso, si assicura una prosecuzione del Direttore del Grande Progetto, del vice direttore vicario e dell'Unità Grande Pompei per l'intero arco del 2019. Conseguentemente, non si prevede più una confluenza di tali strutture nella Soprintendenza (oggi Parco archeologico) di Pompei, ma semplicemente un rientro nella gestione ordinaria del sito. Per altro verso, viene previsto che il Direttore generale del Grande progetto, dal 2018, possa attivare un apposito Contratto istituzionale di sviluppo, così da garantire la realizzazione degli interventi relativi alle aree esterne al sito. Si tratta di una soluzione che ha già dato ottimi esiti a Taranto e a Matera e che consentirà quindi un più efficace utilizzo delle risorse.

RELAZIONE TECNICA

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'estensione dal 31 gennaio al 31 dicembre 2019 del Direttore del Grande Progetto, del vice direttore vicario e dell'Unità Grande Pompei non determina oneri, in quanto la misura già prevedeva originariamente copertura per l'intero anno 2019, per un importo pari a 900.000 euro.

39.1000

51

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 190, ha avuto esito

[Handwritten signature]

POSITIVO

[] NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

23 NOV. 2017

[Handwritten signature]



Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

1. Al fine della conservazione e della informatizzazione degli archivi dei movimenti politici e organismi di rappresentanza dei lavoratori, è istituito presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo un apposito Fondo con dotazione di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2018. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede, quanto a 500 mila euro annui, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 349, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e, quanto a 500 mila euro annui, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 354 del suddetto articolo».

Sposetti 39.0.17 Testo 2

SI

EMENDAMENTO 39.0.19 (TESTO 3)

ART. 39

MILO, BARANI, LANGELLA, AMORUSO, COMPAGNONE, D'ANNA, FALANGA, GAMBARO, IURLARO, EVA LONGO, MAZZONI, PAGNONCELLI, SCAVONE, VERDINI

Dopo l'articolo, aggiungere i seguenti:

«Art. 39-bis.

1. All'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"I-bis: E' assegnato un contributo di 500 mila euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 a favore della Fondazione Teatro Donizetti di Bergamo per la realizzazione del Festival Donizetti Opera."

2. Al fine di tutelarne il valore culturale ed artistico, è assegnato un contributo di 100 mila euro per l'anno 2018 e di 400 mila euro per l'anno 2019, a favore dell'abbazia complesso e sede del museo di San Caprasio di Aulla (MS)».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole "di 250 mila euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019" con le seguenti: "di 249,4 milioni di euro per l'anno 2018, di **329,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020** e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021".

SI

39.0.20 (~~testo 2~~) (Testo 3)

Russo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Trieste capitale europea della scienza 2020).

1. A decorrere dall'anno 2018 e per il triennio 2018-2020, alla Fondazione Internazionale Trieste per il Progresso e la libertà delle Scienze (FIT) è attribuito un finanziamento, pari a 400.000 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, per la realizzazione del progetto ESOF2020Trieste.

2. Ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1, pari a 400.000 euro per il 2018, 400.000 euro per il 2019 e 400.000 euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo integrativo speciale per la ricerca, di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 19 ottobre 1999, n. 370.».

SI

Mostra rif. normativi

Proposta di modifica n. 40.20 al DDL n. 2960

40.20

IDEM, ELENA FERRARA, MARCUCCI, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI

Al comma 3, lettera d), sostituire la parola: «purché» con la seguente: «ovvero».

SI

40.24 (testo 3)

AIELLO, DALLA TOR, VICECONTE

Dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:

«5-bis. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 123), è aggiunto il seguente: "123-bis. Servizi di carattere sportivo resi dalle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal Coni nei confronti di chi pratica l'attività sportiva a titolo occasionale o continuativo in impianti gestiti da tali società";

5-ter. La disposizione di cui al comma 5-bis si applica a decorrere dal 1° gennaio 2019».

Conseguentemente, all'articolo 92 sostituire le parole: "di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019" con le seguenti: "di 327,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019".

SI

Riformulazione 40.39 (testo 3)

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

“11-bis. Al fine di assicurare il regolare svolgimento delle competizioni sportive, le società organizzatrici possono effettuare i servizi finalizzati al controllo dei titoli di accesso, all'instradamento degli spettatori e alla verifica dei regolamenti d'uso degli impianti, anche assumendo assistenti di stadio, in possesso dei prescritti requisiti, con contratti di lavoro intermittente, stipulati in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, secondo periodo, e comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Fermo restando quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di personale addetto agli impianti sportivi, con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite modalità semplificate di comunicazione alle prefetture dei dati identificativi del personale addetto a tali attività.”.

SI

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 40.55 al DDL n. 2960****40.55 (testo 3)**

FALANGA, BARANI, MILO

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«È istituito presso il Coni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, il "Registro Nazionale degli Agenti Sportivi", al quale deve essere iscritto, dietro pagamento di un'imposta di bollo annuale di 250,00 euro, chi in forza di un incarico redatto in forma scritta mette in relazione due o più soggetti operanti nell'ambito di una disciplina sportiva riconosciuta dal Coni ai fini della conclusione di un contratto di prestazione sportiva di natura professionistica, del trasferimento di siffatta prestazione o del tesseramento presso una federazione sportiva professionistica. Può iscriversi al suddetto registro il cittadino italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea, nel pieno godimento dei diritti civili, che non abbia riportato condanne per delitti non colposi nell'ultimo quinquennio, in possesso del diploma di scuola media superiore o equipollente, che supera una prova abilitativa diretta ad accertarne l'idoneità. E fatta salva la validità dei pregressi titoli abilitativi rilasciati prima del 31 marzo 2015. Agli atleti e alle società è vietato avvalersi di soggetti non iscritti nel Registro pena la nullità dei contratti, fatte salve le competenze professionali riconosciute per legge. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Coni, sono definiti: le modalità di svolgimento delle prove abilitative; la composizione e le funzioni delle commissioni giudicatrici; le modalità di tenuta del Registro; gli obblighi di aggiornamento; i parametri di determinazione dei compensi. Il Coni, con regolamento da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina i casi di incompatibilità, fissando il consequenziale regime sanzionatorio sportivo».



A.S. 2960

Emendamento

Art. 40



Emendamento 40.04 (Testo 3)

SAGGESE

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

ART. 40-bis

(Misure urgenti per la realizzazione della Universiade 2019)

1. Al fine di assicurare la realizzazione della Universiade 2019, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi, d'intesa con il Presidente della Regione Campania, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un commissario straordinario, scelto tra i prefetti da collocare fuori ruolo, il quale opera in via esclusiva con il compito di provvedere all'attuazione del piano di interventi volti alla progettazione e realizzazione di lavori e all'acquisizione di servizi e beni, anche per eventi strettamente connessi allo svolgimento della manifestazione sportiva. Al commissario non spettano compensi, gettoni di presenza e indennità comunque denominati. Gli eventuali rimborsi spese sono posti a carico delle somme già stanziare per il finanziamento della manifestazione.

2. Il commissario subentra ai soggetti istituiti, ivi compresa l'ARU, che può previa intesa svolgere attività di supporto tecnico, per definire, coordinare e realizzare le attività necessarie per la Universiade 2019; allo scopo può stipulare accordi e convenzioni anche con società a partecipazione interamente pubblica, nonché con il CUSI. Nei termini e con le modalità di cui al comma 2 dell'art. 61 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96, il commissario predispose il piano degli interventi, tenendo conto dei progetti e degli interventi già approvati dagli enti interessati e dalla FISU e lo trasmette alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio per lo sport, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, alla Regione Campania e al Presidente dell'ANAC. Per l'approvazione dei progetti degli interventi previsti nel piano, entro trenta giorni dalla sua trasmissione il commissario convoca, nei termini e con le modalità di cui al comma 3 dell'art. 61 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96, una o più conferenze di servizi. Eventuali modifiche e/o integrazioni del piano successive alla convocazione della conferenza di servizi sono trasmesse, senza indugio, dal commissario agli stessi soggetti e sottoposte entro dieci giorni da detta trasmissione alla medesima conferenza di servizi. Il commissario approva il piano degli interventi nei modi stabiliti dal comma 4 dell'art. 61 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96.

3. Sentito il Presidente della Regione Campania, il commissario può esercitare i poteri di cui al comma 5 dell'art. 61 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96.

4. La consegna delle opere previste nel piano degli interventi deve avvenire entro il termine del 30 aprile 2019 e si applicano i commi 6 e 7 dell'art. 61 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96.

5. Per la realizzazione degli interventi di propria competenza, il Commissario svolge le funzioni di stazione appaltante, anche avvalendosi della centrale acquisti interna della Regione Campania e/o del Provveditorato interregionale di Campania, Molise, Puglia e Basilicata del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti alle Opere Pubbliche delle

medesime regioni. I rapporti tra il Commissario straordinario e la centrale acquisti e/o i Provveditorati alle Opere Pubbliche sono regolati da apposita convenzione. Il commissario assicura la realizzazione degli interventi di cui al comma 1. A tale scopo è costituita una cabina di coordinamento, della quale fanno parte il Presidente del Consiglio dei Ministri e per esso dal Ministro per lo Sport, che la presiede, il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno, il Commissario, il Presidente della Regione Campania, il Sindaco del Comune di Napoli, il Presidente della Fisu, il Presidente del Cusi, il Presidente del CONI, il Presidente dell'ANAC.

6. E' in facoltà del commissario (i) fare applicazione del comma 8 dell'art. 61 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96, con la specifica che il limite delle risorse disponibili è elevato fino a 800.000 euro; (ii) operare le riduzioni dei termini come stabilite dalle seguenti disposizioni del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50: art. 60; art. 61; art. 62; art. 74; art. 79; (iii) ridurre fino ad un terzo i termini stabiliti dalle seguenti disposizioni del d.lgs. 18 aprile n. 50: art. 97; art. 183; art. 188; art. 189; (iv) ridurre fino a dieci giorni, in conformità alla Dir. 2007/66/CE, il termine dell'art. 32 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50. E' altresì in facoltà del commissario, per gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture relativi agli interventi attuativi del piano, fare ricorso all'articolo 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; in questo caso, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, l'invito, contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione, è rivolto ad almeno cinque operatori economici. Nel caso degli appalti pubblici di lavori l'invito è rivolto, anche sulla base del progetto definitivo, ad almeno cinque operatori economici, ove esistenti, iscritti negli elenchi delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo di cui ai commi 52 e seguenti dell'art. 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, se istituiti. I lavori, i servizi e le forniture vengono affidati sulla base della valutazione delle offerte effettuata da una commissione giudicatrice costituita secondo le modalità stabilite dall'articolo 216, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Per gli interventi ricompresi nel piano si applica l'articolo 30 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le modalità e gli interventi oggetto delle verifiche ai sensi dell'articolo 30 sono disciplinati con accordo tra il commissario e il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione. L'accordo disciplina anche le modalità di comunicazione preventiva delle deroghe attivate ai sensi del precedente comma

7. Per le finalità del presente articolo, l'Unità Operativa Speciale di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, opera fino alla completa esecuzione dei contratti e comunque non oltre il termine del 31 dicembre 2019. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. Si applicano i commi 9, 10 e 11 dell'art. 61 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96, con la specifica che la relazione commissariale, che deve avere cadenza semestrale, è trasmessa anche alla Regione Campania. Il commissario, quale stazione appaltante, ha i poteri e le facoltà di cui al comma 24 dell'art. 61 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96. Trovano altresì applicazione i commi 25 e 27 dell'art. 61 del medesimo decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96, con la specifica che alla Regione Veneto è sostituita la Regione Campania.

9. Il prefetto di Napoli assicura lo svolgimento, in forma integrata e coordinata, di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici nonché nelle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche comunque connessi allo svolgimento della Univergiade 2019. Il prefetto, nello svolgimento delle verifiche di cui al precedente periodo, finalizzate al rilascio dell'informazione antimafia per qualunque valore dei contratti e per qualunque importo delle erogazioni o provvidenze, conformandosi alle linee guida adottate dal Comitato di cui all'art. 203 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, può derogare alle disposizioni del Libro II del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni.

10. Per le finalità di cui al comma 10 il prefetto di Napoli si avvale della sezione specializzata del Comitato di cui all'art. 203 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, istituita ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 2, del decreto legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito con modificazioni con legge 6 febbraio 2014, n. 6.

12. Presso il Dipartimento della pubblica sicurezza è istituito un Gruppo interforze centrale, a carattere permanente, per lo svolgimento di attività di monitoraggio, raccolta e analisi delle informazioni antimafia nonché per il supporto specialistico all'attività di prevenzione amministrativa dei Prefetti anche in relazione alla realizzazione di opere di massimo rilievo e al verificarsi di qualsivoglia emergenza che ne giustifichi l'intervento. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della difesa, è definita la composizione del Gruppo interforze centrale, nell'ambito delle risorse umane finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Il gruppo si articola in una o più sezioni specializzate, una delle quali è dedicata alle attività connesse all'organizzazione delle Universiadi 2019, che operano in stretto raccordo con le rispettive sezioni specializzate del Comitato di coordinamento di cui all'articolo 203 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

13. Con decreto del Capo della Polizia sono definite, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, le funzioni e la composizione delle singole sezioni specializzate di cui si compone il Gruppo.

14. A partire dalla entrata in vigore della presente disposizione sono abrogati l'articolo 16, comma 3, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile, convertito con modificazioni dalla legge 24/06/2009, n. 77, l'articolo 3-quinquies, comma 3, del decreto legge 25 settembre 2009, n. 135, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee, convertito con modificazioni dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, l'articolo 2-bis, comma 3 del decreto legge 10 dicembre 2013, n. 136, recante disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate, convertito con modificazioni dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6 e i comma 5 dell'articolo 30 del decreto legge D.L. 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Le funzioni dei gruppi istituiti ai sensi delle disposizioni abrogate sono svolte dal gruppo interforze centrale di cui al comma 11. I riferimenti ai gruppi abrogati ovunque presenti si intendono riferiti al gruppo interforze centrale di cui al comma 11.

15. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 100.000 per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2018: - 100.000;

2019: - 100.000;

2020: - 0.

41.55 testo 2

“Le tariffe massime delle strutture che erogano assistenza ospedaliera per acuti, assistenza ospedaliera di riabilitazione e di lungodegenza post acuzie e di assistenza specialistica ambulatoriale di cui al dm 18 ottobre 2012, nonché le tariffe delle prestazioni relative all'assistenza protesica di cui all'articolo 2, comma 380, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, continuano ad applicarsi fino all'adozione del decreto ministeriale di cui all'articolo 64, comma 2, del dpcm 12 gennaio 2017 da emanare entro il 28 febbraio 2018”.

A handwritten number '51' is enclosed within a hand-drawn circle.

41.69 (testo **3**)

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11.bis Al fine di valorizzare la qualità delle prestazioni degli IRCCS di diritto pubblico e di diritto privato accreditati, le regioni procedono alla rivalutazione del fabbisogno di prestazioni assicurate dai predetti istituti, ivi ricomprendendo quanto specificatamente previsto dall'articolo 1, comma 574 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, fermo restando il rispetto della normativa vigente con riferimento ai rapporti con le strutture pubbliche e private accreditate e nel rispetto dei vincoli finanziari vigenti, anche in materia di tetti di spesa.

(SI)

Mostra rif. normativi

Proposta di modifica n. 41.0.23 al DDL n. 2960

41.0.23

COMAROLI

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

(Edilizia sanitaria)

1. All'articolo 1, comma 310, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, le parole: "decorsi diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "decorsi trenta mesi";

b) al secondo periodo, le parole: "entro ventiquattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro trentasei mesi", e le parole: "entro nove mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro diciotto mesi"».

A large, hand-drawn circle containing the letters 'SI' in a bold, handwritten font. The 'S' is on the left and the 'I' is on the right, both slightly slanted.

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 41.0.26 al DDL n. 2960****41.0.26 (testo 2)**

Padua, De Biasi, Mattesini, Manassero, Maturani, Bianco, Silvestro, PAGLIARI

*Dopo articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 41-bis.**

(Istituzione del Registro e della Rete nazionale delle talassemie e emoglobinopatie)

1. Ai fini del miglioramento della diagnosi, della prevenzione, della cura e della ricerca della talassemia e delle emoglobinopatie, il Ministro della salute, con proprio decreto da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, istituisce, presso registro nazionale delle talassemie e delle emoglobinopatie. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro sessanta giorni dall'istituzione del predetto registro, raccolgono e trasmettono i dati epidemiologici, nonché le altre informazioni utili, a propria disposizione.

2. Per gli stessi fini di cui al comma 1, il Ministro della salute, con proprio decreto da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, istituisce la rete nazionale della talassemia e delle emoglobinopatie, di cui fanno parte i centri di cura e le reti regionali già esistenti, ed adotta linee guida specifiche per la corretta applicazioni dei protocolli terapeutici e dei percorsi di assistenza.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è autorizzata la spesa, per il triennio 2016 - 2018, di euro 100.000 all'anno.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107».



✓ Padova (PADUA)
(TESTO 2)
41.0.26 ~~(TESTO 3)~~ coordinato


«Art. 41-bis.

(Istituzione della Rete nazionale della talassemia e delle emoglobinopatie)

1. Il Ministro della salute, con proprio decreto da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce la Rete nazionale della talassemia e delle emoglobinopatie, di cui fanno parte i centri di cura e le reti regionali già esistenti, ed adotta linee guida specifiche per la corretta applicazione dei protocolli terapeutici e dei percorsi di assistenza.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 100.000 euro annui, per il triennio 2018-2020.

Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: "di 250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019" con le seguenti: "di 249,9 milioni di euro per l'anno 2018, di 329,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021".



SI

41.0.28-29 (testo 3)

Dopo l'articolo 41 è inserito il seguente:
Art. 41 bis

(Organizzazione e funzionamento dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali)

1. Al fine di consentire il corretto svolgimento delle molteplici funzioni istituzionalmente demandate in base alla normativa vigente all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 1, commi 573 e 587 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dall'articolo 1, comma 579, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; e dall'articolo 3 della legge 8 marzo 2017, n. 24, la dotazione organica dell'Agenzia è determinata nel numero di 146 unità, di cui 17 con qualifica dirigenziale.
2. Per il biennio 2018-2019, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno di personale l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) può bandire, in deroga alle procedure di mobilità di cui all'articolo 30, comma del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché di ogni altra procedura per l'assorbimento del personale in esubero dalle amministrazioni pubbliche e nel limite dei posti disponibili nella propria dotazione organica, procedure concorsuali, per esami, per assunzioni a tempo indeterminato di 100 unità di personale, di cui, 10 dirigenti di Area III, 80 categoria D a posizione economica base, 7 categoria C posizione economica base e 3 categoria B posizione economica base, con una riserva di posti non superiore al 50 per cento per il personale non di ruolo, di qualifica non dirigenziale, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, prestò servizio, con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di lavoro flessibile, ivi compresi i contratti di collaborazione coordinata e continuativa da almeno tre anni, presso l'Agenzia stessa.
3. L'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) può prorogare, senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato e fino al completamento delle procedure concorsuali di cui al comma 2, in relazione al proprio effettivo fabbisogno, i contratti di collaborazione di cui al comma 2 in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a euro 2.372.168 per l'anno 2018 e pari a euro 4.740.379 a decorrere dall'anno 2019, si provvede utilizzando l'integrazione al finanziamento di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, come sostituito dall'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 19 febbraio 2001, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2001, n. 129, derivante dai contributi di cui all'articolo 2, comma 358, della legge 27 dicembre 2007, n. 244, integralmente devoluti al bilancio dell'Agenzia. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal presente articolo pari a euro 1.186.000 per l'anno 2018 e 2.370.000 a decorrere dall'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.
5. L'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) adegua alle disposizioni di cui alla presente legge il proprio Statuto e il Regolamento sul funzionamento degli organi, sull'organizzazione dei servizi, sull'ordinamento del personale e sulla gestione amministrativa contabile dell'Agenzia deliberato dal Consiglio di Amministrazione ed approvato con decreto del 23 settembre 2013 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e finanze, e tutti atti connessi e consequenziali».

41.0.28 (testo 3) -MANDELLI

9

alle di autorità
Ministero e Governatori

41.0.52 (testo 2)

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

~~MANDELLI~~
~~D'AMBROSIO~~
~~LETTIERI~~
~~AZZOLLINI~~
~~BOCCARDI~~
~~CERONI~~

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 41--bis.

Le società di capitali, le società cooperative a responsabilità limitata e le società di persone, titolari di farmacia privata, con capitale maggioritario di soci non farmacisti, versano all'Ente nazionale di Previdenza e Assistenza Farmacisti (ENPAF) un contributo pari allo 0,5 per cento sul fatturato netto Iva. Il contributo è versato all'ENPAF annualmente entro il 30 settembre dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio»

L'anno al

(avviso 24.0.5)

BARANI
BIOLEONI
ROMANO
LONICCE



Fulvio Longo +
Chiancinetti
De Petris
Ripanda Romano

41.0.53 (TESTO 3)

Bonfrisco

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

(Contributo in favore della ricerca)

1. Al fine di sostenere l'attività di ricerca sul genoma del pancreas alla Fondazione Italiana Onlus – per la Ricerca sulle Malattie del Pancreas è attribuito un contributo di 500 mila euro per l'anno 2019.».

Conseguentemente all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «249,5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dal 2020».

SI

Mostra rif. normativi

Proposta di modifica n. 41.0.76 al DDL n. 2960

41.0.76

Margiotta, PAGLIARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

(Edilizia sanitaria)

2. All'articolo 1, comma 310, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche

a) al primo periodo, le parole «decorsi diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «decorsi trenta mesi»;

b) al secondo periodo, le parole "entro ventiquattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro trentasei mesi", e le parole "entro nove mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro diciotto mesi"».



51

Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Al fine di dare competa attuazione al processo di liberalizzazione di cui all'articolo 1, commi 57 e 58, della legge 4 agosto 2017, n. 124 e di assicurare, a decorrere dall'anno 2018, l'effettività dei risparmi di spesa da esso derivanti, nonché l'efficiente svolgimento del servizio di notificazioni a mezzo posta, a tutela della funzionalità dell'amministrazione giudiziaria e della finanza pubblica, all'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il comma 97 sono inseriti i seguenti:

«97-bis. Alla legge 20 novembre 1982, n. 890, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti:

“Il servizio deve essere erogato da operatori postali in possesso della licenza di cui all'articolo 5, comma 2, secondo periodo del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 e deve rispettare gli obblighi di qualità minima stabiliti dalla legge 4 agosto 2017, n. 124 e dai successivi atti di regolamentazione.

La gestione dei pieghi, degli avvisi di ricevimento e delle comunicazioni connesse di cui agli articoli 7 e 8 deve essere effettuata da un unico operatore.”;

b) all'articolo 2 le parole: “al modello prestabilito dall'Amministrazione postale” sono sostituite dalle seguenti: “al modello approvato dall'Autorità di Regolamentazione del settore postale, sentito il Ministero della Giustizia”;

c) all'articolo 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma le parole: “dell'ufficio postale” sono sostituite dalle seguenti: “del punto di accettazione dell'operatore postale”;

2) al secondo comma le parole: “all'ufficio postale” sono sostituite dalle seguenti: “del punto di accettazione dell'operatore postale”;

3) al terzo comma le parole: “dall'Amministrazione postale” sono sostituite dalle seguenti: “ai sensi del precedente articolo 2”;

4) al quarto comma le parole da: “; per le notificazioni in materia penale” a: “si riferisce” sono sostituite dalle seguenti: “. Per le notificazioni in materia penale e per quelle in materia civile e amministrativa, effettuate in corso di procedimento, sull'avviso di ricevimento e sul piego devono essere indicati come mittenti, con indicazione dei relativi indirizzi, ivi compreso l'indirizzo di posta elettronica certificata ove il mittente sia obbligato per legge a dotarsene, la parte istante o il suo procuratore o l'ufficio giudiziario a seconda di chi abbia fatto richiesta della notificazione all'ufficiale giudiziario. In ogni caso il mittente che non sia gravato dall'obbligo di cui al periodo precedente può sempre indicare un indirizzo di posta elettronica certificata ai fini della trasmissione della copia dell'avviso di ricevimento ai sensi dell'articolo 6”;

5) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:

“E' facoltà dell'operatore postale richiedere una nuova compilazione dell'avviso o il riconfezionamento del piego che risultino effettuati in modo non conforme alla modulistica di cui all'articolo 2. Nel caso in cui il mittente non provveda, l'operatore può rifiutare l'esecuzione del servizio”;

6) Al quinto comma sostituire le parole: “all'ufficio postale di partenza” con le seguenti: “al punto di accettazione dell'operatore postale”;

d) all'articolo 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al terzo comma aggiungere, in fine, le seguenti parole: “, fermi restando gli effetti di quest'ultima per il notificante al compimento delle formalità a lui direttamente imposte dalle vigenti disposizioni”;

2) al quarto comma le parole: “dal bollo apposto” sono sostituite dalle seguenti: “da quanto attestato”;

e) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

“ART 6. Lo smarrimento dell'avviso di ricevimento non dà diritto ad alcuna indennità. Quando il mittente ha indicato un indirizzo di posta elettronica certificata, l'operatore forma una copia per immagine su supporto analogico dell'avviso di ricevimento secondo le modalità prescritte dall'art. 22 del d.lgs. del 7 marzo 2005, n.82, e provvede, entro due giorni dalla consegna del piego al destinatario, a trasmettere con modalità telematiche la copia dell'avviso al mittente. In alternativa, l'avviso di ricevimento può essere originato direttamente in formato elettronico ai sensi dell'articolo 21 del decreto 82/2005. L'originale dell'avviso di ricevimento trasmesso in copia è conservato presso l'operatore postale, dove il mittente può ritirarlo. Il duplicato dell'avviso di ricevimento può essere rilasciato in formato cartaceo o, su richiesta, elettronico nel rispetto delle disposizioni vigenti. Per ogni piego smarrito, l'operatore postale incaricato corrisponde un indennizzo pari a dieci volte il prezzo corrisposto”;

f) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

“Art. 7. – L'operatore postale consegna il piego nelle mani proprie del destinatario, anche se dichiarato fallito.

Se la consegna non può essere fatta personalmente al destinatario, il piego è consegnato, nel luogo indicato sulla busta che contiene l'atto da notificare, a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con lui ovvero addetta alla casa ovvero al servizio del destinatario, purché il consegnatario non sia persona manifestamente affetta da malattia mentale o abbia età inferiore a quattordici anni. In mancanza delle persone su indicate, il piego può essere consegnato al portiere dello stabile ovvero a persona che, vincolata da rapporto di lavoro continuativo, è comunque tenuta alla distribuzione della posta al destinatario.

L'avviso di ricevimento ed i documenti attestanti la consegna debbono essere sottoscritti dalla persona alla quale è consegnato il piego e, quando la consegna sia effettuata a persona diversa dal destinatario, la firma deve essere seguita, su entrambi i documenti summenzionati, dalla specificazione della qualità rivestita dal consegnatario, con l'aggiunta, se trattasi di familiare, dell'indicazione di convivente anche se temporaneo.

Se il destinatario o le persone alle quali può farsi la consegna rifiutano di firmare l'avviso di ricevimento pur ricevendo il piego, ovvero se il destinatario rifiuta il piego stesso o di firmare documenti attestanti la consegna, il che equivale a rifiuto del piego, l'operatore postale ne fa menzione sull'avviso di ricevimento indicando, se si tratti di persona diversa dal destinatario, il nome ed il cognome della persona che rifiuta di firmare nonché la sua qualità; appone, quindi, la data e la propria firma sull'avviso di ricevimento che è subito restituito al mittente in raccomandazione, unitamente al piego nel caso di rifiuto del destinatario di riceverlo. Analogamente, la prova della consegna è fornita dall'addetto alla notifica nel caso di impossibilità o impedimento determinati da analfabetismo, incapacità fisica alla sottoscrizione.”;

g) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

“Art. 8. – Se le persone abilitate a ricevere il piego, in luogo del destinatario, rifiutano di riceverlo, ovvero se l'operatore postale non può recapitarlo per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, il piego è depositato lo stesso giorno, presso un punto di deposito più vicino al destinatario.

Per il ritiro degli atti l'operatore postale di riferimento deve assicurare un numero congruo di uffici o centri secondo criteri e tipologie definite dall'Autorità di Regolamentazione del settore postale, tenuto conto delle esigenze di riservatezza, sicurezza, riconoscibilità ed accessibilità richieste dalla natura del servizio.

In ogni caso, deve essere assicurata la diretta supervisione e responsabilità dell'operatore postale, presso gli uffici o i centri sopra citati, in relazione alla custodia ed alle altre attività funzionali al ritiro degli invii.

Del tentativo di notifica del piego e del suo deposito è data notizia al destinatario, a cura dell'operatore postale, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che, in caso di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta d'ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda. L'avviso deve contenere l'indicazione del soggetto che ha richiesto la notifica e del suo eventuale difensore, dell'ufficiale giudiziario al quale la notifica è stata richiesta e del numero di registro cronologico corrispondente, della data di deposito e dell'indirizzo del punto di deposito, nonché l'espresso invito al destinatario a provvedere al ricevimento del piego a lui destinato mediante ritiro dello stesso entro il termine massimo di sei mesi, con l'avvertimento che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al periodo precedente e che, decorso inutilmente anche il predetto termine di sei mesi, l'atto sarà restituito al mittente.

La notificazione si ha per eseguita dalla data del ritiro del piego, se anteriore al decorso del termine di dieci giorni di cui al quarto comma. In tal caso, l'impiegato del punto di deposito lo dichiara sull'avviso di ricevimento che, datato e firmato dal destinatario o dal suo incaricato che ne ha curato il ritiro, è, entro due giorni lavorativi, spedito al mittente in raccomandazione.

Trascorsi, invece, i dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al quarto comma senza che il destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro, l'avviso di ricevimento è, entro due giorni lavorativi, spedito al mittente in raccomandazione con annotazione in calce, sottoscritta dall'operatore postale, della data dell'avvenuto deposito e dei motivi che l'hanno determinato, dell'indicazione 'atto non ritirato entro il termine di dieci giorni' e della data di restituzione. Trascorsi sei mesi dalla data in cui il piego è stato depositato, il piego stesso è restituito al mittente in raccomandazione con annotazione in calce, sottoscritta dall'operatore postale, della data dell'avvenuto deposito e dei motivi che l'hanno determinato, dell'indicazione 'non ritirato entro il termine di sei mesi' e della data di restituzione. Qualora la data delle eseguite formalità manchi sull'avviso di ricevimento o sia, comunque, incerta, la notificazione si ha per eseguita alla data risultante da quanto riportato sull'avviso stesso.

Fermi i termini sopra indicati, l'operatore postale può consentire al destinatario di effettuare il ritiro digitale dell'atto non recapitato assicurando l'identificazione del consegnatario ed il rilascio da parte di quest'ultimo di un documento informatico recante una firma equipollente a quella autografa”;

h) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

“Art. 9. – Sono restituiti al mittente in raccomandazione e con indicazione del motivo del mancato recapito gli invii che non possono essere consegnati per i seguenti motivi: destinatario sconosciuto, trasferito, irreperibile, deceduto, indirizzo inesatto, indirizzo insufficiente, indirizzo inesistente”;

i) l'articolo 11 è abrogato;

l) all'articolo 12 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma 1, le parole: “3 febbraio 1993, n. 29” sono sostituite dalle seguenti: “30 marzo 2001, n. 165,”;

2) il secondo e terzo comma sono abrogati;

m) dopo l'articolo 16 è inserito il seguente:

“Art. 16-bis. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si applicano le disposizioni internazionali vigenti tra gli Stati.”.

97-ter. Ai fini delle notificazioni a mezzo posta, qualunque riferimento della legislazione vigente all'ufficio postale per mezzo del quale è effettuata la spedizione si intende riferito al "punto di accettazione" e all'ufficio postale preposto alla consegna si intende riferito al "punto di deposito".

97-quater. All'articolo 18 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 è inserito, in fine, il seguente periodo: "Le persone addette ai servizi di notificazione a mezzo posta sono considerate pubblici ufficiali a tutti gli effetti.". Conseguentemente, alla rubrica aggiungere, in fine, le parole: "e persone addette ai servizi di notificazione a mezzo posta".

97-quinques. Le disposizioni di cui ai commi da *97-bis* a *97-quater* del presente articolo si applicano a decorrere dall'entrata in vigore del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico che disciplina le procedure per il rilascio delle licenze di cui all'articolo 5, comma 2, secondo periodo del decreto legislativo 22 luglio 1999, n.261."».

Mostra rif. normativi

Proposta di modifica n. 42.0.3 al DDL n. 2960

42.0.3 (testo 2)

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI

All'articolo 42 aggiungere il seguente:

(Proroga termine spese funzionamento uffici giudiziari)

All'articolo 21-*quinquies* del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 1, le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018»;

al comma 3, le parole: «e del 20 per cento per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «, del 20 per cento per l'anno 2016, del 15 per cento per l'anno 2017 e del 10 per cento per l'anno 2018»

A handwritten mark consisting of the letters 'SI' inside a hand-drawn circle, indicating approval or agreement.

Em. 42.0.11 (testo 2)

AS 2960

Dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

«ART. 42-BIS

I. Ai consiglieri di Stato di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, spetta il rimborso delle spese, ai sensi della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modifiche e integrazioni o, a scelta dell'interessato, l'indennità di trasferta, ai sensi dell'articolo 3, comma 79, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modifiche e integrazioni, a titolo risarcitorio indennitario, in relazione al mantenimento della residenza nel territorio della Provincia di Bolzano.

Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: "250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui", con le seguenti: «249,55 milioni di euro per l'anno 2018 e di 329,55 milioni di euro annui»

SEN. ZELLER

SEN. BERGER

A handwritten signature consisting of the letters 'SI' enclosed within a hand-drawn circle.

44.0.1 (testo2)

VICECONTE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:



«Art. 44-bis

(Personale alle dipendenze del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale)

1. All'articolo 7 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. Alle dipendenze del Garante nazionale, che si avvale delle strutture e delle risorse messe a disposizione dal Ministro della giustizia, è istituito un ufficio nel numero massimo di 25 unità di personale, di cui almeno 20 dello stesso Ministero e, in posizione di comando, non più di 2 unità del Ministero dell'Interno e non più di 3 unità degli enti del servizio sanitario nazionale, che conservano il trattamento economico in godimento, limitatamente alle voci fisse e continuative, con oneri a carico delle amministrazioni di provenienza sia in ragione degli emolumenti di carattere fondamentale che per gli emolumenti accessori di carattere fisso e continuativo. Gli altri oneri relativi al trattamento accessorio sono posti a carico del Ministero della giustizia. Il predetto personale sarà scelto in funzione delle conoscenze acquisite negli ambiti di competenza del Garante. La struttura e la composizione dell'Ufficio sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro della Giustizia, il Ministro dell'Interno e il mef”.

b) il comma 5-bis è sostituito dal seguente:

"5-bis. Per il funzionamento del Garante nazionale è autorizzata la spesa di euro 200.000 per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e di euro 300.000 annui a decorrere dall'anno 2018".

2. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1, lettera a), è adottato entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Agli oneri di cui al comma 1, lettera b), pari a 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

45.2 Testo 3

Mandelli

All'articolo 45, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

2-bis. Al medesimo fine di cui al comma 2, all'articolo 9 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 4, primo periodo, la parola "50" è sostituita dalla seguente: "75";
- b) al comma 4, il secondo periodo è soppresso;

SI

Dopo l'articolo 46 aggiungere il seguente:

Art. 46-bis

(Determinazione del numero dei notai e misure di semplificazione per la trasmissione degli atti agli archivi notarili)

1. Al fine di migliorare la gestione dell'Amministrazione degli Archivi notarili, **contenere le spese nonché mantenere l'equilibrio previdenziale dell'ente Cassa del Notariato**, alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 4, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. La tabella che determina il numero e la residenza dei notai dovrà, udite le Corti d'Appello e i Consigli notarili, essere rivista ogni sette anni, sulla base dei criteri indicati al comma 1 e tenuto anche conto della variazione statistica tendenziale del numero e della tipologia degli atti ricevuti o autenticati dai notai, e potrà essere modificata parzialmente anche entro un termine più breve, quando ne sia dimostrata l'opportunità.»;
- b) all'articolo 65, dopo l'ultimo comma, sono aggiunti i seguenti commi:

“A decorrere dalla data stabilita con il decreto di cui al nono comma, il notaio trasmette in via telematica all'Ufficio centrale degli archivi notarili, in formato digitale, per l'inserimento nell'archivio centrale informatico, la copia mensile dei repertori, di cui al comma 1, nonché la copia trimestrale del registro somme e valori, ovvero la certificazione negativa, ed ogni altra documentazione connessa ed esegue i versamenti ai quali è tenuto, a mezzo degli archivi notarili distrettuali, su conto corrente postale gestito dall'Ufficio Centrale.

L'Amministrazione degli archivi notarili versa, nei termini previsti per gli archivi notarili distrettuali dalla normativa vigente, le somme riscosse per conto del Consiglio nazionale del notariato e della Cassa nazionale del notariato, trattenendo un aggio nella misura del due per cento.

Il controllo della liquidazione delle tasse e dei contributi e degli importi versati dai notai e l'applicazione e la riscossione delle sanzioni previste per tardivo o mancato pagamento spetta all'archivio notarile distrettuale.

I dati estratti dalle copie dei repertori tenuti nell'archivio centrale informatico, sostituiscono l'indice delle parti intervenute negli atti, previsto dall'articolo 114.

L'Amministrazione degli archivi notarili provvede alla dematerializzazione delle copie mensili di cui al presente articolo conservate su supporto cartaceo dagli archivi notarili.

Con uno o più decreti del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentiti il Consiglio nazionale del notariato, il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia Digitale, sono determinate, nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le norme di attuazione delle disposizioni che riguardano le modalità di formazione e trasmissione telematica delle copie di cui al quarto comma, i versamenti di cui al quarto e quinto comma, la conservazione, la ricerca e la consultazione dei documenti e dei dati inseriti nell'archivio centrale informatico. Sono, altresì, stabilite le date di entrata in vigore delle predette disposizioni e le date della cessazione dell'obbligo di eseguire i corrispondenti adempimenti presso gli archivi notarili distrettuali.”.

(51)

16

46.0.23 (testo2)

Dopo l'articolo 46 aggiungere il seguente:

Art. 46-bis

(Misure per la riqualificazione dei contabili e degli assistenti informatici e linguistici)

1. All'articolo 21-quater, comma 1, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole "e di ufficiale giudiziario" sono sostituite dalle seguenti: ", di ufficiale giudiziario, di contabile, di assistente informatico e di assistente linguistico";
- b) le parole "di funzionario giudiziario e di funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP)" sono sostituite dalle seguenti: "di funzionario giudiziario, di funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP), di funzionario contabile, di funzionario informatico e di funzionario linguistico".

SI

17

Mostra rif. normativi

Proposta di modifica n. 47.20 al DDL n. 2960

47.20

RICCHIUTI

Al comma 1, capoverso «Art. 13», al comma 5 dopo le parole: «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,», aggiungere le seguenti: «di concerto con il Ministero dello sviluppo economico,».



47.0.10 (TESTO 2)

Stefano, Uras, Bertuzzi, Dalla Tor

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 47-bis.

(Disciplina dell'attività di enoturismo).

1. Con il termine "enoturismo" si intendono tutte le attività di conoscenza del vino espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni vinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell'ambito delle cantine.

2. Allo svolgimento dell'attività enoturistica si applicano le disposizioni fiscali di cui all'articolo della legge 30 dicembre 1991, n. 413. Il regime forfettario dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 5, comma 2, della legge n. 413 del 1991 si applica solo per i produttori agricoli di cui agli articoli 295 e seguenti della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per esercizio dell'attività enoturistica.

4. L'attività enoturistica è esercitata, previa presentazione al Comune di competenza, della segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.), ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in conformità alle normative regionali, sulla base dei requisiti e degli standard disciplinati dal decreto di cui al comma 3.»

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole "di 330 milioni di euro annui" con le seguenti: "di 328,1 milioni di euro per l'anno 2019 e di 328,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020".

SI

48.0.44 (testo ³)
BIANCONI, VICECONTE

SI

Dopo l'articolo, inserire seguente:

«Art. 48-bis.

1. Al fine di assicurare la realizzazione di interventi urgenti diretti a fronteggiare le emergenze nel settore avicolo, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Fondo per l'emergenza avicola, con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2018 e 5 milioni di euro per l'anno 2019, per le seguenti finalità:

a) interventi per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 Marzo 2004, n. 102 a favore delle imprese agricole operanti nel settore avicolo che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, la cui attività è limitata o impedita dalle prescrizioni sanitarie adottate per impedire la diffusione della malattia;

b) rafforzamento del sistema di sorveglianza e prevenzione dell'influenza aviaria.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è finanziato, per la finalità di cui alla lettera a), nella misura di 5 milioni di euro per l'anno 2018 mediante corrispondente riduzione del capitolo 7810 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali recante "razionalizzazione degli interventi nei settori agricole, agroalimentare, agroindustriale e forestale" di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 499 e 5 milioni di euro per l'anno 2019 mediante corrispondente riduzione alla Tabella A, voce "Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali" e per la finalità di cui alla lettera b), nella misura di 10 **milioni di euro** per l'anno 2018 mediante utilizzo delle risorse destinate realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 34 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro della Salute, di concerto con politiche agricole alimentari e forestali, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di attuazione, le modalità di accesso al Fondo, nonché le priorità di intervento che devono tener conto della densità degli allevamenti avicoli sul territorio.

4. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9, le parole: "e alle aziende avicole a carattere non commerciale che allevano fino ad un numero massimo di 250 capi" sono sostituite dalle seguenti: "e alle aziende avicole a carattere non commerciale che allevano un numero di capi superiore a 50".

48.0.63 (testo 2)

AS 2960

Dopo l'articolo 48, inserire il seguente:

Art. 48-bis
(Apicoltura in aree montane)

1. Al fine di promuovere l'apicoltura quale strumento di tutela della biodiversità e dell'ecosistema e di integrazione di reddito nelle aree montane, si stabilisce che non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche i proventi dell'apicoltura condotta da apicoltori con meno di 20 alveari e ricadenti nei comuni classificati montani.

Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: "330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019", con le seguenti: «328,16 milioni di euro annui per l'anno 2019 e di 328,92 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.»

Berger, Zeller, Palermo, Panizza, Laniece, Orellana, D'adda, Conte, Comaroli, Angioni, Mussini, Dalla For, Pezzopane, Spilabotte, De Poli, Maurizio Romani, Fasiolo, Gambaro, Favero, Puppato, Liuzzi, Lai, Zin, Pagliari, Mastrangeli, Idem, Stefano Esposito, Dalla Zuanna, Cirinna', De Biasi, De Petris, Del Barba, Zizza

SI

Mostra rif. normativi

Proposta di modifica n. 49.1 al DDL n. 2960

49.1

Orellana, Laniece, Fausto Guilherme Longo, Bencini, Anitori, DE PIETRO, URAS

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole: «Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali», inserire le seguenti: «, e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare»;*

b) *dopo le parole: «è adottato», inserire le seguenti: «, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge».*

SI

URAS, LAI, VALIANI, CALIO
(TITO 2)

TOMENEG
COMMA 4

49.0.5-
Santini

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

«Art. 49-bis.

(Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente – ARERA)

1. Al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale, adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa comunitaria, superando così le procedure di infrazione già avviate con conseguenti benefici economici a favore degli Enti Locali interessati da dette procedure, sono attribuite all'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico, come ridenominata ai sensi del comma 2, con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, le seguenti funzioni di regolazione e controllo, in particolare in materia di:

a) emanazione di direttive per la separazione contabile e amministrativa della gestione, la valutazione dei costi delle singole prestazioni anche ai fini della corretta disaggregazione per funzioni, per area geografica e per categorie di utenze, e definizione di indici di valutazione dell'efficienza e dell'economicità delle gestioni a fronte dei servizi resi;

b) definizione dei livelli di qualità dei servizi, sentite le regioni, i gestori e le associazioni dei consumatori, nonché vigilanza sulle modalità di erogazione dei servizi;

c) diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza;

d) tutela dei diritti degli utenti anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentati dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati;

e) definizione di schemi tipo dei contratti di servizio di cui all'articolo 203 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

f) predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";

g) fissazione dei criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento;

h) approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento;

i) verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi;

l) formulazione di proposte relativamente alle attività comprese nel sistema integrato di gestione dei rifiuti da assoggettare a regime di concessione o autorizzazione in relazione alle condizioni di concorrenza dei mercati;

m) formulazione di proposte di revisione della disciplina vigente segnalandone altresì i casi di gravi inadempienze e di non corretta applicazione;

n) predisposizione di una relazione annuale al Parlamento sull'attività svolta.

2. La denominazione "Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico" è mutata, ovunque compaia, in "Autorità di regolazione per energia e reti e ambiente" (ARERA). I componenti di detta Autorità sono cinque, compreso Presidente, e sono nominati, ai sensi dell'articolo 2, commi 7 e 8, della legge 14 novembre 1995, n. 481, su proposta del Ministro dello Sviluppo economico d'intesa con il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del Mare. Conseguentemente, la lettera c), del comma 1, dell'articolo 23 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è soppressa.

3. All'onere derivante dal funzionamento dell'Autorità, di regolazione per energia, reti e ambiente, in relazione ai compiti di regolazione e controllo in materia di gestione dei rifiuti di cui al comma 1, si provvede mediante un contributo di importo non superiore all'uno per mille dei ricavi dell'ultimo esercizio versato dai soggetti esercenti il servizio di gestione dei rifiuti medesimi, ai sensi dell'articolo 2, comma 38, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni, e dell'articolo 1, comma 68-bis, della legge 3 dicembre 2005, n. 266. In ragione delle nuove competenze attribuite all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente ai sensi del comma I, la pianta organica dell'Autorità è incrementata in misura di 25 unità di ruolo da reperire in coerenza con l'articolo 22 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, di cui almeno il 50 per cento delle unità individuate utilizzando le graduatorie in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione relative a selezioni pubbliche indette dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico.

4. ~~Il decreto di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è adottato sentita l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente.~~

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate, a carico del bilancio dello Stato».



Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 49-bis.

(Disposizioni in materia di Autorità di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. Al fine di garantire l'effettiva copertura delle funzioni assegnate alle Autorità di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e il corretto funzionamento dei loro organi, le risorse assegnate a valere sui pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare sono incrementate di **5 milioni** di euro annui a decorrere dall'anno 2018.
2. Al fine di supportare Roma Capitale nelle funzioni di valorizzazione dei beni ambientali e fluviali di cui al decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 161, con particolare riferimento alla riduzione del rischio idrologico nel bacino del fiume Tevere, l'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale è autorizzata, nell'anno 2018 e in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 36 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato un contingente di unità di personale nel limite di spesa di 2 milioni di euro annui. A tal fine è autorizzata la spesa di **2 milioni** di euro a decorrere dall'anno 2018.
3. Al fine di consentire all'Autorità di Bacino nazionale dei fiumi Liri Garigliano e Volturno all'Autorità di Distretto dell'Appennino Meridionale e del fiume Po e di adeguare la propria struttura organizzativa per far fronte ai compiti straordinari previsti dall'articolo 63, comma 11 del decreto legislativo n. 152 del 2006, per l'implementazione e l'estensione all'intero distretto dei servizi modellistici per il monitoraggio ambientale, per la previsione e la gestione delle piene e delle magre nonché per l'adeguamento della sede di Parma alla nuova dotazione organica prevista e l'allestimento di adeguate sedi attrezzate (Milano, Torino, Bologna, Rovigo, Pesaro) sul territorio del distretto idrografico, è assegnato uno stanziamento di **7 milioni** di euro a decorrere dall'anno 2018.
4. Al personale delle Autorità di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 a far data dall'inquadramento nelle dotazioni organiche approvate con il d.p.c.m. previsto dall'articolo 63, comma 4 del medesimo decreto legislativo continua ad applicarsi, nelle more della sottoscrizione del nuovo Contratto Collettivo Nazionale del Comparto delle Funzioni Centrali, il trattamento giuridico ed economico del Contratto Collettivo Nazionale Regioni – Enti locali».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: "250 milioni di euro" con le seguenti: "236 milioni di euro" e le parole: "330 milioni di euro" con le seguenti: "316 milioni di euro a decorrere dal 2019"

Mostra rif. normativi

Proposta di modifica n. 52.0.29 al DDL n. 2960

52.0.29 (testo 2)

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 52-bis.

1. Il comma 15-bis dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:
"15-bis. Al fine di sostenere l'occupazione, il rinnovamento e l'aggiornamento professionale degli organici dell'impresa o dell'agenzia fornitrice di manodopera, l'Autorità di Sistema può destinare una quota, comunque non eccedente il 15 per cento delle entrate proprie derivanti dalle tasse a carico delle merci sbarcate ed imbarcate, al finanziamento nella formazione, del ricollocamento del personale, ivi incluso il reimpiego del personale inidoneo totalmente o parzialmente allo svolgimento di operazioni e servizi portuali in altre mansioni, e delle misure di incentivazione al pensionamento dei lavoratori dell'impresa o dell'agenzia di cui al presente articolo. Al fine di evitare grave pregiudizio all'operatività del porto, le Autorità di Sistema portuale possono finanziare interventi finalizzati a ristabilire gli equilibri patrimoniali dell'impresa o dell'agenzia fornitrice di manodopera nell'ambito di piani di risanamento approvati dall'Autorità stessa."».



52.0.33 **(TESTO 2)**

Filippi, Borioli, Cantini, Stefano Esposito, Margiotta, Orru', Ranucci

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 52-bis-

1. Al fine di ottemperare al disposto dell'azione 6.4 del Piano Strategico Nazionale della Portualità e della Logistica, recepito nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 agosto 2015, il contributo di cui all'articolo 2, comma 244, della legge 24 ottobre 2007, n. 144, è incrementato **di 0,5 milione di euro per l'anno 2018 e di 1 milione di euro per l'anno 2019** senza obbligo di cofinanziamento a carico del Soggetto attuatore unico di cui all'articolo 61-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Il Ministero delle infrastrutture e trasporti stipula con il Soggetto attuatore unico apposito atto convenzionale per disciplinare l'utilizzo dei fondi».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole "di 250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019" con le seguenti: "**di 249,5 milioni di euro per l'anno 2018, di 329 milioni di euro per l'anno 2019** e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020".

SI

52.0.38 (testo **3**)

Giovanni Mauro

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 52-bis.

(Disposizioni per la tutela ambientale e la valorizzazione del territorio)

1. Al fine di favorire la diffusione della cultura scientifica, promuovere un turismo eco-sostenibile e la conservazione e il recupero ambientale del paesaggio pedemontano del Gran Sasso a seguito degli eventi sismici verificatisi negli anni 2009 e 2016, nonché al fine di rilanciare l'economia dei Comuni attribuiti al cratere sismico, è riconosciuto un contributo pari a 1 milione di euro per l'anno **2019**, in favore della "Fondazione Gran Sasso d'Italia" per la realizzazione del Parco faunistico localizzato in Casale San Nicola, comune di Isola del Gran Sasso (Teramo), tenendo conto degli studi fattibilità condotti dalla Fondazione Gran Sasso d'Italia.»

Conseguentemente all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «329 milioni di euro per l'anno 2019 e 330 milioni di euro annui a decorrere dal 2020».

S

[XML \(8KB\)](#)[ePub](#)

Proposta di modifica n. 52.0.42 al DDL n. 2960

[Versione per la stampa](#)[Mostra rif. normativi](#)**52.0.42**

Saggese, Lucia ESPOSITO

*Dopo l'articolo, inserire la seguente:***«Art. 52-bis.***(Disposizioni in materia di incentivi per le fonti rinnovabili)*

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 149, le parole: "entro il 31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2018";

b) al comma 151, come modificato dall'articolo 57-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50; convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: "entro il 31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2018"».

A handwritten mark consisting of the letters 'SI' inside a hand-drawn circle, positioned centrally on the page.

"Art. 52 bis

1. *Allo scopo di consentire prontamente l'avvio di urgenti misure organizzative per fronteggiare il fenomeno migratorio attraverso la programmazione delle attività di soccorso in mare e le connesse generali misure di controllo, anche ai fini del perseguimento di obiettivi di razionalizzazione e maggiore efficienza dei servizi, ferme restando le dotazioni organiche di cui all'art. 815, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, all'articolo 585, del medesimo decreto la lettera h) è così sostituita: "h) per l'anno 2016 e per l'anno 2017: 67.650.788,29;" e dopo la lettera h) è aggiunta la seguente "h-bis) a decorrere dall'anno 2018: 69.597.638,29." A tale scopo è autorizzata la spesa di 1.946.850 a decorrere dall'anno 2018.*

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti variazioni:

2018 : -1.946.850
2019: - 1.946.850-
2020: -1.946.850

52.0.1000

57

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera, alla luce delle molteplici attribuzioni conferite dall'Ordinamento, è una componente ad elevata connotazione specialistica, che oltre a svolgere la funzione di Autorità marittima ai sensi del codice della navigazione, opera per la sicurezza e la tutela di beni collettivi essenziali.

Infatti, lo stesso, è organismo nazionale titolare della funzione per il coordinamento generale dei servizi di soccorso marittimo (affidategli dalla Convenzione di Amburgo¹) ed è responsabile per l'esercizio delle funzioni di ricerca e salvataggio in mare², di disciplina, monitoraggio e controllo del traffico navale, di sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo, della direzione degli ambiti portuali per i profili di sicurezza, di tutela dell'ecosistema marino e costiero e delle risorse ittiche, nonché delle relative attività di vigilanza e controllo, ai sensi del codice della navigazione e delle altre leggi speciali, svolte in dipendenza funzionale da una pluralità di Dicasteri (MIT, MATTM e MIPAF).

Tali funzioni sono assicurate attraverso una complessa ed articolata organizzazione territoriale coordinata dal Comando generale del Corpo.

La sempre più alta e crescente minaccia terroristica (vedasi innalzamento dell'assetto security nei porti nella scorsa estate) nonché la crescente pressione migratoria del nord africa, che non accenna a diminuire, concretizza una crescente esigenza di controllo ai fini della sicurezza e salvaguardia della vita umana in mare, dei beni e delle persone.

Nell'ambito delle misure di *spending review* del Ministero della Difesa, l'articolo 1, comma 373, della "legge di stabilità per il 2015", ha integrato l'articolo 584 del codice dell'ordinamento militare, rubricato "Riduzione di oneri per le Forze armate", introducendo il comma 3-bis, norma che insiste sfavorevolmente sull'articolo 585 "Oneri per le consistenze dei volontari del Corpo delle capitanerie di porto". Infatti, la novella opera una decurtazione di 4 milioni di euro degli oneri per gli arruolamenti del personale militare del Corpo delle Capitanerie di Porto, dall'anno 2018, facendo gravare l'onere di un taglio di spesa solo figurativamente sulla "Difesa", in quanto l'effettività del disposto è a carico del bilancio del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti.

¹ articolo 3, comma 1, lettera a) del Decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662

² ai sensi degli articoli 69, 70 e 830 del Codice della Navigazione



Tale provvedimento di riduzione dello stanziamento, si aggiunge a quelli attuati in precedenti legislature per complessivi 18 milioni e contribuisce ad erodere gli stanziamenti a disposizione nell'anno 2018 necessari per assicurare il completo reclutamento della dotazione organica nel ruolo dei graduati, causando così una "vacanza organica" nel predetto ruolo di circa 470 unità.

Pertanto, qualora non si adottino provvedimenti correttivi, la predetta disposizione avrà, giocoforza, riflessi negativi sull'efficacia del Corpo durante il prossimo anno, tenuto anche conto del permanere della situazione emergenziale derivante dal flusso migratorio in atto che, come noto, impegna massivamente il Corpo delle Capitanerie.

Quindi, al fine di soddisfare le connesse sempre crescenti esigenze operative nonché di consolidare nella collettività la necessaria percezione di sicurezza si rende necessario adeguare strutturalmente la componente "operativa" in termini di risorse umane nei ruoli dei volontari in servizio permanente.

RELAZIONE TECNICA

La disposizione in esame prevede la modifica dell'articolo 585 al codice dell'ordinamento militare (COM - decreto legislativo n. 66/2010), come di seguito specificato:

Tenuto conto delle finalità di cui al presente emendamento, l'articolo in esame, ferme restando le dotazioni organiche di cui all'articolo 815 del COM, incrementa gli oneri previsti dall'articolo 585 del citato COM, utili per definire la consistenza dei volontari in servizio permanente nonché in ferma o in rafferma, secondo gli importi indicati e determina l'ammontare della copertura degli oneri derivanti dal presente provvedimento.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito




POSITIVO

NEGATIVO

Il Regionale Generale dello Stato



23 MAR 2017





52.0.1000

2/2

A.S. 2690 – legge di bilancio
Emendamenti governativi MIUR

(1)

Articolo 54

Al comma 2, sostituire le parole "in deroga ai requisiti professionali previsti" con le seguenti: "in mancanza del requisito culturale di cui alla Tabella B allegata al CCNL 29.11.2007 e successive modifiche e integrazioni".

54.1000

Relazione illustrativa

L'emendamento si propone l'obiettivo di chiarire nel modo tecnicamente più corretto ed univocamente il contenuto della deroga alla disciplina generale per l'ammissione al concorso per DSGA. In considerazione della disciplina vigente che regola la materia, appare più esatto riferirsi, anziché ai requisiti professionali, al "requisito culturale" di cui alla Tabella B allegata al CCNL 29.11.2007 e successive modifiche e integrazioni, che attualmente richiede il possesso di uno specifico titolo accademico (diploma di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, sociali o amministrative, economia e commercio o diplomi di laurea specialistica (LS) 22, 64, 71, 84, 90 e 91 o lauree magistrali (LM) corrispondenti a quelle specialistiche ai sensi della tabella allegata al D.L. 9 luglio 2009).

Relazione tecnica

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che si limita a precisare i corretti termini della deroga ai requisiti di accesso al profilo di DSGA, senza incidere in alcun altro modo sulla disposizione contenuta nel DDL.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

SI




POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

23 NOV 2017



54.0.33 t. 3 (Vicari)

Zucchi
Gradini
Proposta
dal
Vice Ministro
Rovarello

Dopo l'articolo 54, inserire il seguente:

Fornì

«Art. 54-bis.

(Concorso riservato per i collaboratori scolastici nelle scuole della provincia di Palermo)

1. Al fine di stabilizzare il personale di cui all'articolo 1, comma 745, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, titolare di contratti di lavoro attivati dall'ufficio scolastico provinciale di Palermo e prorogati ininterrottamente, per lo svolgimento di funzioni corrispondenti a quelle di collaboratori scolastici, in forza nelle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, e dell'articolo 9 del decreto interministeriale 23 luglio 1999, n. 184, tuttora in servizio ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, è avviata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca una apposita procedura selettiva per titoli e colloquio.
2. Con apposito bando da pubblicare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono definite le modalità e i termini per la partecipazione alla selezione di cui al comma 1.
3. Le assunzioni, a seguito dell'espletamento della procedura di cui al comma precedente, avvengono anche a tempo parziale nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 4 e comunque nei limiti corrispondenti ai posti di organico di diritto attualmente accantonati. I rapporti instaurati a tempo parziale non possono essere trasformati a tempo pieno o incrementati nel numero delle ore se non in presenza di risorse certe e stabili.
4. Per le assunzioni di cui al presente articolo si provvede nel limite di spesa di euro 3.500.000 per l'anno 2018 e di euro 8.700.000 a decorrere dal 2019.
5. Il personale incluso negli elenchi allegati alla Convenzione tra l'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia e le cooperative sociali alla data del 24 febbraio 2014, che non rientra tra le assunzioni di cui al presente articolo, è iscritto in apposito Albo, dal quale gli enti territoriali possono attingere per nuove assunzioni di personale, nel rispetto dell'analisi del fabbisogno e della sostenibilità finanziaria.
6. Nelle more dell'espletamento della selezione, il termine del 31 dicembre 2017 di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, relativo alle previsioni di cui all'articolo 1, comma 745, della legge 27 dicembre 2013, n. 947, è differito al 30 agosto 2018.
7. All'onere finanziario derivante dai commi 4 e 6, e comunque entro il limite massimo di 15,5 milioni di euro per il 2018 e 8,7 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge.

58.1100
M. Chiavata

R
Q
S

SOSTITUISCE IL 54.0.33 (T2)

Dopo l'articolo 54 inserire il seguente

~~Articolo 54-bis~~

(Assistenti amministrativi e tecnici nelle segreterie scolastiche)

1. Al fine di assicurare il regolare svolgimento dell'anno scolastico 2017/2018, i contratti di collaborazione coordinata e continuativa già stipulati per lo svolgimento di funzioni assimilabili a quelle degli assistenti amministrativi e tecnici continuano a produrre i loro effetti sino al 31 agosto 2018.

54.0.1000

SI

IL GOVERNO

~~Relazione tecnica~~

L'intervento normativo si rende necessario al fine di precisare che il personale Co.Co.Co. ex LSU, assimilato al personale ATA, degli Istituti scolastici, di cui al D.L. 20 aprile 2001, n. 66, titolare di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati all'inizio del corrente anno scolastico continua a prestare servizio sino alla conclusione dell'anno scolastico 2017/2018.

Si tratta di una platea di 772 unità di lavoratori impiegati presso le segreterie didattiche e amministrative delle Istituzioni scolastiche a fronte della presenza di 465,5 posti attualmente accantonati in organico di diritto del personale Ata, tecnico e amministrativo.

Si deve infatti considerare che la mancata prosecuzione di tali contratti sino al 31 agosto 2018 comporterebbe gravi disfunzioni e probabili interruzioni del servizio scolastico che viene erogato mediante l'attività espletata dalle segreterie amministrative e didattiche delle istituzioni scolastiche interessate su tutto il territorio nazionale.

La disposizione è necessaria tenuto conto che a decorrere dall'1 gennaio 2018, si applica il divieto di stipulare nuovi contratti di collaborazione coordinata e continuativa nella PA (di cui all'art. 7, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 65/2001, come modificato dall'art. 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75).

Tale disposizione non comporta oneri, tenuto conto che le spese sono già comprese nelle disponibilità attualmente iscritte nei capitoli del fondo di funzionamento delle istituzioni scolastiche finalizzate allo scopo.


La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

POSITIVO

(INCLUSIVO)

23 NOV. 2017

Il Ragioniere Generale dello Stato





Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale di ricerca non contrattualizzato in servizio presso l'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) il cui stato giuridico è equiparato a quello dei professori universitari ai sensi dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica n. 163 del 10 marzo 1982, così come confermato dall'articolo 11 comma 1, del D.lgs. n. 296 del 23 luglio 1999 e dall'articolo 19, comma 1, del d.lgs n. 138 del 4 giugno 2003. A tal fine il Fondo ordinario per gli Enti di Ricerca (FOE) di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è incrementato di **350 mila euro per l'anno 2020**. I decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di cui al comma 2 del medesimo articolo 7 decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 dispongono che tale incremento viene assegnato interamente alla dotazione ordinaria dell'INAF».

Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019», con le seguenti: «di 330 milioni di euro annui per l'anno 2019, di 329,65 milioni di euro per l'anno 2020, e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.».



57.8

(TESTO 2)

57.6 (riformulazione)

Verducci, Elena Ferrara, Marcucci, Di Giorgi, Idem, Fasiolo, Pagliari, Puglisi, Martini, Tocci, Zavoli

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «10 milioni di euro a decorrere dal 2018», con le seguenti: «30 milioni di euro a decorrere dal 2018»;*

b) *sostituire il comma 2 con il seguente: “2. All'onere di cui al comma 1 si provvede: quanto a 8 milioni per il 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 207, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; quanto a ulteriori 12 milioni per il 2018 e 20 milioni a decorrere dal 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 286, della legge 11 dicembre 2016, n. 232; quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 295, della legge 11 dicembre 2016, n. 232; quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione della somma da assegnare all'Istituto Nazionale di Statistica-ISTAT; quanto a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 207 della legge 28 dicembre 2015, n. 208”*

c) *al comma 3, sostituire le parole: «15 milioni di euro», con le seguenti: «20 milioni di euro»;*

d) *al comma 4, dopo le parole: «legge 28 dicembre 2015, n. 208», aggiungere le seguenti: «quanto a euro 5 milioni per il 2018, quanto a euro 3,870 milioni per il 2019 ed euro 2,540 milioni a decorrere dal 2020 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 295, della legge 11 dicembre 2016, n. 232; quanto ad ulteriori euro 1,130 milioni per il 2019 mediante corrispondente riduzione della somma da assegnare all'Istituto Nazionale di Statistica-ISTAT; quanto ad euro 2,460 milioni a decorrere dal 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 207, della legge 28 dicembre 2015, n. 208”».*

(51)

(Disposizioni in materia di statizzazione e di razionalizzazione degli Istituti superiori musicali non statali e delle Accademie non statali di belle-arti, nonché di riorganizzazione e di razionalizzazione dell'AFAM)

Al fine di consentire, il graduale completamento del processo di statizzazione e razionalizzazione di cui all'articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il fondo di cui al comma 3 del medesimo articolo 22-bis è integrato con uno stanziamento di 5 milioni di euro per l'anno 2018, di 10 milioni di euro per l'anno 2019 e di 35 milioni a decorrere dall'anno 2020. Resta fermo che gli enti locali continuano ad assicurare l'uso gratuito degli spazi e degli immobili e si fanno carico delle situazioni debitorie pregresse alla statizzazione in favore delle istituzioni.

Al comma 1, dell'articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 le parole <<una parte degli istituti superiori musicali non statali e le accademie non statali di belle arti>> sono sostituite dalle seguenti <<gli istituti superiori musicali non statali e le accademie non statali di belle arti >>.

3. Qualora dall'applicazione della disposizione di cui al comma 1, derivano maggiori oneri rispetto a quanto previsto, si applica l'articolo 17, commi da 12-bis a 12-quater della citata legge n. 196 del 2009, provvedendo alla riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

~~Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole "di 250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019" con le seguenti "di 245 milioni di euro per l'anno 2018, di 320 milioni di euro per l'anno 2019 e di 295 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020".~~

M. Zaccaro Meralli Jella

(51)

Mostra rif. normativi

Proposta di modifica n. 57.0.9 al DDL n. 2960

57.0.9 (testo 2)

Elena Ferrara, Di Giorgi, Marcucci, Fasiolo, Idem, Martini, Puglisi, Tocci, Pagliari, Zavoli, Padua, AMIDEI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 57-bis.**

(Sblocco delle risorse degli anni 2016-2017 accantonate per il finanziamento premiale degli enti di ricerca vigilati dal MIUR)

1. Al fine di semplificare la gestione delle risorse destinate alla promozione dell'incremento qualitativo dell'attività scientifica degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in applicazione delle disposizioni introdotte con l'articolo 19, comma 5 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da adattarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono assegnate le seguenti risorse:

a) 69.527.570,00 euro del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal MIUR (FOE) di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, destinati per l'esercizio 2016 ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, abrogato dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, come individuate dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca dell'8 agosto 2016;

b) 68 milioni di euro destinati per l'esercizio 2017 in via sperimentale al finanziamento premiale dei piani triennali di attività e di specifici programmi con riduzione delle risorse del FOE per l'esercizio 2017 ai sensi dall'articolo 19 comma 5 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.

2. Ai fini dell'adozione del decreto di cui al comma 1 sono utilizzati i seguenti criteri:

a) una quota del 70 per cento è attribuita in proporzione all'ultima assegnazione effettuata in base alla valutazione della qualità della ricerca effettuata dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca ANVUR, disposta con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 27 ottobre 2017, n. 850;

b) una quota del 30 per cento è attribuita in proporzione all'assegnazione della quota disponibile del FOE 2017 effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca dell'8 agosto 2017, n. 608».



57.0.22 (TESTO 2)

Santini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

1. Al fine di favorire progetti per la formazione universitaria e post universitaria previsti e organizzati in attuazione degli accordi di cooperazione tra università italiane e quelle di Stati aderenti all'Organizzazione di cooperazione islamica, con i quali l'Italia ha stipulato accordi di cooperazione culturale scientifica e tecnologica, sono stanziati 1 milione di euro per l'anno 2018 e **2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020** a favore del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole "di 250 milioni euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019" con le seguenti: "di 249 milioni di euro per l'anno 2018 e di **328 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020** e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021".

SI

57.0.24 (testo 3)

Gianluca Rossi, Moscardelli, Mauro Maria Marino, Giacobbe, Lucherini, Pezzopane, Susta, Turano,
PAGLIARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

(Agevolazioni fiscali a sostegno spese per studenti con disturbo specifico di apprendimento DSA)

1. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera *e-bis*) è inserita la seguente:

"*e-ter*) le spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado, con diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento (DSA) per l'acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici, di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, necessari all'apprendimento, nonché per l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi gradualmente di apprendimento delle lingue straniere, in presenza di un certificato medico che attesti il collegamento funzionale tra i sussidi e gli strumenti acquistati e il tipo di disturbo dell'apprendimento diagnosticato.";

b) al comma 2, dopo le parole: "*e-bis*)" sono aggiunte le seguenti: "*e-ter*)".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle spese sostenute dall'anno di imposta in corso al 31 dicembre 2018.

3. Con decreto non dirigenziale dell'Agenzia delle entrate sono definite, entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni attuative per la fruizione della detrazione di cui al comma 1».

Conseguentemente all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «319,5 milioni di euro per l'anno 2019, 324 milioni di euro per l'anno 2020 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dal 2021».

Sì

STEFANO

BARANI

3

57.0.31 (testo 2 con riformulazione)

VERDUCCI, DI GIORGI, ELENA FERRARA, MARCUCCI, IDEM, FASIOLO, PAGLIARI, PUGLISI, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI, URAS

Dopo l'articolo 57, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

1. Al fine di avviare un graduale percorso di stabilizzazione dei ricercatori e dei tecnologi in servizio presso gli enti pubblici di ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, ad esclusione del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), cui si applica il comma 4, da operare ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono destinati ad un apposito fondo, costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, 10 milioni di euro per l'anno 2018 e 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b) della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è corrispondentemente ridotta.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri vigilanti, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri per l'attribuzione delle predette risorse e gli enti pubblici di ricerca beneficiari.
3. Gli enti di ricerca beneficiari del finanziamento destinano alle assunzioni di cui al comma 1 risorse proprie aventi carattere di certezza e stabilità in misura pari ad almeno il 50 per cento dei finanziamenti ricevuti.
4. Al fine di consentire la realizzazione del piano di stabilizzazione, da operare ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, del personale precario del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) di cui all'articolo 1, comma 381, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è autorizzata la spesa per un importo pari a 10 milioni di euro per il 2018, 15 milioni di euro per il 2019 e 20 milioni di euro a decorrere dal 2020.

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, apportare le seguenti variazioni:

- 2018: - 10.000.000;
- 2019: - 15.000.000;
- 2020: - 15.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 12, stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Missione 9 «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca» (1), programma 6 «Politiche competitive, della qualità agroalimentare della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione» (3), apportare le seguenti variazioni:

- 2020:
- CP: - 5.000.000;
- CS: - 5.000.000.

57.0.31 (t. 4.)

57.0.35 **(gesto 2)**

Santini, Dalla Zuanna, Saggese, Sollo, Lucia Esposito

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

1. In occasione dell'ottavo centenario della fondazione dell'Università degli studi di Padova, avvenuta nel 1222, e dell'Università degli studi di Napoli "Federico II", avvenuta nel 1224, è concesso un contributo straordinario **di 1 milione di euro per l'anno 2019 all'Università degli studi di Padova e di 1 milione di euro per l'anno 2020** all'Università degli studi di Napoli "Federico II".

2. Il contributo di cui al comma 1 è devoluto per:

- a) il recupero, il restauro e il riordino di materiale storico, artistico e scientifico relativo all'attività svolta dagli atenei;
- b) la conservazione e il restauro di beni mobili e immobili di interesse storico e artistico di proprietà delle università;
- c) la predisposizione di nuovi allestimenti e percorsi museali;
- d) l'organizzazione di convegni, manifestazioni ed eventi celebrativi;
- e) la realizzazione e la pubblicazione di lavori di ricerca sulla storia degli atenei».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole "di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019" con le seguenti: "**di 329 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020** e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021".

SI

AS 2960

Emendamento

Dopo l'articolo 57 inserire il seguente:

Art. 57-bis

(Norme in materia di aerospazio)

- 1.-All'articolo 1, comma 372, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) dopo le parole "è autorizzata" sono inserite le seguenti parole: " nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato,";
 - b) l'ultimo periodo è soppresso.

54.0.1000 (S)

Relazione tecnica

L'articolo 1, comma 372, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, prevede che, allo scopo di sostenere il settore aerospaziale e la realizzazione di un piano nazionale per lo sviluppo dell'industria italiana nel settore dei piccoli satelliti ad alta tecnologia, è autorizzata la spesa di 19 milioni di euro per l'anno 2016, di 50 milioni di euro per l'anno 2017 e di 30 milioni di euro per l'anno 2018. A quota parte degli oneri relativi all'anno 2016 derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro, si provvede mediante utilizzazione delle risorse del fondo di cui al comma 969:

L'ultimo periodo della disposizione prevede che le citate misure di aiuto sono erogate secondo le procedure previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e alle condizioni fissate dagli articoli 25 e seguenti del medesimo regolamento:

Con la norma in esame si intende inserire nel corpo della disposizione un espresso inciso che obbliga al rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, e contestualmente abrogare l'ultimo periodo della disposizione. Infatti, lo specifico regolamento UE citato non trova opportuna applicazione con riguardo all'attività dell'Agenzia Spaziale Italiana, in quanto sono insussistenti i relativi presupposti, come definiti nell'art. 107 del trattato dell'Unione. Ed invece:

- l'iniziativa è espletata attraverso un avviso di indagine di mercato cui possono partecipare aziende spaziali senza distinzione di nazionalità e in un regime di libera competizione;
- l'iniziativa è finalizzata alla realizzazione di un prodotto prototipale la cui proprietà rimane in capo all'Agenzia Spaziale Italiana, sia in termini di proprietà intellettuale che realizzativa, affinché lo renda disponibile all'utente finale (istituzionale);
- il progetto non mette il vincitore in una condizione di vantaggio competitivo rispetto agli altri operatori italiani o europei, in quanto finalizzato a realizzare una particolare piattaforma satellitare di classe mini, la cui realizzazione sarebbe parimenti eseguibile da altri operatori, dotati delle necessarie competenze e contenuto tecnologico, anche in assenza di assegnazione di questo specifico contratto;
- altri Paesi hanno scelto di realizzare piattaforme satellitari di piccole dimensioni anche se con target di prestazioni differenti finalizzate alla soddisfazione delle differenti strategie Paese in ambito di ricerca spaziale (esempi sono la piattaforma francese Myriade, inclusa la successiva versione Myriade evolution, prodotta da Thales Alenia Space e Airbus; la piccola piattaforma belga della Quatic, ed altre in Germania, Gran Bretagna, Spagna, Svezia).

L'emendamento proposto non produce nuovi o maggiori oneri.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 1996, n. 190 ha avuto esito

POSITIVO

INFORMATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

23 NOV 2017

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Dopo l'articolo 57 inserire il seguente:

Articolo 57-bis

(Fondazione Graziadio Isaja Ascoli per la formazione e la trasmissione della cultura ebraica)

1. Al fine di sostenere le finalità istituzionali della Fondazione Graziadio Isaja Ascoli per la formazione e la trasmissione della cultura ebraica, a decorrere dall'anno 2018 è autorizzata la spesa di euro 1.500.000 annui a favore della stessa Fondazione.

Conseguentemente, all'articolo 92 apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1 sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «248,5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 328,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

54.0.1100

5

IL GOVERNO

Relazione tecnica

La cultura ebraica italiana e le sue millenarie tradizioni sono parte integrante del patrimonio culturale ed identitario nazionale; la presenza ininterrotta di oltre 22 secoli delle comunità ebraiche nel territorio italiano ha contribuito a maturare un'esperienza ineguagliabile di pluralismo culturale e confessionale, oggi di estrema attualità: un modello ed un esempio di integrazione nel territorio e nelle collettività di riferimento, che preserva al contempo la matrice tradizionale, la trasmissione a bambini e giovani delle tradizioni e del sapere ancestrale.

Nel corso dei secoli l'ebraismo e gli ebrei sono stati oggetto di ostilità e pregiudizio, spesso originato dalla scarsa conoscenza, che hanno portato a dolorose discriminazioni e ripetute persecuzioni, sfociate nel XX secolo nella tragedia della Shoah.

Nondimeno l'interesse per la cultura ebraica è oggi sempre più vivo ed esteso a diverse fasce di studiosi ed appassionati.

La promozione del patrimonio culturale ebraico è sempre più importante e di particolare rilievo nell'attualità che circonda soprattutto la crescita delle giovani generazioni: un patrimonio culturale che interessa sia nelle sue linee generali che nelle tradizioni specifiche delle comunità ebraiche italiane.

L'approccio alla formazione e la trasmissione della cultura ebraica, della conoscenza della storia degli ebrei italiani, europei e del bacino del Mediterraneo, dei testi tradizionali, dell'ebraico biblico e moderno, della produzione culturale ed artistica: tutti questi sono elementi preziosi per attivare in Italia una nuova fase di riconoscimento e valorizzazione della cultura ebraica per le presenti e future generazioni.

L'anno 2018 segna l'ottantesimo anniversario dall'emanazione delle leggi antiebraiche del '38 - leggi emanate dal Parlamento italiano che, in un crescendo sistematico, dapprima definivano divieti e limitazioni - posti ed imposti - contro gli ebrei, poi finivano per dichiararli nemici della patria: si tratta di una ricorrenza che diventa momento centrale per una riflessione sul sistema dei valori che caratterizzano una collettività multiculturale che affronta la sfida dell'integrazione da un lato e della preservazione delle ricchezze culturali e tradizioni di ciascuna componente.

All'oneri pari a 1,5 milioni di euro a decorrere dal 2018 si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, come rifinanziato dall'articolo 92 del provvedimento in esame.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito



Handwritten signature and initials.

POSITIVO
23 NOV. 2017

Il Segretario Generale dello Stato

Articola 58
(Scuole belle)

SI

Il comma 6 è sostituito dal seguente:

"I commi da 1 a 4 dell'articolo 64 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono sostituiti dai seguenti:

1. Al fine di consentire la regolare conclusione delle attività didattiche nell'anno scolastico 2017/2018 e il regolare avvio delle stesse per l'anno scolastico 2018/2019 in ambienti in cui siano garantite idonee condizioni igienico-sanitarie, nelle regioni ove sia stata risolta anteriormente alla data del 24 aprile 2017 o non sia mai stata attivata la convenzione-quadro Consip ovvero siano scaduti i relativi contratti attuativi, l'acquisizione dei servizi di pulizia e degli altri servizi ausiliari, nonché degli interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili adibiti a sede di istituzioni scolastiche ed educative statali, da parte delle medesime istituzioni, prosegue, con piena salvaguardia dei livelli occupazionali e salariali esistenti, con i soggetti già destinatari degli atti contrattuali e degli ordinativi di fornitura, sino alla data di effettiva attivazione della convenzione-quadro di cui al comma 3 e comunque entro non oltre il 30 giugno 2019.

2. Nelle regioni nelle quali la convenzione-quadro Consip sia stata risolta o non sia mai stata attivata, l'acquisizione di cui al comma 1 avviene nei limiti di spesa di cui all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e di cui all'articolo 1, comma 379, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, alle condizioni tecniche previste dalla convenzione-quadro Consip oggetto di risoluzione e alle condizioni economiche pari all'importo del prezzo medio di aggiudicazione per ciascuna area omogenea nelle regioni in cui non è intervenuta la risoluzione della convenzione-quadro Consip, da calcolarsi con riferimento alle sole regioni nelle quali la convenzione-quadro Consip era già attiva alla data del 24 aprile 2017.

2-bis. Nelle regioni nelle quali vengano a scadere i contratti attuativi della convenzione-quadro Consip, l'acquisizione di cui al comma 1 avviene nei limiti di spesa di cui all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e di cui all'articolo 1, comma 379, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, alle condizioni tecniche previste dalla convenzione-quadro Consip e alle condizioni economiche pari all'importo del prezzo di aggiudicazione della medesima.

3. Consip s.p.a. provvede all'espletamento delle procedure di gara per l'affidamento dei servizi di pulizia e degli altri servizi ausiliari di cui al comma 1 mediante convenzione-quadro, da completarsi entro l'inizio dell'anno scolastico 2019/2020, prevedendo una suddivisione in lotti per aree geografiche; a tal fine il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nell'ambito delle risorse disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, comunica a Consip s.p.a. i fabbisogni, che tengano conto anche delle finalità di salvaguardia dei livelli occupazionali esistenti, con il relativo livello di aggregazione delle istituzioni scolastiche ed educative interessate. Gli aggiudicatari della procedura di cui al presente comma, al fine di garantire il livello occupazionale esistente, si impegnano ad assumere il personale già utilizzato dalla precedente impresa o società affidataria.

4. L'acquisizione dei servizi di pulizia e degli altri servizi ausiliari, nonché degli interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili adibiti a sede di istituzioni scolastiche ed educative statali, da parte delle medesime istituzioni, avviene nei limiti di spesa previsti dall'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, in incrementati dell'importo di 64 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2017, 192 milioni per l'esercizio 2018 e 96 milioni per l'anno 2019."



58.1000

1/2

Relazione tecnica

Con le modifiche apportate al comma 1 si vuole ampliare il campo di applicazione della norma (art. 64 comma 1 DL n. 50/2017), limitato, allo stato attuale, ai soli lotti ove la Convenzione sia stata risolta, includendosi anche i lotti ove la convenzione scada, sia scaduta, o non sia mai stata attivata. Tale evenienza, infatti, si verificherà nei primi mesi del 2018, lasciando priva di qualsiasi copertura normativa e/o contrattuale le relative fattispecie, con conseguente inutilizzabilità delle risorse finanziarie stanziata con la presente norma (192 milioni nel 2018 e 96 milioni nel 2019 previsti nelle modifiche al comma 4 dell'art. 58). Con le modifiche apportate al comma 2, oltre a confermare il limite di spesa già previsto dalla normativa vigente, si precisa che il prezzo medio di aggiudicazione viene applicato *ex lege* nei soli lotti ove sia intervenuta una risoluzione della convenzione in data anteriore al 24 aprile 2017, data di entrata in vigore dell'art. 64 del DL n. 50/2017. Nei restanti lotti invece ove si verifichi la naturale scadenza della convenzione si continua ad applicare, provvisoriamente, il prezzo già previsto in vigenza della convenzione medesima, come puntualizzato nel successivo comma 2-ter.

Inoltre si precisa che il prezzo medio di aggiudicazione applicabile non deve essere ricalcolato ogniqualvolta che si verifichino delle modifiche in ordine all'attivazione delle convenzioni Consip nei diversi lotti in momenti successivi. Si deve invece ritenere, coerentemente con la ratio più complessiva dell'intervento legislativo adottato per disciplinare transitoriamente una situazione speciale, che la norma sopra citata opera un rinvio statico, nel senso di applicare le condizioni economiche ("pari all'importo del prezzo medio di aggiudicazione per ciascuna area omogenea nelle regioni in cui non è intervenuta la risoluzione della convenzione quadro Consip") vigenti al momento dell'entrata in vigore della norma medesima e non quelle risultanti da evenienze future. In altri termini, la determinazione delle condizioni economiche applicabili nei lotti interessati dalla risoluzione (si vedano in proposito la delibera n. 87 dell'8 febbraio 2017 dell'ANAC, la pronuncia dell'AGCOM adottata nell'adunanza del 22 dicembre 2015, le sentenze TAR 10303/201, 10305/2016, 10307/2016, 10309/2016 e Consiglio di Stato del 20 gennaio 2017) deve essere effettuata sulla base della situazione effettivamente risultante al momento dell'entrata in vigore della norma di legge, senza tenere conto di eventuali variazioni determinate da vicende successive riguardanti le convenzioni medesime soprattutto ove si tenga presente che la risoluzione trova la sua causa nell'accertamento giurisdizionale di una condotta scorretta delle imprese. Con le modifiche di cui al comma 2-bis, oltre a confermare il limite di spesa già previsto dalla normativa vigente, si prevede che nei lotti ove si verifichi la naturale scadenza della convenzione si continua ad applicare, provvisoriamente, il prezzo già previsto in vigenza della convenzione medesima.

Con le modifiche apportate al comma 3, sulla base delle difficoltà tecniche rappresentate da Consip con particolare riferimento ai recenti orientamenti giurisprudenziali venutisi a formare, si vuole eliminare il ricorso ad una soluzione contrattuale transitoria, inizialmente prevista anche avvalendosi del sistema dinamico di acquisizione, e si chiarisce che la nuova Convenzione per il servizio di pulizia delle istituzioni scolastiche, che dovrà essere attiva per l'inizio dell'anno scolastico 2019/2020, dovrà consentire di salvaguardare il mantenimento dei livelli occupazionali e salariali esistenti.

Con le modifiche di cui al comma 4 vengono stanziati le risorse finanziarie aggiuntive idonee a garantire il mantenimento dei livelli salariali ed occupazionali esistenti sino alla data del 30 giugno 2019, in misura pari a 192 milioni per il 2018 e 96 milioni per il 2019.

L'emendamento proposto non produce nuovi o maggiori oneri in quanto si limita ad apportare delle modifiche ed integrazioni all'art. 64 del Decreto legge n. 50/2017 al fine di precisare degli aspetti tecnici che consentano il corretto e pieno utilizzo delle risorse già stanziata dall'art. 58 comma 5 del disegno di legge di bilancio 2018.

58.1000

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito:

POSITIVO

NEGATIVO



[Handwritten signature]

23 NOV 2017

Il Responsabile Generale dello Stato

[Handwritten signature]

2/2

59.2

Del Barba, VACCARI, BROGLIA


Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro» con le seguenti: «245 milioni di euro per l'anno 2018 e di 325 milioni di euro».

SI

[XML \(9KB\)](#)[ePub](#)**Proposta di modifica n. 59.9 al DDL n. 2960****Versione per la stampa****Mostra rif. normativi****59.9**

Aiello, Dalla Tor, Viceconte

*Al comma 10, apportare le seguenti modificazioni:**dopo le parole: «Polizia di Stato» inserire le seguenti: «e del Corpo della Guardia di finanza»;**sostituire le parole: «il Ministero dell'interno è autorizzato» con le seguenti: «il Ministero dell'interno e il Ministero dell'economia e delle finanze sono autorizzati».**Conseguentemente, al comma 11, dopo le parole: «dell'articolo 7» inserire le seguenti: «e dell'articolo 30».*

59.10 (testo 2) *coordinato*

Sangalli, Parente

Dopo il comma 11 aggiungere in fine i seguenti commi:

«11-bis Nei limiti dell'assegnazione stabilita per le spese di funzionamento del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) di cui all'articolo 21, comma 1, della legge 30 dicembre 1986, n. 936, vengono corrisposti:

a) un'indennità agli esperti di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 2 della legge 30 dicembre 1986, n. 936;

b) i rimborsi delle spese di viaggio e soggiorno, effettivamente sostenute e documentate, al Presidente e ai membri del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

11-ter. Con il regolamento di cui all'articolo 20, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 936, sono disciplinati le misure e i concernenti le indennità e i rimborsi di cui al comma precedente.

11-quater. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:


a) il comma 289 è soppresso;

b) al comma 290 la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

"Art. 9. - (Indennità e rimborso delle spese dei membri del CNEL) - 1. Il regolamento di cui all'articolo 20 disciplina le indennità spettanti agli esperti di cui al comma 1 lettera a dell'articolo 2 della legge 30 dicembre 1986, n. 936 e il rimborso delle spese spettanti al presidente, ai vice presidenti e ai consiglieri".

11-quinquies. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 11-ter e 11-quater si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nei limiti dei trasferimenti annualmente assegnati al CNEL ~~per le funzioni di supporto al Parlamento nelle materie di politica economica del lavoro e delle politiche sociali e~~ iscritti in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze».

OK PdC
Sfuffu



Mostra rif. normativi

Proposta di modifica n. 59.10 al DDL n. 2960

59.10 (testo 2)

Sangalli, Parente, LAI

Dichiarato inammissibile*Dopo il comma 11 aggiungere in fine i seguenti commi:*

«11-*bis* Nei limiti dell'assegnazione stabilita per le spese di funzionamento del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) di cui all'articolo 21, comma 1, della legge 30 dicembre 1986, n. 936, vengono corrisposti:

a) un'indennità agli esperti di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 2 della legge 30 dicembre 1986, n. 936;

b) i rimborsi delle spese di viaggio e soggiorno, effettivamente sostenute e documentate, al Presidente e ai membri del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

11-*ter*. Con il regolamento di cui all'articolo 20, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 936, sono disciplinati le misure e i concernenti le indennità e i rimborsi di cui al comma precedente.


11-*quater*. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 289 è soppresso;

b) al comma 290 la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

"Art. 9. - (*Indennità e rimborso delle spese dei membri del CNEL*) - 1. Il regolamento di cui all'articolo 20 disciplina le indennità e il rimborso delle spese spettanti al presidente, ai vice presidenti e ai consiglieri".

11-*quinquies*. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 11-*ter* e 11-*quater* si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nei limiti dei trasferimenti annualmente assegnati a supporto al Parlamento nelle materie di politica economica del lavoro e delle politiche sociali e iscritti in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze».



60.0.8 Pezzopane

(Testo 4)

Dopo l'articolo 60, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

(Ulteriori interventi a favore dei territori colpiti dal sisma dell'aprile 2009)

e fornire contributo a favore della ricerca in GSSI

1. All'articolo 2 del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Il contributo per la stabilizzazione della Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute (GSSI) di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, è incrementato a decorrere dal 2019 di 1,5 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537».



63.4 (1.4)

A.S. 2960

All'articolo 63 dopo il comma 3 andrebbero quindi aggiunti i seguenti commi:

"4. Le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, quelle di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché quelle di cui all'articolo 1, comma 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si interpretano, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che per i manufatti ubicati nel mare territoriale destinati all'esercizio dell'attività di rigassificazione del gas naturale liquefatto, di cui all'art. 46 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, aventi una propria autonomia funzionale e reddituale che non dipende dallo sfruttamento del sottofondo marino, rientra nella nozione di fabbricato assoggettabile ad imposizione la sola porzione del manufatto destinata ad uso abitativo e di servizi civili.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e quelle di cui all'articolo 1, comma 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si interpretano, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che le piattaforme petrolifere funzionali allo sfruttamento del sottosuolo marino, ubicate nel mare territoriale, a decorrere dal 1° gennaio 2016, non rientrano nella nozione di fabbricato in quanto impianti ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 21 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, salva la porzione del manufatto destinata ad uso abitativo e di servizi civili."

63.4 testo / Santini

3

santini proprie riformulare (senza c.5)

(T4)

BROGUA adde f
BONFRISCO

SI

Ribò, Berani, Longello, Anzuino, Compagnone
D'Anna, Fabrega, Schibano, Izzo, Evola
Kozzi, Foglietti, Scatena
A.S. 2960
Vardini

64.1 (testo ~~4~~)

«Art. 64-bis.

(Mutui dei comuni dell'Isola di Ischia colpiti dal sisma del 21 agosto 2017)

1. Il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2018 e 2019 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. ai Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio d'Ischia, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non ancora effettuato alla data di entrata in vigore della presente legge, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Ai relativi oneri pari a 0,31 milioni di euro per l'anno 2018, 0,62 milioni di euro per l'anno 2019 e a 0,31 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 66, comma 1.

2. Nei Comuni di cui al comma 1 è sospeso fino al 31 dicembre 2018 il pagamento delle rate dei mutui concessi dagli istituti di credito ai privati che abbiano in essere dei finanziamenti ipotecari collegati a immobili residenziali, commerciali e industriali che siano inagibili in conseguenza dagli eventi sismici del 21 agosto 2017 e che abbiano trasmesso agli uffici dell'Agenzia delle entrate territorialmente competenti la dichiarazione di inagibilità dell'immobile ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. I beneficiari dei mutui o dei finanziamenti possono optare tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le banche e gli intermediari finanziari informano i beneficiari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando costi e tempi di rimborso dei pagamenti sospesi, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l'esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l'intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 31 dicembre 2018, senza oneri aggiuntivi per il beneficiario del mutuo o del finanziamento, le rate in scadenza entro la predetta data. Entro il termine del 30 giugno 2018, il Commissario e l'Associazione bancaria italiana provvedono alla sottoscrizione di un accordo per la ridefinizione dei piani di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti sospesi ai sensi del presente comma.

65.20 (Testo 3)
Morgoni e altri.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

"b-Bis) al comma 16 nel primo periodo: "e comunque fino all'anno d'imposta 2017" sono sostituite dalle seguenti: "e comunque fino all'anno d'imposta 2018".

Ai relativi oneri pari a 3,5 milioni di euro per l'anno 2019 si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 4 comma 3 del decreto legge del 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, che a tal fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.



Handwritten signature and initials, possibly 'R. S.', written in blue ink.

65.0.10 Broglia

Interventi originali
(testo 3)

VACCARI, BERTOZZI, COLLINA
IDEM, LO GIUDICE, PAGLIARI
PEGNEDOLI, POGGILI, SANGALLI
VALBINOSI

Dopo l'articolo 65, inserire il seguente:

«Art. 65-bis.

(Ulteriori interventi a favore dei territori colpiti-dal
sisma del maggio 2012)

1. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, è incrementato di 17,5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 17,5 milioni di euro per l'anno 2020. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 35.

2. Al fine di accelerare le attività connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, il Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario Delegato per la ricostruzione può destinare, mediante utilizzo delle risorse finanziarie già disponibili sulla propria contabilità speciale, fino a 0,5 milioni di euro per l'anno 2019, per rimborsare i costi sostenuti per le unità di personale assunte con contratto di lavoro flessibile da destinare al supporto degli uffici tecnici dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, come individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge 1 agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Le assunzioni di tali unità di personale, in deroga ai vincoli di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono effettuate dai comuni singoli ovvero dalle unioni di comuni, con facoltà di attingere dalle graduatorie, anche per le assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, garantendo in ogni caso il rispetto dell'ordine di collocazione dei candidati nelle medesime graduatorie. Il riparto delle unità di personale assunte con contratto di lavoro flessibile avviene previa intesa tra i comuni e le unioni.

R. G. S.

EMENDAMENTO 66.2 (TESTO 3)

Dopo il comma 2-bis, inserire il seguente:

2-ter: In relazione agli incendi boschivi e ai relativi eventi franosi che hanno interessato l'area vesuviana nel corso dei mesi di luglio e agosto 2017 compromettendo la regolare viabilità dell'area, ai fini della realizzazione del Grande progetto Pompei, di cui all'articolo 2, del decreto legge n. 34/2011, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2019 in favore dell'Ente parco nazionale del Vesuvio, istituito con DPR 5 giugno 1995, per la messa in sicurezza della strada Matrone, presso il comune di Boscotrecase (NA), quale unica arteria viaria atta a garantire l'accesso al cono del vulcano.

Conseguentemente all'articolo 92 le parole "di 330 milioni di euro annui" sono sostituite dalle seguenti: "328 milioni di euro per l'anno 2019 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020"

MILO, LANGELLA, BARANI



67.0.29 (TESTO 2)

Mauro Maria Marino, Gianluca Rossi, Giacobbe, Lucherini, Moscardelli, Pezzopane, Susta, Turano

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 67-bis.

(Rimborso alle imprese danneggiate dall'alluvione
del Piemonte del 1994)

1. Alle imprese colpite dagli eventi alluvionali del Piemonte del novembre 1994 **che abbiano versato** contributi previdenziali e dei premi assicurativi relativi ai triennio 1995-1997 per un importo superiore a quello previsto dall'articolo 9, comma 17 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, secondo i requisiti previsti dalla decisione 2016/195 della Commissione europea del 14 agosto 2015, è assegnato un contributo, secondo le modalità definite con il decreto di cui al comma 4, a seguito di presentazione di apposita istanza all'Agenzia delle entrate.

2. Il termine di prescrizione per la presentazione della domanda di cui al comma 1, per i tributi versati per il triennio 1995-1997 per un importo superiore a quello previsto dall'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, decorre dalla data di entrata in vigore della legge 26 febbraio 2007, n. 17, di conversione del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è stanziata la somma di euro **5 milioni di euro per l'anno 2019**.

4. **Con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'accesso al contributo di cui al comma 1, nonché le modalità per il riparto delle risorse di cui al comma 3».**

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole "di 330 milioni di euro annui" con le seguenti: "**325 milioni di euro per l'anno 2019** e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020".



Mostra rif. normativi

Proposta di modifica n. 68.8 al DDL n. 2960

68.8 (testo 2)

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, PANIZZA, LANIECE

Al comma 2, lettera c), al primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «e province autonome».

Conseguentemente, all'articolo 119, comma 19, sostituire le parole: "e delle Province autonome di Trento e di Bolzano", con le seguenti: "a statuto ordinario".

SI

68-53

A.S. 2960

68.53 (T.L)

Emendamento

Art. 68

PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, SPILABOTTE, SANTINI, PAGLIARI

Dopo il comma 25 aggiungere il seguente:

"25-bis: Al fine di superare il precariato e di valorizzare la professionalità acquisita dal personale a tempo determinato dell'INAPP impiegato in funzioni connesse con l'analisi, il monitoraggio e la valutazione delle politiche pubbliche, attivando le procedure previste dall'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, i trasferimenti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'INAPP sono incrementati di 3 milioni di euro per l'anno 2018, 6 milioni di euro per l'anno 2019 e 9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020."

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero lavoro e della previdenza sociale, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: - 3.000.000;

2019: - 3.000.000;

2020: - 3.000.000.

Conseguentemente, all'articolo 92 comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2018; di 327 milioni di euro per l'anno 2019 e di 324 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020».

Relazione tecnica


Gli oneri relativi all'utilizzo delle procedure previste dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per le 174 unità di personale dell'INAPP con rapporto di lavoro a tempo determinato, tenendo conto delle cessazioni previste per gli anni 2018 e 2019 e dei costi derivanti dal rinnovo del contratto collettivo, sono quantificati in complessivi 9 milioni di euro sulla base del costo medio del personale INAPP, per livello di qualifica, riferito al bilancio 2016.

(51)

16


A.S. 2960

Sub-emendamento all'emendamento Governo 68.1000


GUERRA, RICCHIUTI, PEGORER, GATEI

All'emendamento Governo 68.1000, capoverso comma 21-ter, sostituire le parole "ai sensi" con le seguenti: "beneficiari del Reddito di inclusione (ReI) di cui all'articolo 3 "

68.1000/2



Sub-emendamento 68.1000/3 testo 2

All'emendamento 68.1000, dopo il comma 21-quater sono aggiunti i seguenti:

21-quinquies. Al fine di consentire una maggiore equità e agevolare l'accesso alle prestazioni sanitarie da parte di specifiche categorie di soggetti vulnerabili, a decorrere dal 1° gennaio 2018, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un Fondo per la riduzione della quota fissa sulla ricetta di cui all'articolo 1, comma 796, lettera p), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e delle misure di cui alla lettera p-bis) del medesimo comma, con una dotazione di 60 milioni di euro annui.

21-sexies. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per la ripartizione del Fondo di cui al comma 21-quinquies. Nella determinazione dei criteri di riparto vengono privilegiate le regioni che hanno adottato iniziative finalizzate ad ampliare il numero dei soggetti esentati dal pagamento della quota fissa sulla ricetta di cui all'articolo 1, comma 796, lettera p), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ovvero delle misure di cui alla lettera p-bis) del medesimo comma.

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro» con le seguenti: «190 milioni di euro» e le parole: «330 milioni di euro» con le seguenti: «270 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019».

URAS - CRELLANA - BENCINI
ROMANI

DE PIRRO
Citi M

SI

PROPOSTA EMENDATIVA AL DDL BILANCIO


All'articolo 68, comma 18, le parole "220 milioni di euro" sono sostituite dalle parole "235 milioni di euro". L'autorizzazione di cui all'articolo 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è corrispondentemente ridotta di 15 milioni di euro a decorrere dal 2018.

All'art. 68 sono aggiunti i seguenti commi:

21-bis. L'ANPAL, nell'ambito dello svolgimento delle sue funzioni istituzionali, comunica ai soggetti iscritti all'Albo informatico delle Agenzie per il lavoro, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, e ai soggetti iscritti all'Albo Nazionale dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, i dati relativi alle persone in stato di disoccupazione o a rischio di disoccupazione, ai sensi dell'articolo 19, commi 1 e 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, per favorire la ricollocazione nel mercato del lavoro e al fine di garantire una maggiore efficacia dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro.

21-ter. L'INPS comunica all'ANPAL i dati delle persone appartenenti a nuclei familiari in condizione di povertà ai sensi del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, allo scopo di consentire l'avvio di iniziative finalizzate alla ricollocazione in percorsi lavorativi o di istruzione e formazione.

21-quater. La messa a disposizione dei dati di cui al comma 1 è effettuata per il tramite del sistema informativo unitario, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 150 del 2015, a cui i soggetti iscritti all'Albo informatico delle Agenzie per il lavoro e all'Albo Nazionale dei soggetti accreditati a servizi per il lavoro sono interconnessi, ai sensi della normativa vigente."


 IL GOVERNO

RELAZIONE TECNICA

L'emendamento al comma 18 è volto ad incrementare la somma già prevista per i costi di personale da assegnate all'agenzia o ente regionale costituito per la gestione dei servizi per l'impiego. Il passaggio di competenze in capo alle Regioni in materia di politiche attive del lavoro unito alla necessità di rafforzare l'attività a supporto della riforma delle politiche attive del lavoro di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, rende opportuno un conseguente rafforzamento degli organici assegnati ai nuovi uffici anche nell'ottica di un efficace e efficiente gestione dei processi da avviare.

La copertura degli oneri viene assicurata dalla riduzione della somma già assegnata di cui all'articolo 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Il comma 21-bis prevede la trasmissione, da parte dell'ANPAL, ai soggetti iscritti all'Albo informatico delle Agenzie per il lavoro, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, nonché ai soggetti iscritti all'Albo Nazionale dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150; dei dati relativi alle persone, ai sensi dell'articolo 19, commi 1 e 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. La ratio di tale previsione normativa consiste nell'agevolare l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro, nonché la ricollocazione delle



1/2

persone nel mercato del lavoro. La immediata consultabilità dei dati relativi ai soggetti in stato di disoccupazione o a rischio di disoccupazione da parte di soggetti che, per espressa previsione normativa, sono deputati a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, anche mediante le logiche di quasi mercato tipiche dell'accreditamento, limita sensibilmente il rischio di un disallineamento informativo, e riduce, nel contempo, i tempi di incontro tra domanda e offerta di lavoro. Un mercato del lavoro trasparente, difatti, è la chiave di volta per un sistema in grado di agevolare i processi di ricerca attiva del lavoro, tenuto anche conto dei principi ispiratori della recente riforma dei servizi per il lavoro, di cui al decreto legislativo n. 150 del 2015, che promuove la centralità e l'effettività dei diritti al lavoro, mediante interventi e servizi volti a migliorare l'efficienza del mercato del lavoro, assicurando, tramite l'attività posta in essere dalle strutture pubbliche e private, accreditate o autorizzate, ai datori di lavoro, il soddisfacimento dei fabbisogni di competenze, a coloro che cercano lavoro, il sostegno nell'inserimento e/o nel reinserimento al lavoro.


Tale previsione normativa risponde, inoltre, all'esigenza di contribuire all'abbassamento del tasso di disoccupazione, anche nell'ottica del raggiungimento dei target di EU2020, nonché a limitare al massimo la permanenza del soggetto nello stato di disoccupazione e a combattere, in chiave preventiva, la disoccupazione di lunga durata.

Il comma 21-ter prevede che l'INPS comunichi all'ANPAL i dati relativi alle famiglie in condizione di povertà con la finalità di coinvolgere le persone appartenenti a tali nuclei in iniziative di supporto alla ricerca di una nuova occupazione ovvero al ritorno in percorsi di istruzione e formazione.


Tale operazione risponde ad un criterio di ottimizzazione degli strumenti informativi, già introdotti nell'ordinamento giuridico. Ai sensi del comma 3, la messa a disposizione dei dati è effettuata infatti per il tramite del sistema informativo unitario (S.I.U.), di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 150 del 2015, a cui i soggetti iscritti all'Albo informatico delle Agenzie per il lavoro e all'Albo Nazionale dei soggetti accreditati a servizi per il lavoro sono interconnessi, ai sensi della normativa vigente.

L'ANPAL provvederà a monitorare le consultazioni dei dati in parola da parte dei soggetti, autorizzati e/o accreditati, e il buon esito delle stesse, in termini di impatto occupazionale, attraverso l'analisi dei dati contenuti nell'archivio delle comunicazioni obbligatorie, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297.

Sotto il profilo finanziario la previsione normativa proposta non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. L'attuazione della norma proposta, difatti, rientra nell'ambito del funzionamento del sistema informativo unitario, e dunque è realizzata in base alle risorse disponibili a legislazione vigente.



La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 4, della legge 31 dicembre 2000, n. 196 ha avuto esito




POSITIVO

23 NOV. 2017


INFORMATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato



Mostra rif. normativi

Proposta di modifica n. 69.0.2 al DDL n. 2960

**69.0.2**

Zeller, Berger, Fravezzi, Panizza, Laniece

Accolto*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 69-bis.**(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica
31 agosto 1972, n. 670)

1. Le disposizioni recate dai commi 2 e 3 sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2018, l'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è sostituito dal seguente:

"Art. 13. - 1. Nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea e degli accordi internazionali, nonché dei principi fondamentali dell'ordinamento statale, le Province disciplinano con legge provinciale le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni per grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, stabilendo in particolare norme procedurali per lo svolgimento delle gare, i termini di indizione delle stesse, i criteri di ammissione e di aggiudicazione, i requisiti finanziari, organizzativi e tecnici dei partecipanti. La legge provinciale disciplina inoltre la durata delle concessioni, i criteri per la determinazione dei canoni di concessione per l'utilizzo e la valorizzazione del demanio idrico e dei beni patrimoniali costituiti dagli impianti afferenti le grandi derivazioni idroelettriche, i parametri di sviluppo degli impianti nonché le modalità di valutazione degli aspetti paesaggistici e di impatto ambientale, determinando le conseguenti misure di compensazione ambientale e territoriale, anche a carattere finanziario.

2. Alla scadenza delle concessioni disciplinate da questo articolo, le opere di raccolta, di adduzione, di regolazione, le condotte forzate e i canali di scarico, in stato di regolare funzionamento, passano senza compenso in proprietà delle Province per il rispettivo territorio. Al concessionario che abbia eseguito, a proprie spese e nel periodo di validità della concessione, investimenti sui beni di cui al primo periodo, purché previsti dall'atto di concessione o comunque autorizzati dal concedente, spetta alla scadenza della concessione, o nei casi di decadenza o rinuncia, un indennizzo pari al valore della parte di bene non ammortizzato, secondo quanto previsto dalla legge provinciale di cui al comma 1. Per i beni diversi da quelli previsti dai periodi precedenti si applica la disciplina stabilita dall'articolo 25, secondo comma e seguenti, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, intendendosi sostituiti gli organi statali ivi indicati con i corrispondenti organi della Provincia, nonché dall'articolo 1-bis, comma 13, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235.

3. Nelle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico, i concessionari hanno l'obbligo di fornire annualmente e gratuitamente alle Province di Trento e di Bolzano per servizi pubblici e categorie di utenti da determinare con legge provinciale - 220 kWh per ogni kW di potenza nominale media di concessione, da consegnare alle Province medesime con modalità definite dalle stesse.

4. Le Province stabiliscono altresì con legge i criteri per la determinazione del prezzo dell'energia di cui al comma 3 ceduta alle imprese distributrici, nonché i criteri per le tariffe di utenza, nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea.

5. I concessionari di grandi derivazioni a scopo idroelettrico corrispondono semestralmente alle Province un importo determinato secondo quanto previsto dalla legge provinciale di cui al comma 1, tenendo conto della media del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica (PITN), nonché della media delle voci di spesa legate alla fornitura della medesima energia elettrica per ogni kWh di energia da esse non ritirata. Il compenso unitario prima indicato varia proporzionalmente alle variazioni, non inferiori al 5 per cento, dell'indice ISTAT relativo al prezzo industriale per la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica.

6. Le concessioni per grandi derivazioni a scopo idroelettrico accordate nelle Province di Trento e di Bolzano, in forza di disposizioni normative o amministrative che prevedono un termine di scadenza anteriore al 31 dicembre 2022, ancorché scadute, sono prorogate di diritto per il periodo utile al completamento delle procedure di evidenza pubblica e comunque non oltre la predetta data. Le Province e i concessionari possono, in tal caso, concordare eventuali modificazioni degli oneri e delle obbligazioni previsti dalle concessioni in corso, secondo quanto stabilito dalla legge provinciale di cui al comma 1.

7. In materia di sistema idrico, le Province sono previamente consultate sugli atti dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico indirizzati ai soggetti esercenti i servizi di pubblica utilità operanti nel rispettivo territorio, in ordine alla loro compatibilità con il presente Statuto e con le relative norme di attuazione. Le modalità di consultazione sono definite attraverso un protocollo di intesa stipulato tra la predetta Autorità e le Province, anche disgiuntamente. La raccolta delle informazioni e dei documenti necessari alle indagini conoscitive e alle attività svolte dall'Autorità compete alle Province, secondo procedure e modelli concordati con l'Autorità stessa nell'ambito del predetto protocollo di intesa, nel rispetto delle competenze ad esse attribuite, anche con riguardo all'organizzazione dei servizi di pubblica utilità, al sistema tariffario ed all'esercizio dei relativi poteri ispettivi e sanzionatori".

3. All'articolo 1-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, sono apportate le seguenti modificazioni: il comma 2 è abrogato e al comma 13 sono soppresse le seguenti parole: "Fermo restando quanto disposto dal comma 2».

Proposta di modifica n. 69.0.5 al DDL n. 2960

Versione per la stampa

Mostra rif. normativi

69.0.5 (testo 2)

Uras, Petraglia, De Petris, Barozzino, Bocchino, Cervellini, De Cristofaro, Mineo, LAI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 69-bis.

(Insularità della Sardegna)


1. In considerazione della condizionedi insularità della Sardegna, che ne penalizza lo sviluppo economico e sociale e tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 4, comma 5, della legge della Regione Sardegna 13 aprile 2017, n. 5, ai fini dell'istruttoria necessaria per l'attuazione della procedura del riconoscimento in sede Comunitaria della predetta condizionedefinizzata alla definizione di sistemi di aiuto già previsti per le regioni ultra-periferiche di altri stati membri dell'Unione europea è istituito un Comitato istruttore paritetico Stato-Regione. Agli oneri di cui al presente comma si provvede nel limite di centomila euro per l'anno 2018.

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni: voce «Ministero dell'economia e delle finanze»:

2018: -100.000

2019: - 0

2020: - 0



Dopo l'articolo 70, inserire il seguente:

"Art. 70-bis

1. Nell'anno 2019, nelle more della definizione dei complessivi rapporti finanziari fra lo Stato e la Regione Sardegna che tenga conto, tra l'altro, delle sentenze della Corte Costituzionale n. 77 del 2015 e n. 154 del 2017, anche in considerazione del ritardo nello sviluppo economico dovuto all'insularità, è riconosciuto alla regione Sardegna un contributo pari a 15 milioni di euro."

Conseguentemente, all'articolo 92, le parole: " e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: ", di 315 milioni di euro per l'anno 2019 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020."

70.042 (t. 2)

JRAS, STEFANO, LAI

70.0.42 (T.2)

SI

72.18 Santini – Testo ³

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

Al fine di una più celere realizzazione del progetto sportivo delle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino, che si terranno a Cortina d'Ampezzo, rispettivamente, nel marzo 2020 e nel febbraio 2021, all'articolo 61 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96, recante «eventi sportivi di sci alpino», è aggiunto il seguente comma 26-bis: “Ai fini della realizzazione dei piani degli interventi previsti dai commi primo e diciassettesimo, è in facoltà del commissario (i) operare le riduzioni dei termini come stabilite dalle seguenti disposizioni del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50: art. 60; art. 61; art. 62; art. 74; art. 79; (ii) ridurre fino ad un terzo i termini stabiliti dalle seguenti disposizioni del d.lgs. 18 aprile n. 50: art. 97; art. 183; art. 188; art. 189; (iii) ridurre fino a dieci giorni, in conformità alla Dir. 2007/66/CE, il termine dell'art. 32 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50. È altresì in facoltà del commissario, per gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture relativi agli interventi attuativi del piano, fare ricorso all'articolo 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; in questo caso, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, l'invito, contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione, è rivolto ad almeno cinque operatori economici.

[Handwritten signatures and scribbles]

SI

Mostra rif. normativi

Proposta di modifica n. 72.38 al DDL n. 2960

72.38

Aiello, Viceconte, DALLA TOR, CONTE

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Al comma 9 dell'articolo 9 del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con legge, 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2019"».

Emendamento



All'art. 72, dopo la lettera s) è inserita la seguente:

" ~~ti~~ al comma 488, lettera a) dopo le parole "18 maggio 2017" sono inserite le seguenti: " e, negli anni successivi, ai sensi dell'ultimo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato di cui al comma 492, nonché interventi finanziati ai sensi dell'articolo 10 del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, per la quota di cofinanziamento a carico dell'ente."

Art. 1000

Relazione illustrativa

La norma è volta a permettere agli Enti Locali che partecipano a co-finanziare le opere finanziate ai sensi dell'art. 10 del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, di usufruire delle deroghe agli equilibri di bilancio per avviare o completare gli interventi.

Relazione tecnica

Dalla disposizione in esame non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato



23/05/2017

72-24
a. 502 bis 10

72.0.2000

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

"72-bis (Fondo crediti dubbia esigibilità (FCDE) :Quote accantonamento in bilancio di previsione).

1. Al comma 509 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: " nel 2018 è pari almeno all'85 per cento e dal 2019 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo", sono sostituite dalle seguenti: " nel 2018 è pari ad almeno il 75 per cento, nel 2019 è pari ad almeno l'85 per cento, nel 2020 è pari ad almeno il 95 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo".

Relazione illustrativa

La norma è finalizzata a prevedere un'ulteriore gradualità nella misura dell'accantonamento al bilancio di previsione del fondo crediti dubbia esigibilità, attualmente pari all'85 per cento nell'anno 2018 e al 100 per cento a partire dall'anno 2019, disponendo che tale misura è fissata al 75 per cento nell'anno 2018, all'85 per cento nell'anno 2019, al 95 per cento nell'anno 2020 e al 100 per cento a decorrere dall'anno 2021.

Relazione tecnica

La norma non determina effetti finanziari, in quanto restano fermi i vincoli di finanza pubblica di cui al comma 466 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 1°, comma 3, della legge 31 dicembre 2001, n. 196 ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

24 NOV. 2017

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Dopo l'articolo 72 inserire il seguente:

72.0.2.100

Art. 72-bis

1. All'art.1 della legge 28 dicembre 2015, n.208, dopo il comma 29 è aggiunto il seguente comma: *29-bis. La Commissione di cui al comma 29 con cadenza biennale – a partire dall'anno 2018 – relaziona alla Commissione bicamerale per l'attuazione del federalismo fiscale in merito allo stato di attuazione delle disposizioni di cui al capo II, III, IV e VI della legge 5 maggio 2009, n.42, con particolare riferimento alle ipotesi tecniche inerenti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e al funzionamento dello schema perequativo”.*

Relazione illustrativa.

La norma assegna alla Commissione tecnica per i fabbisogni standard il compito di predisporre una relazione biennale sullo stato di attuazione delle norme in materia di federalismo fiscale recate, con riferimento agli enti territoriali, dalla legge n. 42/2009.

Relazione tecnica.

La norma non comporta oneri, in quanto le attività della Commissione tecnica per i fabbisogni standard vengono svolte con le risorse umane e finanziarie disponibili.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31.03.2001, n. 49, ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

24 NOV. 2017



M. J. J. J.

Marcello Feltri

42.0.2200

Dopo l'articolo 72 inserire il seguente:

Art. 72-bis

(Revisione quota perequativa fondo di solidarietà comunale anni 2018 e 2019)

I. Al comma 449, lett. c), dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: "il 55 per cento per l'anno 2018, il 70 per cento per l'anno 2019", sono sostituite dalle parole: "il 45 per cento per l'anno 2018, il 60 per cento per l'anno 2019".

Relazione illustrativa

La norma è finalizzata a prevedere una riduzione, dal 55 al 45 per cento, nell'anno 2018 e, dal 70 al 60 per cento, nell'anno 2019 della quota di fondo di solidarietà comunale delle regioni a statuto ordinario da ripartire sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard.

Relazione tecnica

La disposizione, incidendo esclusivamente sulle modalità di riparto del fondo di solidarietà comunale e non sulla dotazione dello stesso, non determina nuovi o maggiori oneri per il bilancio statale.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 198 ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

24 NOV. 2017

Il Ragioniere Generale dello Stato..

R. 50

M. I. D. A. 2017

Luca P. 2017



Avviso no

42.0.2300

Dopo l'articolo 72 inserire il seguente:

Art. 72-bis

(finalizzazione accantonamenti fondo di solidarietà comunale non utilizzati)

1. All'articolo 1, comma 452, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Gli accantonamenti di cui al periodo precedente non utilizzati sono destinati all'incremento dei contributi straordinari di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche mediante il versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno."

Relazione illustrativa

La norma in esame destina annualmente le somme accantonate a valere sul fondo di solidarietà comunale, non utilizzate per eventuali conguagli ai singoli comuni derivanti da rettifiche dei valori e dei criteri utilizzati nel riparto del fondo stesso, ad incremento dei contributi a favore delle fusioni di comuni.

Relazione tecnica

La norma non determina oneri, in quanto esclusivamente volta a finalizzare gli accantonamenti del fondo di solidarietà comunale non utilizzati per le rettifiche del fondo stesso ad incremento delle risorse a favore delle fusioni di comuni.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 170 ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato.

24 NOV. 2016



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

72.0.2400

I della legge 11 dicembre 2016,
n. 232

Dopo l'articolo 72 inserire il seguente:

Art. 72-bis

(Priorità patti nazionali investimenti comunali ripristino e messa in sicurezza territorio a seguito di stato di emergenza)

1. All'articolo 1, comma 492, ldopo la lettera 0a), è inserita la seguente "0b) investimenti dei comuni, finanziati con avanzo di amministrazione o da operazioni di indebitamento, finalizzati al ripristino e alla messa in sicurezza del territorio, a seguito di danni derivanti da eccezionali eventi meteorologici per i quali sia stato dichiarato, nell'anno precedente alla data della richiesta di spazi finanziari, lo stato di emergenza, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225."

Relazione illustrativa

La disposizione in esame introduce un'ulteriore priorità al comma 492 per l'attribuzione degli spazi finanziari disponibili ai sensi del comma 485 dell'articolo 1 della legge n. 232/2016, a favore degli investimenti dei comuni, finanziati con avanzo di amministrazione o da operazioni di indebitamento, finalizzati al ripristino e alla messa in sicurezza del territorio, a seguito di danni derivanti da eccezionali eventi meteorologici per i quali sia stato dichiarato, nell'anno precedente alla data della richiesta di spazi finanziari, lo stato di emergenza, ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 225/1992.

Relazione tecnica

La disposizione non comporta oneri, in quanto restano invariati gli spazi finanziari assegnati agli enti locali dal comma 485 dell'articolo 1 della legge n. 232/2016 nell'ambito dei patti nazionali, di cui al comma 4 dell'articolo 10 della legge n. 243/2012.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 195 ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

24 NOV. 2016



M. Zanon

Il Ragioniere Generale dello Stato

~~A. NO. 2017 13.29~~

~~NR. 037 P. 1~~

72.0.2500

Dopo l'articolo 72 inserire il seguente:

Art. 72-bis

(Semplificazione DUP)

1. Entro il 30 aprile 2018, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, si provvede all'aggiornamento del principio contabile applicato della programmazione, previsto dall'allegato n. 4/1 del decreto legislativo n. 118 del 2011, al fine di semplificare ulteriormente la disciplina del DUP semplificato di cui all'articolo 170, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Relazione illustrativa

L'amendamento prevede l'aggiornamento del principio contabile applicato della programmazione, concernente la disciplina del DUP semplificato, al fine di semplificare ulteriormente la disciplina del DUP semplificato prevista per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

A tal fine, presso la Commissione Arconet, è stato istituito un gruppo di lavoro interistituzionale, con la partecipazione anche dei rappresentanti dei comuni, con il compito di analizzare le difficoltà applicative del d.lsg. n. 118 del 2011 riscontrate dai comuni di piccole dimensioni che, da diversi mesi, sta lavorando per la semplificazione del principio contabile applicato riguardante tale documento contabile.

Relazione tecnica

La norma non determina effetti sui saldi di finanza pubblica.



[Handwritten signature]

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 190 ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

24 NOV. 2017

Il Ragioniere Generale dello Stato

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

44.0.2000

A.S. 2960

Sostituire l'articolo 74, con il seguente:

Art. 74 (Agevolazioni per le assunzioni a tempo indeterminato nel Mezzogiorno)

1. I programmi operativi nazionali ed i Programmi Operativi Complementari possono prevedere per l'anno 2018, nell'ambito degli obiettivi specifici previsti dalla relativa programmazione e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato misure per favorire l'assunzione con contratto a tempo indeterminato di soggetti, nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, che non abbiano compiuto i 35 anni di età, ovvero soggetti di almeno 35 anni, purché privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. Ai soggetti di cui al periodo precedente, l'esonero di cui al comma 1, dell'articolo 16 è elevato fino al 100 per cento, nel limite massimo di importo su base annua pari a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 118, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. L'esonero contributivo di cui al periodo precedente è riconosciuto in deroga a quanto previsto dall'articolo 16, comma 11, secondo periodo.

2. Ai fini di cui al comma 1, sono adottate, con le rispettive procedure previste dalla normativa vigente, le occorrenti azioni di rimodulazione dei programmi interessati.

I RELATORI

5



lh

Relazione illustrativa

La proposta normativa prevede che i programmi operativi nazionali ed i programmi operativi complementari possano introdurre, per l'anno 2018, compatibilmente con le finalità già previste nei programmi medesimi, misure complementari con quelle già previste dalla norma relativa alla decontribuzione per i neo assunti, per le regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. L'esenzione è rivolta ai soggetti che non abbiano compiuto i 35 anni di età, ovvero i soggetti che abbiano almeno 35 anni, purché privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. L'esonero contributivo è elevato fino al 100 per cento, nel limite massimo di importo su base annua pari a 8060 euro.

Il comma 2 prevede che siano conseguentemente rimodulati i programmi interessati, seguendo le procedure previste dalla normativa vigente per i singoli programmi.

Relazione tecnica

Dalla norma non derivano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, essendo le risorse in questione già previste nei programmi interessati.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 195 ha avuto esito.

POSITIVO NEGATIVO
Il Ragioniere Generale dello Stato
24 NOV. 2017

Beccella *M. Jansone*



2/2

76.0.9 (testo 3)

LUMIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 76-bis.

(Disposizioni per l'ottimizzazione della gestione delle risorse idriche nel Mezzogiorno)

1. All'articolo 21, comma 10, primo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: "e posto in liquidazione", sono aggiunte le seguenti: "Il commissario liquidatore è autorizzato, al fine di accelerare le procedure di liquidazione e per snellire il contenzioso in essere, a stipulare accordi transattivi anche per le situazioni creditorie e debitorie in corso di accertamento. Le transazioni di cui al periodo precedente devono concludersi entro il 31 marzo 2018. Nei successivi sessanta giorni dalla predetta data il Commissario predispone comunque la situazione patrimoniale del soppresso Ente riferita alla data del 31 marzo 2018.
2. All'articolo 21, comma 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, il primo periodo è sostituito dai seguenti: "Le funzioni del soppresso Ente con le relative risorse, umane e strumentali, sono trasferite dal 30 giugno 2018 alla società costituita dallo Stato e partecipata, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dal Ministero dell'economia e delle finanze, e sottoposta alla vigilanza del Dipartimento delegato all'Autorità politica per le politiche di coesione e per il Mezzogiorno e dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Alla società possono partecipare le Regioni Basilicata, Campania, Puglia, garantendo a queste ultime, nell'atto costitutivo, la rappresentanza in relazione alla disponibilità delle risorse idriche che alimentano il sistema e tenendo conto della presenza sul territorio regionale delle infrastrutture di captazione e grande adduzione. Lo Statuto prevede la possibilità per le predette Regioni di conferire ulteriori infrastrutture di approvvigionamento dei sistemi idrici alimentate da trasferimenti di acqua tra regioni diverse, nonché di conferire, in tutto o in parte, partecipazioni al capitale di società attive in settori o servizi idrici correlati, nonché per le ulteriori Regioni interessate ai trasferimenti idrici tra regioni del distretto idrografico dell'Appennino Meridionale, di partecipare alla società di cui al presente comma. La costituita Società e il Commissario liquidatore accertano entro il 30 giugno 2018, sulla base della situazione patrimoniale predisposta dal medesimo Commissario liquidatore, attività e passività eventualmente residue dalla liquidazione, che sono trasferite alla Società nei limiti del mantenimento dell'equilibrio economico, patrimoniale e finanziario della stessa. La tariffa idrica da applicare agli utenti del costituito soggetto è determinata dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico in accordo a quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012". All'onere derivante dalla costituzione della società di cui al presente comma, pari a 200.000 euro, si provvede, tenuto conto dell'ambito territoriale di attività, nell'anno 2018, a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione, programmazione 2014-2020.

SI

18

RELAZIONE TECNICA

L'emendamento conferisce, in primo luogo, la possibilità al Commissario liquidatore dell'EIPLI di stipulare accordi transattivi, al fine di facilitare la liquidazione stessa dell'Ente. Tale disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'emendamento, inoltre, sopperisce alla necessità di un governo unitario della produzione e del trasferimento fra regioni limitrofe della risorsa idrica per usi civili, industriali e irrigui nel Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale, che ha assunto una valenza strategica, come testimoniato dall'Accordo di Programma sottoscritto nell'anno 2016 tra la Presidenza del Consiglio e le Regioni Puglia e Basilicata e il documento di intenti sottoscritto nel 2012 fra le Regioni del Distretto.

Diventa, quindi, essenziale costituire in tempi certi il soggetto gestore di queste infrastrutture sovragionali, alla luce della soppressione dell'EIPLI, disposta dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, dando al contempo la possibilità alle regioni Basilicata, Campania e Puglia di conferire al nuovo soggetto anche altre infrastrutture alimentate da trasferimenti di risorse idriche fra regioni diverse. La stessa possibilità è estesa anche alle altre Regioni del Distretto Idrografico Meridionale.

La definizione delle attività avviene secondo la seguente scansione temporale:

- 31 marzo 2018 definizione delle transazioni promesse dal Commissario liquidatore dell'EIPLI;
- 31 maggio 2018 predisposizione da parte del Commissario liquidatore della situazione patrimoniale del soppresso Ente, che terrà quindi conto anche delle eventuali transazioni;
- 30 giugno 2018 verifica da parte del Commissario liquidatore con la neo costituita società di gestione delle attività e passività residue alla liquidazione da conferire alla nuova società nel rispetto dell'equilibrio economico finanziario della stessa.

La proposta emendativa, inoltre, è suscettibile di produrre nel medio periodo delle notevoli economie di scala derivanti da una gestione maggiormente unitaria della risorsa idrica nelle Regioni del Mezzogiorno in questione. Si segnala, inoltre, che la maggiore certezza derivante dalla definizione di una tariffa idrica unica, per l'intero ambito territoriale in questione, definita, come previsto dal comma 2 dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, assicurerà lo sviluppo di nuovi investimenti nelle infrastrutture idriche delle Regioni in questione.


Agli oneri derivanti dalla costituzione della società di cui al comma 2, pari a 200.000 euro nell'anno 2018, si provvede, tenuto conto dell'ambito territoriale di attività, mediante le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione, programmazione 2014-2020.

19

79.1 (testo 2)

AIELLO, BALLA TOR, VICE CONTE

All'articolo 79, comma 13 aggiungere, in fine, le seguenti parole: " *nonché le modalità con le quali è resa disponibile alla Guardia di Finanza, per i fini di controllo di competenza, l'anagrafe dei soggetti autorizzati.* ".



3

Mostra rif. normativi

Proposta di modifica n. 84.0.14 al DDL n. 2960

84.0.14

GIANNINI, SPILABOTTE, SANTINI

Dopo l'**articolo**, inserire seguente:

«Art. 84-bis.

1. Al comma 5-*bis* dell'articolo 3 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli agenti immobiliari che esercitano l'attività di mediazione in violazione dell'obbligo di cui al precedente periodo sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa fra euro 3.000 ed euro 5.000"».

SI

*Definito
84.0.1
Molina
e sottosegretario*

*Da concludere
con il comma
3 dell'articolo 10*

88.0.1 (testo 3) Riformulato

A.S. 2960

Emendamento

*R
g
si*

Dopo l'articolo 88-inserire il seguente:

«Art. 88-bis.

(Misure fiscali per l'economia digitale)

1. All'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Qualora la tipologia di operazione da indicare a norma del comma 2 rientri fra quelle derivanti dalle prestazioni di servizi effettuati tramite mezzi elettronici individuate dal comma 10 dell'art. 88-bis della legge di bilancio per il 2018, gli acquirenti delle stesse devono segnalarle all'Agenzia delle entrate con le specifiche modalità indicate con provvedimento del direttore dell'agenzia stessa.»

2. Il provvedimento direttoriale indicato nel comma 1 è adottato entro i sessanta giorni successivi all'entrata in vigore del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previsto al comma 10.

3. L'Agenzia delle entrate, qualora constati che un soggetto non residente, senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, ha effettuato, nel corso di un semestre, un numero complessivo di operazioni di cui all'articolo 21, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, superiore alle 1.500 unità e per un controvalore complessivo non inferiore a 1.500.000 euro, comunica al medesimo il superamento della soglia e lo invita a verificare in contraddittorio la qualificazione dell'attività rilevata quale esercizio della stessa per il tramite di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato. La comunicazione è effettuata nei trenta giorni successivi al verificarsi del superamento della soglia.

4. L'invito di cui al comma 3 è notificato entro sei mesi dalla comunicazione del superamento della soglia indicata allo stesso comma 3. La verifica è posta in essere con le modalità previste dall'articolo 11, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e dall'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,



n. 600. Qualora dal contraddittorio emerga l'esistenza di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato del soggetto non residente, si applica la disciplina prevista dall'articolo 1-bis, commi 5 e seguenti, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

5. L'invito di cui al comma 4 deve indicare l'ufficio presso il quale il soggetto non residente deve presentarsi e la data dell'incontro, che non può essere fissata prima di trenta giorni dalla data dell'invito stesso.

6. La competenza territoriale per le attività di accertamento relative ai soggetti di cui al comma 3 è attribuita a un ufficio presso la direzione regionale della Lombardia dell'Agenzia delle entrate, designato con provvedimento del direttore dell'Agenzia stessa.

7. All'articolo 162 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera f), le parole: «altro luogo di estrazione di risorse naturali» sono sostituite dalle seguenti: «ogni altro luogo relativo alla ricerca e sfruttamento di risorse di qualsivoglia genere»;

b) al comma 2, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

«f-bis) una significativa e continuativa presenza economica nel territorio dello Stato costruita in modo tale da non farne risultare una sua consistenza fisica nel territorio stesso»;

c) i commi da 4 a 7 sono sostituiti dai seguenti:

«4. Fermi restando i commi da 1 a 3, la dizione "stabile organizzazione" non comprende:

a) l'uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all'impresa;

b) la disponibilità di beni o merci appartenenti all'impresa immagazzinati ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;

c) la disponibilità di beni o merci appartenenti all'impresa immagazzinati ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;

d) la disponibilità di una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;

e) la disponibilità di una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini dello svolgimento, per l'impresa, di ogni altra attività;

f) la disponibilità di una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini dell'esercizio combinato delle attività menzionate nelle lettere da a) ad e),



a condizione che tale attività ~~o, nei casi di cui alla lettera f), l'attività complessiva della sede fissa d'affari, sia di carattere preparatorio o ausiliario;~~

5. Il comma 4 non si applica ad una sede fissa d'affari che sia utilizzata o gestita da un'impresa se la stessa impresa o un'impresa strettamente correlata svolge la sua attività nello stesso luogo o in un altro luogo nel territorio dello Stato e:

a) lo stesso luogo o l'altro luogo costituisce una stabile organizzazione per l'impresa o per l'impresa strettamente correlata in base alle previsioni del presente articolo, ovvero

b) l'attività complessiva risultante dalla combinazione delle attività svolte dalle due imprese nello stesso luogo, o dalla stessa impresa o da imprese strettamente correlate nei due luoghi, non sia di carattere preparatorio o ausiliario, purché le attività svolte dalle due imprese nello stesso luogo, o dalla stessa impresa, o dalle imprese strettamente correlate nei due luoghi, costituiscano funzioni complementari che siano parte di un complesso unitario di operazioni d'impresa.

6. Ferme le disposizioni dei commi 1 e 2 e salvo quanto previsto dal comma 7, se un soggetto agisce nel territorio dello Stato per conto di un'impresa non residente e abitualmente conclude contratti o opera ai fini della conclusione di contratti senza modifiche sostanziali da parte dell'impresa e detti contratti sono

a) in nome dell'impresa, oppure

b) relativi al trasferimento della proprietà, o per la concessione del diritto di utilizzo, di beni di tale impresa o che l'impresa ha il diritto di utilizzare, oppure

c) relativi alla fornitura di servizi da parte di tale impresa,

si considera che tale impresa abbia una stabile organizzazione nel territorio dello Stato in relazione a ogni attività svolta dal suddetto soggetto per conto dell'impresa, a meno che le attività di tale soggetto siano limitate allo svolgimento delle attività di cui al comma 4 le quali, se esercitate per mezzo di una sede fissa di affari, non permetterebbero di considerare questa sede fissa una stabile organizzazione ai sensi delle disposizioni del medesimo comma 4.

7. Il comma 6 non si applica quando il soggetto, che opera nel territorio dello Stato per conto di un'impresa non residente, svolge la propria attività in qualità di agente indipendente e agisce per l'impresa nell'ambito della propria ordinaria attività. Tuttavia, quando un soggetto opera esclusivamente o quasi esclusivamente per conto di una o più imprese alle quali è strettamente correlato, tale soggetto non è considerato un agente indipendente, ai sensi del presente comma, in relazione a ciascuna di tali imprese.

7-bis. Ai soli fini del presente articolo, un soggetto è strettamente correlato ad un'impresa se, tenuto conto di tutti i fatti e di tutte le circostanze rilevanti, l'uno ha il controllo dell'altra ovvero entrambi sono controllati da uno stesso soggetto. In ogni



caso, un soggetto è considerato strettamente correlato ad un'impresa se l'uno possiede direttamente o indirettamente più del 50 per cento della partecipazione dell'altra o, nel caso di una società, più del 50 per cento del totale dei diritti di voto e del capitale sociale, o se entrambi sono partecipati da un altro soggetto, direttamente o indirettamente, per più del 50 per cento della partecipazione, o, nel caso di una società, per più del 50 per cento del totale dei diritti di voto e del capitale sociale”;

d) al comma 8, le parole: «dal comma precedente» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 7».

8. Al soggetto non residente che, senza giustificato motivo, non si presenta all'invito di cui al comma 4 si applicano le sanzioni amministrative previste dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, in quanto compatibili.

9. È istituita l'imposta sulle transazioni digitali relative a prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi elettronici, rese nei confronti dei soggetti indicati all'articolo 23, comma 1 e 29, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; residenti nel territorio dello Stato, diversi da (i) imprese agricole, (ii) soggetti che hanno aderito al regime di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, (iii) soggetti di cui all'articolo 27 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché delle stabili organizzazioni di soggetti non residenti situate nel medesimo territorio. Si considerano servizi prestati tramite mezzi elettronici quelli forniti attraverso Internet o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata di un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell'informazione.

10. Le prestazioni di servizi di cui al comma 9 sono individuate con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze da emanarsi entro il 30 aprile 2018.

11. L'imposta si applica con l'aliquota del 6 per cento sull'ammontare dei corrispettivi relativi alle prestazioni di servizi di cui al comma 9, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. L'imposta è dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione.

12. L'imposta è dovuta dai soggetti che effettuano la prestazione, diversi da quelli che hanno aderito al regime di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23



dicembre 2014, n. 190 e all'articolo 27 del decreto legge 6 luglio 2011, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

13. L'imposta è corrisposta mediante versamento diretto nei termini e nei modi previsti per il versamento delle imposte sui redditi. L'imposta è corrisposta dai soggetti non residenti senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato con le modalità previste al comma 15.

14. Ai soggetti che effettuano le prestazioni di servizi di cui al comma 9 spetta un credito di imposta pari all'imposta di cui al comma 11 utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi; l'eventuale eccedenza è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per il pagamento dei debiti di cui al comma 2, lettere a), d), f) e g) del medesimo articolo, tramite modello di pagamento F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, a partire dal giorno 16 del mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi. Al credito d'imposta non si applica il limite di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

15. I corrispettivi derivanti dalle prestazioni di servizi di cui al comma 9, rese da soggetti non residenti senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato sono pagati mediante utilizzo di intermediari finanziari abilitati ad operare nel territorio dello Stato e sono assoggettati ad imposizione attraverso una ritenuta effettuata dai medesimi intermediari e con obbligo di rivalsa sul percettore dei corrispettivi stessi. La ritenuta è operata a titolo d'imposta.

16. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione dell'imposta di cui al comma 9, nonché per il relativo contenzioso, si applicano le disposizioni previste dai Decreti del Presidente della Repubblica n. 600 e n. 602 del 29 settembre 1973, in quanto compatibili.

17. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti gli adempimenti dichiarativi e le altre modalità di attuazione della disciplina di cui ai commi da 9 a 16.



18. Le disposizioni di cui ai commi da 9 a 16 si applicano a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 10.

19. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

20. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta alle Camere una relazione annuale sullo stato di attuazione e sui risultati conoscitivi ed economici derivati dalla normativa disposta nei commi precedenti». Inoltre nella nota di aggiornamento del DEF nel mese di settembre 2018, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze presenta una relazione sull'attuazione del presente articolo anche ai fini dell'aggiornamento degli effetti finanziari derivanti dallo stesso.

Conseguentemente all'articolo 92, comma 1, le parole "330 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "444 milioni".

MUCCHETTI

MARINO Luigi

SUSTA

MARINO Mauro Maria

DE PETRIS *aggiunge finanze*

Rilo

Bonanni

Langella

Ornella

Uras

Bignardi

RUTA



RELAZIONE TECNICA

A.S. 2960

Emendamento 88.0.1, testo 3 Riformulato

Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 6 descrivono un processo di monitoraggio da parte dell'Agenzia delle entrate del numero complessivo delle operazioni effettuate da soggetti non residenti senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, finalizzato a invitare le imprese a un contraddittorio nel caso in cui siano rilevate un numero di operazioni superiori alle 1.500 unità e per un controvalore complessivo non inferiore a 1.500.000 euro. A queste disposizioni non si ascrivono effetti finanziari.

Il comma 7 introduce, inoltre, modifiche al concetto di stabile organizzazione contenuto nell'art. 162 del TUIR, facendo proprie le modifiche proposte a livello internazionale. Al comma 7 non si ascrivono effetti di gettito.

Il comma 8 disciplina le sanzioni amministrative previste per il soggetto non residente che non si presenti all'invito al contraddittorio con l'Agenzia delle Entrate. Al comma 8 non si ascrivono effetti di gettito.

Le disposizioni contenute nei commi 9 e seguenti prevedono l'introduzione di un'imposta sulle transazioni digitali da applicarsi alle prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi elettronici, la cui individuazione è demandata a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 30 aprile 2018. La proposta prevede che siano soggette all'imposta le prestazioni rese nei confronti dei soggetti indicati agli articoli 23, comma 1 e 29, comma 1 del DPR 600/1973, escluse le imprese agricole, i soggetti che hanno aderito al regime forfetario o al regime di vantaggio per i contribuenti di minore dimensione. Inoltre la misura trova applicazione anche nei confronti delle stabili organizzazioni di soggetti non residenti situate nel territorio italiano. L'imposta si applica sull'ammontare dei corrispettivi, relativi alle prestazioni di servizi effettuati mediante mezzi elettronici, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, con un'aliquota del 6%. L'imposta è corrisposta mediante il versamento diretto nei termini e nei modi previsti per il versamento delle imposte sui redditi. L'imposta è corrisposta dai soggetti non residenti senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato.

I corrispettivi derivanti dalle prestazioni di servizi rese da soggetti non residenti senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato sono pagati mediante utilizzo di intermediari finanziari abilitati a operare nel territorio dello Stato e sono assoggettati a ritenuta, a titolo di imposta, effettuata dagli intermediari e con obbligo di rivalsa sul percettore dei corrispettivi.

Ai fini della stima degli effetti finanziari, tenuto conto che l'esatta definizione del perimetro dei servizi da includere nella base imponibile è demandata al Decreto Ministeriale, si considerano come base di partenza i dati sulle transazioni dei servizi di pubblicità online, rispetto ai quali sono disponibili informazioni puntuali di fonte AGCOM. In base ai dati AGCOM, i ricavi derivanti da pubblicità online in Italia erano pari a 1.905 milioni di euro nel 2016.

Con riferimento alle ulteriori attività digitali da individuarsi nel Decreto, non essendo al momento disponibile una puntuale identificazione qualitativa e, conseguentemente, dati statistici direttamente utilizzabili ai fini della stima, e tenuto conto che in base al Rapporto Assinform "Il digitale in Italia 2017", la pubblicità online rappresenta una quota minima del mercato digitale italiano, ai fini della stima della base imponibile i ricavi di cui sopra vengono raddoppiati, ottenendo un importo su base annuale pari a 3.810 milioni di euro. Applicando l'aliquota del 6% si ottiene un gettito pari a 228 milioni di euro. Tale importo è stato ridotto per tener conto dell'applicazione del meccanismo del credito d'imposta utilizzabile dai fornitori residenti per l'imposta pagata sulle transazioni digitali. In



base ai dati AGCOM, i ricavi da pubblicità online realizzati in Italia sono riconducibili per il 50% a soggetti aventi sede legale in Stati membri dell'UE e per la restante parte a operatori aventi sede legale in Italia. Riducendo il maggior gettito derivante dall'imposta sulle transazioni digitali applicata a residenti e non residenti dell'ammontare relativo al credito d'imposta utilizzato dai fornitori residenti, si ottiene un ~~maggior gettito~~ **derivante dall'introduzione dell'imposta sulle transazioni digitali pari a 114 milioni di euro su base annuale.**

Tenuto conto dell'entrata in vigore della norma a partire dal 1 gennaio 2019 si stimano i seguenti **effetti finanziari:**

	2018	2019	2020	2021	2022
Imposta sulle transazioni digitali	0	114	114	114	114

in milioni di euro


La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 194 ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

25 NOV. 2017



89.78 (testo 2)

Al comma 13, lettera d), dopo le parole: monitoraggio delle attività di coordinamento della transizione di cui al comma 6; aggiungere le seguenti: "attività di monitoraggio per la risoluzione delle eventuali problematiche causate dalle emissioni delle stazioni radio base rispetto agli impianti di ricezione televisiva terrestre"

SI

AS 2960
Emendamento
Articolo 89

(Uso efficiente dello spettro e transizione alla tecnologia 5G)

(S)

All'articolo 89 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, sostituire le parole «31 marzo» con le seguenti: «30 aprile»;
- b) al comma 4, sono apportate le seguenti modificazioni:
1. al primo periodo, espungere la parola «geografiche»;
 2. al terzo periodo, dopo le parole «sulla base dell'Accordo di Ginevra 2006» aggiungere le seguenti: «per realizzare un multiplex regionale per la trasmissione di programmi televisivi in ambito locale e per massimizzare il numero di blocchi coordinati destinabili in ciascuna regione alla radiofonia digitale»;
- c) al comma 5 sono apportate le seguenti modificazioni:
1. al secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «, secondo i criteri definiti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni entro il 30 settembre 2018»;
 2. al quarto periodo, sostituire la parola «multiplex regionale» con le seguenti: «multiplex contenente l'informazione regionale del concessionario del servizio pubblico e»;
- d) al comma 8, primo periodo, espungere la parola «geografica» e dopo le parole «se del caso,» aggiungere la parola «riserve»;
- e) al comma 9 sono apportate le seguenti modificazioni:
1. sostituire il primo periodo con il seguente: «In considerazione del nuovo assetto frequenziale e delle modalità di definizione delle aree tecniche, di cui al comma 4, e in coerenza con le procedure di cui ai commi 4, 5, 7 e 8 l'Autorità per le garanzie delle comunicazioni aggiorna il piano di numerazione automatica dei canali del servizio televisivo digitale terrestre e le modalità di attribuzione dei numeri entro il 31 maggio 2019, tenendo conto di quanto stabilito dalle disposizioni del presente articolo»;
 2. al secondo periodo, sostituire le parole da «, con proprio regolamento» a «all'articolo 32, comma 2,» con le seguenti: «aggiorna il piano»;
- f) Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
- «10-bis. I giudizi riguardanti l'assegnazione di diritti d'uso delle frequenze, la gara e le altre procedure di cui ai precedenti commi con particolare riferimento alle procedure di rilascio delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre, rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e sono devoluti alla competenza funzionale del TAR del Lazio. In ragione del preminente interesse nazionale alla sollecita liberazione e assegnazione delle frequenze, l'annullamento di atti e provvedimenti adottati



nell'ambito delle procedure di cui ai precedenti commi non comporta la reintegrazione o esecuzione in forma specifica e l'eventuale risarcimento del danno eventualmente dovuto avviene solo per equivalente. La tutela cautelare è limitata al pagamento di una provvisoria.»

g) Sostituire il comma 11 con il seguente:

«11. I giudizi riguardanti l'assegnazione di diritti d'uso delle frequenze, la gara e le altre procedure di cui ai precedenti commi con particolare riferimento alle procedure di rilascio delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre, rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e sono devoluti alla competenza funzionale del TAR del Lazio.»

h) dopo il comma 17, inserire il seguente:

«17-bis. Al fine di favorire l'innovazione tecnologica, a partire dal 1° giugno 2019 gli apparecchi atti alla ricezione della radiodiffusione sonora venduti dalle aziende produttrici ai distributori di apparecchiature elettroniche al dettaglio sul territorio nazionale integrano almeno un'interfaccia che consenta all'utente di ricevere i servizi della radio digitale. Per le medesime finalità, a partire dal 1° gennaio 2020 gli apparecchi atti alla ricezione della radiodiffusione sonora venduti ai consumatori nel territorio nazionale integrano almeno un'interfaccia che consenta all'utente di ricevere i servizi della radio digitale.»

89.1000

IL GOVERNO
[Signature]

Relazione tecnica

Dalla presente proposta emendativa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009 n. 190 ha avuto esito

POSITIVO
23 NOV. 2017

NEGATIVO
Il Ragioniere Generale dello Stato
[Signature]



2/2

A.S. 2968 - EMENDAMENTO N. 9 - DISPOSIZIONI INTERPRETATIVE IN MATERIA DI CALL CENTER

ABT

(Disposizioni in materia di attività svolte da call center.)

81

All'articolo 24-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: "6-bis Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 trovano applicazione nei confronti degli operatori che svolgono attività di call center in favore di un committente, anche se controllati o collegati a quest'ultimo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile";

b) al secondo periodo del comma 11 è soppressa la parola "anche" e dopo le parole "servizi di call center" sono aggiunte le seguenti: ", come individuati ai sensi del comma 6-bis."

Relazione

Le modifiche mirano a chiarire l'ambito di applicazione degli obblighi e delle correlate sanzioni previste dai commi 5, 6 e 11 dell'art. 24-bis del Decreto Legge n. 83/2012, precisando che riguardano coloro che svolgono attività di call center in favore di un'impresa committente, anche in virtù di un rapporto di controllo o di collegamento societario, con esclusione pertanto di coloro che nelle proprie imprese utilizzano servizi di contatto telefonico con la clientela non esternalizzati.

Relazione tecnica

La norma non ha effetti sulla finanza pubblica.




89.9.1000

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31-dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito



POSITIVO NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato



23 NOV 2017



90.29 (testo 2)

Zeller, Berger, Fravezzi, Panizza, Laniece

Dopo il comma 3, aggiungere, il seguente:

«3-bis. In attuazione degli impegni assunti dal Ministero delle politiche agricole, la Provincia autonoma di Bolzano, dall'UNIRE e dal Comune di Merano per la ristrutturazione e il rilancio dell'ippodromo di Merano, al medesimo Comune sono attribuite le somme di 1,1 milioni di euro per l'anno 2018, 1,164.088 milioni di euro per l'anno 2019 e 1 milione di euro per l'anno 2020».

Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019», con le seguenti: «328,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

SI

94.Tab.A.9 (testo 2)

SANGALLI, FATTORINI, GIANNINI, LANZILLOTTA, MICHELONI, TRONTI,
VERDUCCI

Alla Tabella A, voce: "Ministero degli Affari Esteri", apportare le seguenti variazioni:

2018: - 500.000;

2019: 0;

2020: 0.

Conseguentemente, stato di previsione del «Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale», Missione 1: - Italia in Europa e nel mondo (004), Programma 1.3: Cooperazione economica e relazioni internazionali (004.004), apportare le seguenti variazioni:

2018

CP + 500.000;

CS + 500.000;

2019

CP + 0;

CS + 0;

2020

CP + 0;

CS + 0.

94.Tab.A.9 testo 2

SANGALLI, FATTORINI, GIANNINI, LANZILLOTTA, MICHELONI, TRONTI,
VERDUCCI

SI

95.7 testo ~~2~~ (Testo 3)

Dopo l'articolo 95 inserire il seguente:

“Art. 95-bis

Tutela e valorizzazione del Made in Italy“

1. Al fine di affermare un modello digitale italiano come strumento di tutela e valorizzazione economica e sociale del Made in Italy e della cultura sociale e produttiva della tipicità territoriale, è assegnato un contributo pari a euro 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 in favore dell'istituto IsiamED per la promozione di un modello digitale italiano nei settori del turismo, dell'agroalimentare, dello sport e dello smart city.”

Conseguentemente, all'articolo 92, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Il fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018-2020.».

SI

Rebello, Capri, Forchese
Santini, Broghe, Avesti, Colliera, Felice

A.S. 2960

95.0.52 (Testo 2) Pezopane Rota, Scolie, Spoleto
Veccu' Padua

1. Nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è istituito il Fondo progettazione degli enti locali destinato al cofinanziamento della redazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica e dei progetti definitivi degli enti locali di opere destinate alla messa in sicurezza di edifici e strutture pubbliche con una dotazione di 30 milioni per ciascuno degli anni dal 2018 al 2030. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alla quota affluita, con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio 2017, allo stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, capitolo 7008, per gli interventi finanziati con il Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese è ridotta di 5 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

2. I criteri e le modalità di accesso, selezione e cofinanziamento dei progetti, nonché le modalità di recupero delle risorse in caso di mancato rispetto dei termini indicati ai commi 6 e 7, sono definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. I progetti ammessi a cofinanziamento devono essere previsti nella programmazione delle amministrazioni proponenti. Possono essere finanziati anche i costi connessi alla redazione dei bandi di gara, alla definizione degli schemi di contratto e alla valutazione della sostenibilità finanziaria dei progetti.

3. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti può stipulare apposita convenzione con Cassa depositi e prestiti SpA, quale istituto nazionale di promozione ai sensi dell'articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che disciplina le attività di supporto e assistenza tecnica connesse esclusivamente all'utilizzo delle risorse del Fondo di cui al comma 3 con oneri posti a carico del medesimo Fondo.

4. I soggetti beneficiari del finanziamento di cui al comma 4 sono tenuti a procedere ad attivare le procedure per l'affidamento della progettazione finanziata entro tre mesi dalla comunicazione di ammissione allo stesso. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti effettua un controllo a campione sulle attività di progettazione oggetto del contributo.

5. I soggetti beneficiari del finanziamento, acquisita la progettazione finanziata, sono tenuti, qualora sia stata finanziata ai sensi del comma 4 la progettazione definitiva, a pubblicare il bando di gara per la progettazione esecutiva entro 18 mesi dall'approvazione del progetto definitivo.

6. Il monitoraggio delle attività di cui al presente articolo e dei relativi adempimenti è effettuato attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche della banca dati delle pubbliche amministrazioni ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. L'affidamento della progettazione e dei lavori ai sensi del presente articolo è verificato tramite il predetto sistema attraverso le informazioni correlate al relativo codice identificativo di gara (CIG).

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti modifiche:

2018: -25.000.000

2019: -25.000.000

2020: -30.000.000

Fondo risparmiatori ^{96.0.17 (T.4)}

96.0.17 - Modifiche = 1 - Maggiori ^{A.S. 2960}

Dopo l'articolo 100 aggiungere il seguente:

*questa di problemi
rinviate al decreto ministeriali*

Art. 100-bis

Per non creare

(Fondo di ristoro finanziario)

*di un meccanismo di
dura legge*

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un "Fondo di ristoro finanziario" con una dotazione finanziaria di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, per l'erogazione di misure di ristoro in favore dei risparmiatori che hanno subito un danno ingiusto riconosciuto con sentenza passata in giudicato o altro titolo equivalente, in ragione della violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento relativi alla sottoscrizione e al collocamento di strumenti finanziari emessi da banche aventi sede legale in Italia sottoposte ad azione di risoluzione ai sensi del decreto legislativo n. 180 del 2015 o comunque poste in liquidazione coatta amministrativa, dopo il 16 novembre 2015 e prima della data di entrata in vigore della presente legge. Il fondo opera entro i limiti della dotazione finanziaria e fino al suo esaurimento, secondo il criterio cronologico della presentazione dell'istanza corredata di idonea documentazione.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti requisiti, modalità e condizioni necessari all'attuazione di quanto disposto dal presente articolo. Dall'ammontare della misura di ristoro sono in ogni caso dedotte le eventuali diverse forme di risarcimento, indennizzo o ristoro di cui i risparmiatori abbiano già beneficiato.

3. Le risorse di cui all'articolo 1, commi 343 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n.266 per un importo di 12 milioni di euro per l'anno 2018 e di 25 milioni di euro per l'anno 2019 e le risorse provenienti dalla Gestione Speciale del Fondo nazionale di garanzia di cui al decreto ministeriale del 18 giugno 1998, n. 238, da restituire al Ministero dell'economia ai sensi del medesimo decreto, per 13 milioni di euro per l'anno 2018 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

4. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è ridotto di 12 milioni di euro per l'anno 2018 e di 25 milioni di euro per l'anno 2019.

Relazione tecnica

La proposta configura un intervento in favore per l'erogazione di misure di ristoro in favore dei risparmiatori che hanno subito un danno ingiusto riconosciuto con sentenza passata in giudicato o altro titolo equivalente, in ragione della violazione degli obblighi di correttezza e trasparenza previsti dal TUF e a tal fine istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito Fondo per il ristoro finanziario dei risparmiatori.

SOSTITUISCE 96.0.17 T3 112

Il predetto fondo ha una dotazione finanziaria di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

Al relativo onere si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato: a) delle risorse provenienti dai conti correnti e dai rapporti bancari definiti come dormienti all'interno del sistema bancario nonché del comparto assicurativo e finanziario, per un importo pari a 12 milioni di euro per l'anno 2018 e di 25 milioni di euro per l'anno 2019. Tali risorse sono depositate in un conto corrente presso la tesoreria dello Stato; b) delle risorse provenienti dalla restituzione al Ministero dell'economia e delle finanze delle somme provenienti dalla Gestione speciale del Fondo nazionale di garanzia di cui al decreto ministeriale del 18 giugno 1998, n. 238.

In considerazione del fatto che le somme di cui alla lettera a) non costituiscono copertura finanziaria idonea in termini di fabbisogno ed indebitamento netto, al comma 4 si prevede la corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali.

22

97.0.6 RIFORMULAZIONE

Moscardelli, Santini, Di Giorgi

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 97-bis.

1. Al decreto legislativo C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

"Art. 6. - 1. Per le imprese dell'esercizio teatrale, cinematografico e circense, i teatri tenda, gli enti, le associazioni, le imprese del pubblico esercizio, gli alberghi, le emittenti radiotelevisive e gli impianti sportivi, l'obbligo della richiesta del certificato di agibilità di cui all'articolo 10 non sussiste nei confronti dei lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie indicate dal n. 1 al n. 14 con contratto di lavoro subordinato qualora utilizzati nei locali di proprietà o di cui abbiano un diritto personale di godimento per i quali le medesime imprese effettuano regolari versamenti contributivi presso l'INPS. Le medesime imprese hanno l'obbligo di chiedere il rilascio del certificato di agibilità di cui all'articolo 10, per i lavoratori autonomi dello spettacolo appartenenti alle categorie indicate dal n. 1 al n. 14 con contratto di prestazione d'opera di durata superiore a 30 giorni e contrattualizzati per specifici eventi, di durata limitata nell'arco di tempo della complessiva programmazione dell'impresa, singolari e non ripetuti rispetto alle stagioni o cicli produttivi. In alternativa il certificato di agibilità potrà essere richiesto dai lavoratori di cui al numero 23-bis) del primo comma dell'articolo 3, salvo l'obbligo di custodia dello stesso che è posto a carico del committente. **L'obbligo della richiesta del certificato di agibilità ricorre per le imprese dell'esercizio teatrale, cinematografico e circense, per i teatri tenda, gli enti, le associazioni, le imprese del pubblico esercizio, gli alberghi, le emittenti radiotelevisive e per gli impianti sportivi ogni qualvolta venga resa una prestazione da parte dei lavoratori autonomi dello spettacolo appartenenti alle categorie indicate dal numero 1 a al n. 14 dell'art. 31 del decreto legislativo C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708, nei locali di proprietà o di cui abbiano un diritto personale di godimento, le imprese committenti.**

2. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al precedente comma, le imprese sono soggette alla sanzione amministrativa di euro 129 per ogni lavoratore e per ogni giornata di lavoro da ciascuno prestata.

Di Giorgi

(Art...)

All'art. 98, dopo il comma 2, è inserito il seguente comma:

"2-bis. Al fine di assicurare nel modo più sollecito la riduzione del debito pubblico e di accelerare la chiusura delle liquidazioni, sono trasferiti a Fintecna s.p.a., o a società da essa interamente controllata, con ogni loro componente attiva e passiva, ivi compresi i rapporti in corso e le cause pendenti, i patrimoni di società pubbliche in liquidazione ovvero di enti disciolti al fine di gestirne le attività di liquidazione. Detti patrimoni costituiscono un patrimonio separato rispetto al patrimonio della società trasferitaria. Con decreto di natura non regolamentare il Ministro dell'economia e delle finanze individua ogni anno i patrimoni delle società in liquidazione, gli enti, le partecipazioni, i beni oggetto del trasferimento. Il corrispettivo provvisorio spettante allo Stato per il trasferimento è stabilito da un Collegio di tre periti sulla base della valutazione estimativa dell'esito finale della liquidazione del patrimonio trasferito. I componenti del Collegio dei periti sono designati uno dalla società trasferitaria, uno dal Ministero dell'economia e delle finanze ed il terzo con funzioni di presidente, d'intesa tra la società trasferitaria ed il predetto Ministero. La valutazione deve, tra l'altro tenere conto di tutti i costi e gli oneri necessari per la liquidazione del patrimonio trasferito, ivi compresi quelli di funzionamento, individuando altresì il fabbisogno finanziario stimato per la liquidazione stessa. L'ammontare del compenso del collegio dei periti è determinato con decreto dal Ministro dell'economia e delle finanze. Al termine della liquidazione del patrimonio trasferito, il Collegio dei periti determina l'eventuale maggiore importo risultante dalla differenza tra l'esito economico effettivo consuntivato alla chiusura della liquidazione e il corrispettivo provvisorio pagato. Di tale maggiore importo il 70% è attribuito al Ministero dell'economia e delle finanze e il 30% è di competenza della società trasferitaria. ~~Tutte le operazioni compiute in attuazione del presente comma sono esenti da qualunque imposta diretta o indiretta, tassa obbligo e onere tributario comunque inteso o denominato.~~ I proventi derivanti dall'attuazione del presente comma sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo ammortamento dei titoli di Stato."

proprio riferimento

(T3)

SI

101.0.3 (testo 3)

Vaccari, Caleo, Dalla Zuanna, Lucia Esposito, Morgoni, Puppato, Sollo, Bertuzzi, BRUNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 101-bis.

(Modifiche alla legge n. 394 del 1991)

1. Alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 34, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. È istituito, d'intesa con le Regioni Veneto e Emilia Romagna, il Parco del Delta del Po, comprendente le aree del perimetro del Parco naturale regionale del Delta del Po, istituito con la legge della regione Veneto 8 settembre 1997, n. 36, e del Parco regionale del Delta del Po, istituito con la legge della regione Emilia-Romagna 2 luglio 1988, n. 27. L'intesa è stipulata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131. La copertura delle spese obbligatorie è assicurata a valere sulle corrispondenti risorse rese disponibili a legislazione vigente dalle Regioni e dagli enti locali territorialmente interessati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.";

b) all'articolo 36, comma 1:

1) la lettera g) è sostituita dalla seguente: "g) Capo d'Otranto – Grotte Zinzulusa e Romanelli";

2) la lettera o) è sostituita dalla seguente: "o) Capo Spartivento".

2. L'istituzione e il primo avviamento delle riserve di cui al comma 1, lettera b) sono finanziati nei limiti massimi di spesa di euro 100.000 per ciascuna riserva, per l'esercizio 2018, 11 loro funzionamento è finanziato, a decorrere dall'esercizio 2019, rispettivamente con euro 300.000 e con euro 300.000.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a euro 200.000 per l'anno 2018 e a euro 600.000 a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, mediante corrispondente riduzione delle somme già destinate al funzionamento delle altre riserve marine.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogato il comma 4 dell'articolo 35 della legge n. 394 del 1991».

51

Proposta di modifica n. 101.0.4 al DDL n. 2960

Versione per la stampa
Mostra rif. normativi**101.0.4**

Caleo, Ruta, Vaccari, Vattuone, Dalla Zuanna, Lucia Esposito, Morgoni, Puppato, Sollo, DI GIACOMO

Dopo l'**articolo**, *Inserire il seguente:***«Art. 101-bis.**

(Modifica all'articolo 34 della legge n. 394 del 1991)

1. All'articolo 34, comma 1, della legge n. 394 del 1991, dopo la lettera *f*) sono aggiunte le seguenti:

f-bis) Matese;

f-ter) Portofino, comprendente la già istituita area protetta marina di Portofino;"

2. L'istituzione e il primo avviamento dei parchi di cui al comma 1 sono finanziati nei limiti massimi di spesa di euro 300.000 per ciascun parco nazionale, per l'esercizio 2018. Il funzionamento del parco del Matese e del parco di Portofino è finanziato, a decorrere dall'esercizio 2019, rispettivamente con euro 2.000.000 e con euro 1.000.000.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a euro 600.000 per l'anno 2018 e a euro 3.000.000 a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, mediante corrispondente riduzione delle somme già destinate al funzionamento degli altri Enti parco».



101.0.22 (TESTO 2)

Pagliari, Collina, Cardinali, Cociancich, Maran, Mirabelli, Russo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 101-bis-

(Attuazione della normativa in materia di protezione dei dati personali)

1. Al fine di garantire la piena attuazione degli adempimenti previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, nonché dalla direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, e per far fronte agli oneri determinati dall'applicazione della legge 29 maggio 2017, n. 71, il fondo di cui all'articolo 156, comma 10, del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è ulteriormente incrementato nella misura di 4 milioni di euro **per ciascuno degli anni 2019 e 2020».**

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole "di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019" con le seguenti: "di **326 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020** e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021".

SI

Mostra rif. normativi

Proposta di modifica n. 101.0.25 al DDL n. 2960

101.0.25

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 101-bis.

(Clausola di salvaguardia relativa alle regioni a statuto speciale
e alle province autonome di Trento e di Bolzano)

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».

101.0.46 (TESTO 2)

De Cristofaro, Giannini, Uras, Sollo, Langella, PADUA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 101-bis.

(Istituto Nazionale di Biologia e Biotecnologie marine-Stazione Zoologica Anton Dohrn)-

1. Al fine di potenziare la ricerca nel meridione d'Italia, con particolare riferimento alle scienze del mare per lo studio della biologia fondamentale ed applicata degli organismi e degli ecosistemi marini e della loro evoluzione attraverso un approccio integrato e interdisciplinare e lo sviluppo delle iniziative scientifiche sul piano nazionale, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2019 a favore dell'Istituto Nazionale di Biologia e Biotecnologie marine-Stazione Zoologica Anton Dohrn.».

Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «e di 330 milioni di euro annui», con le seguenti: «328 milioni di euro per l'anno 2019 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dal 2020».


S

A.S. 2960

Subemendamento all'emendamento 101.0.1000

All'emendamento 101.0.1000, le parole: «dopo le parole "affluiscono", sono inserite le seguenti:» sono sostituite con le seguenti: «le parole "ad apposito conto di tesoreria" sono sostituite dalle seguenti:»

SANTINI



101.0.1000/1

AS 2960
Emendamento


Dopo l'articolo 101, inserire il seguente:

«Art. 101-bis. - Fondo casa - 1. All'articolo 1836 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, al comma 2, dopo le parole "affidisco", sono inserite le seguenti: "ad apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria dello Stato. La relativa gestione, che può essere affidata ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ha natura di gestione fuori bilancio, assoggettata al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041."».

101.0.1000

RELAZIONE TECNICA

Con tale novella si vuole autorizzare in maniera espressa la gestione fuori bilancio dell'Istituto del Fondo casa, tenuto conto del fatto che in mancanza di tale precisazione in norma primaria, il conto di tesoreria, sul quale trova fondamento l'Istituto, non avrà più possibilità di essere riattivato, essendo stato definitivamente chiuso in seguito al provvedimento di soppressione definitiva di talune gestioni operanti su contabilità speciali o conti correnti di tesoreria, ai sensi dell'articolo 44-ter, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e come previsto dal decreto del MEF del 26 maggio 2017. Ciò determinerebbe, altresì, di rendere priva di significato la disposizione normativa di cui all'articolo 1836 del decreto legislativo n. 66 del 2010 recante il Codice dell'ordinamento militare (COM) nonché tutte le norme regolamentari di cui al D.P.R. n. 90/2010 (TUOM). Pertanto, la soluzione di prevedere un'apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria dello Stato avente natura di gestione fuori bilancio, consentirà di salvaguardare un istituto molto importante per il benessere del personale della Difesa e la connessa vigente disciplina.



La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, è stata
avuto esito

POSITIVO NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

23 NOV. 2017



A.S. 2960

SUBEMENDAMENTO

ALL'EMENDAMENTO 101.0.1100 DEL GOVERNO

Maurizio ROMANI, BENCINI, URAS, SIMEONI, BIGNAMI, DE PIETRO-


~~Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:~~
Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

~~5-bis) All'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, la parola: «2017» è sostituita dalla seguente: «2018». Sono altresì prorogate, fino al 31 dicembre 2018, le graduatorie vigenti del personale dei corpi di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.~~

101.0.1100/16

(Testo
2)

Rom



dei
relatori

Proposta di modifica n. 101.0.1100/17 al DDL n. 2960

101.0.1100/17

Vicari

All'emendamento 101.0.1100, capoverso «Art 101-bis», al comma 2 dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«e-bis). All'articolo 1, comma 368, della legge 11 novembre 2016, n. 232, al secondo periodo, dopo le parole: "n. 133", sono aggiunte le seguenti: ", ad eccezione della graduatoria vigente del concorso a 814 posti di vigile del fuoco, bandito con decreto del Ministro dell'interno 6 novembre 2008, n. 5140, che è prorogata fino all'approvazione della graduatoria del concorso a 250 posti bandito con decreto ministeriale 18 ottobre 2016, n. 676 e comunque non oltre il 31 dicembre 2018"».

5

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2010)

Subemendamento all'emendamento del Governo 101.0.1100

Al comma 2, dopo la lettera e, aggiungere la seguente:

<<e-bis.

attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994 e in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'Interno 16 marzo 2012 e successive modificazioni, completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi entro il 30 dicembre 2019, previa presentazione, al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco entro il 31 dicembre 2018, della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie d'uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie d'uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a deposito.>>

Berger, Panizza, Zeller, Lanièce, Fravezzi

San Hans Berger

101.0.1100/24 (forb 2)

proposto dal governo

*Alberghieri
Cesconi
Vigata
Vestri
Amorini
Cesconi
Cesconi
Pellegrini*

Proposta di modifica n. 101.0.1100/39 al DDL n. 2960

101.0.1100/39

Santini

All'emendamento 101.0.1100, dopo il comma 3, inserire il seguente comma:

«3-bis. Al fine di garantire la continuità operativa e gestionale necessaria per il conseguimento degli obiettivi strategici relativi alle attività informatiche riservate allo Stato ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414, e successivi provvedimenti di attuazione, gli istituti contrattuali che disciplinano il rapporto di servizio tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la società di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono prorogati fino al completamento delle procedure in corso per la stipula del nuovo atto regolativo».

51

Proposta di modifica n. 101.0.1100/61 al DDL n. 2960

101.0.1100/61

Arrigoni, Comaroli

All'emendamento 101.0.1100, all'articolo 101-bis, comma 4, sopprimere la lettera c).

A handwritten mark or signature, possibly the initials 'S' or 'S1', located in the center of the page.

Proposta di modifica n. 101.0.1100/62 al DDL n. 2960

101.0.1100/62

Zeller, Laniece, Fravezzi

All'emendamento 101.0.1100, all'articolo 101-bis, comma 4, sopprimere la lettera c).

A handwritten mark or signature, possibly the initials 'SF', located in the center of the page.

Proposta di modifica n. 101.0.1100/92 al DDL n. 2960

101.0.1100/92

Margiotta

All'emendamento 101.0.1100, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-bis. Il termine di cui all'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, è prorogato al 31 dicembre 2020».



Subemendamento all'emendamento **101.0.1100** del Governo

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

"7-bis Nelle materie di interesse del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, è disposta la seguente proroga di termini: le disposizioni di cui all'articolo 28, comma 1, della legge 17 ottobre 2017, n. 161, in materia di acquisizione dell'informazione antimafia per i terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei di importo non superiore a 25.000 euro, sono prorogate al 31 dicembre 2018."

101.0.1100/106 (TESTO 2)
PANIZZA, LANIECE

5

Proposta di modifica n. 101.0.1100/123 al DDL n. 2960

101.0.1100/123

Sposetti

All'emendamento 101.0.1100, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«8-bis. In materia di graduatorie e assunzioni presso le pubbliche amministrazioni, sono disposte le seguenti proroghe di termini:

a) l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione e relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata al 31 dicembre 2018, ferma restando la vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei vincitori e, per gli idonei, l'eventuale termine di maggior durata della graduatoria ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

b) all'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, le parole: "31 dicembre 2017", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018";

2) al comma 6-*quater*, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018";

c) all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018";

d) fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 227, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, le parole: "negli anni 2013, 2014 e 2015" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2013, 2014, 2015 e 2016" e le parole: "31 dicembre 2017", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018";

2) al comma 4, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018"; e) il termine per procedere alle assunzioni autorizzate con il decreto previsto all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232 è prorogato al 31 dicembre 2018;

f) all'articolo 2, comma 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018",

g) all'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018"».

Proposta di modifica n. 101.0.1100/124 al DDL n. 2960

101.0.1100/124

Vicari



All'emendamento 101.0.1100, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«8-bis. In materia di graduatorie e assunzioni presso le pubbliche amministrazioni, sono disposte le seguenti proroghe di termini:

a) l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione e relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata al 31 dicembre 2018, ferma restando la vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei vincitori e, per gli idonei, l'eventuale termine di maggior durata della graduatoria ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

b) all'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, le parole: "31 dicembre 2017", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018";

2) al comma 6-quater, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018".

c) all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018";

d) fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 227, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, le parole: "negli anni 2013, 2014 e 2015" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2013, 2014, 2015 e 2016" e le parole: "31 dicembre 2017", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018";

2) al comma 4, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2018";

e) il termine per procedere alle assunzioni autorizzate con il decreto previsto all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è prorogato al 31 dicembre 2018;

f) all'articolo 2, comma 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018";

g) all'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018"».

Proposta di modifica n. 101.0.1100/125 al DDL n. 2960

101.0.1100/125

Zeller, Berger, Fravezzi, Palermo, Panizza

All'emendamento 101.0.1100, dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente:

«8-bis. In materia di graduatorie e assunzioni presso le pubbliche amministrazioni, sono disposte le seguenti proroghe di termini:

a) l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione e relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata al 31 dicembre 2018, ferma restando la vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei vincitori e, per gli idonei, l'eventuale termine di maggior durata della graduatoria ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter del decreto-legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

b) dell'articolo 1, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2 le parole: "31 dicembre 2017", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018";

2) al comma 6-*quater*, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018".

c) all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018";

d) fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 227, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, le parole: "negli anni 2013, 2014 e 2015" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2013, 2014, 2015 e 2016" e le parole: "31 dicembre 2017", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018";

2) al comma 4, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018";

e) il termine per procedere alle assunzioni autorizzate con il decreto previsto all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è prorogato 31 dicembre 2018;

f) all'articolo 2, comma 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018";

g) all'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018"».





Proposta di modifica n. 101.0.1100/126 al DDL n. 2960

101.0.1100/126

Perrone, Bruni, D'ambrosio Lettieri, Liuzzi, Zizza, Tarquinio, Boccardi

All'emendamento 101.0.1100, dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente:

«8-bis. In materia di graduatorie e assunzioni presso le pubbliche amministrazioni, sono disposte le seguenti proroghe di termini:

a) l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione e relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata al 31 dicembre 2018, ferma restando la vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei vincitori e, per gli idonei, l'eventuale termine di maggior durata della graduatoria ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

b) all'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, le parole: "31 dicembre 2017", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018";

2) al comma 6-quater, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018";

c) all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018";

d) fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 comma 227, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, le parole: "negli anni 2013, 2014 e 2015" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2013, 2014, 2015 e 2016" e le parole: "31 dicembre 2017", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018";

2) al comma 4, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018";

e) il termine per procedere alle assunzioni autorizzate con il decreto previsto all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n.232 è prorogato al 31 dicembre 2018;

f) all'articolo 2, comma 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018";

g) all'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018"».

Proposta di modifica n. 101.0.1100/130 al DDL n. 2960

101.0.1100/130

Pagliari

All'emendamento 101.0.1100, è aggiunto in fine, il seguente comma:

«8-bis. Nel comma 4 dell'articolo 7 del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito in legge, con modificazione, all'articolo 1, comma 1, della legge 25 ottobre 2016 n. 197, le parole: "gennaio 2018" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2019"».

A handwritten mark or signature, possibly the initials 'S' or 'S', located in the lower right quadrant of the page.

Proposta di modifica n. 101.0.1100/144 al DDL n. 2960

101.0.1100/144

I Relatori

All'emendamento 101.0.1100, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All'articolo 2, comma 5-*octies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018"».

A handwritten mark or signature, possibly a stylized 'S' or a similar symbol, located in the lower right quadrant of the page.

Proposta di modifica n. 101.0.1100 al DDL n. 2960

101.0.1100

Il Governo

Dopo l'**articolo**, è inserito il seguente:**«Art. 101-bis.**

(Proroghe di termini previsti da norme di legge)

1. Nelle materie di interesse delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono disposte le seguenti Proroghe di termini:

a) i termini di cui all'articolo 14, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di funzioni fondamentali dei comuni, sono prorogati al 31 dicembre 2018;

b) all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, in materia di Consulta nazionale per il servizio civile, le parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "diciotto mesi";

c) all'articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, in materia di potenziamento dell'attività informativa, le parole: "Fino al 31 gennaio 2018" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 gennaio 2019";

d) all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, in materia di servizi di informazione per la sicurezza, le parole: "Fino al 31 gennaio 2018" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 gennaio 2021";

e) all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, in materia di Unità Tecnica-Amministrativa per la gestione dei rifiuti nella regione Campania, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018".

2. Nelle materie di interesse del Ministero dell'interno, sono disposte le seguenti proroghe di termini:

a) all'articolo 17, comma 4-quater, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, in materia di documentazione amministrativa per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018";

b) all'articolo 5, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, in materia di contrasto della pirateria, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018";

c) all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26, in materia di bilancio di previsione degli enti locali, le parole: "per l'anno 2005", sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2018";

d) all'articolo 41-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, in materia di utilizzo delle risorse già disponibili sulle contabilità speciali delle province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani, le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018";

e) all'articolo 17, comma 1, della legge 30 giugno 2009, n. 85, in materia di trasferimento di dati alla banca dati nazionale del DNA, le parole: "un anno dalla data della sua entrata in funzione" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2018".

3. Nelle materie di interesse del Ministero dell'economia e delle finanze, è disposta la seguente proroga di termini: all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in materia di razionalizzazione del patrimonio pubblico e di riduzione dei costi per locazioni passive, le parole: "e 2017" sono sostituite dalle seguenti: ", 2017 e 2018".

4. Nelle materie di interesse del Ministero dello sviluppo economico, sono disposte le seguenti proroghe di termini:

a) all'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, in materia di anagrafe degli impianti di distribuzione dei carburanti, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 101 le parole: "centottanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta giorni";

2) al comma 102, le parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "diciotto mesi";

3) al comma 103 le parole: "nove mesi" sono sostituite dalle seguenti: "quindici mesi";

4) al comma 109 le parole: "nove mesi" sono sostituite dalle seguenti: "quindici mesi";

b) all'articolo 43, comma 12, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in materia di sistema integrato delle comunicazioni, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018";

c) all'articolo 49 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, in materia di Commissario *ad acta* per interventi nelle aree della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) ai commi 1 e 2, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018";

2) al comma 3, le parole: "dal 2012 al 2017" sono sostituite dalle seguenti: "dal 2012 al 2018".

5. Nelle materie di interesse del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono disposte le seguenti proroghe di termini:

a) all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, in materia di gestione commissariale dello stabilimento Stoppani sito nel comune di Cogoleto, le parole: "fino al 31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2018".

6. Nelle materie di interesse del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è disposta la seguente proroga di termini: all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, in materia di salvamento acquatico, le parole: "31 dicembre 2017", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2018".

7. Nelle materie di interesse del Ministero della salute, sono disposte le seguenti proroghe di termini:

a) all'articolo 27-*bis*, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in materia di liquidazione di importi per soggetti danneggiati da trasfusione con sangue infetto, o emoderivati infetti o vaccinazioni obbligatorie, le parole: "entro il 31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2018";

b) all'articolo 15, comma 2, quinto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in materia di sistema di remunerazione della filiera distributiva del farmaco, le parole: "Entro il 1° gennaio 2018" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 1° gennaio 2019".

8. In materia di edilizia scolastica, sono disposte le seguenti proroghe di termini:

a) all'articolo 18, comma 8-*quinquies*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018". Restano fermi i termini di conservazione dei residui previsti a legislazione vigente.;

b) all'articolo 1, comma 165, quarto periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: "entro il 31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 settembre 2018"».

ur



(Teste 2)

102.0.6 (riformulazione)

LANZILLOTTA, SANGALLI, FATTORINI, GIANNINI, MICHELONI, TRONTI, VERDUCCI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 102-bis.

1. Ai fini dell'attuazione del Piano di Azione in ottemperanza della Risoluzione n. 1325 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (S/RES/1325), sulle donne, la pace e la sicurezza, e delle risoluzioni seguenti, incluse le azioni di promozione, monitoraggio e valutazione dello stesso, nonché la formazione nel settore della mediazione e prevenzione dei conflitti, e per le conseguenti azioni previste, all'articolo 1, comma 350, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: "l'anno 2017 e di 500 mila euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019" sono sostituite dalle seguenti: "ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020"».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: "Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale", apportare le seguenti variazioni:

2018: - 500.000;
2019: - 500.000;
2020: - 1.000.000.

Relazione tecnica

Lo stanziamento integrativo serve per assicurare continuità all'impegno italiano nella piena attuazione del Piano d'azione in ottemperanza della risoluzione n. 1325 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (S/RES/1325) sulle donne, la pace e la sicurezza.

Poiché l'adempimento delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite rientra tra gli obblighi internazionali assunti dall'Italia con la ratifica della Carta delle Nazioni Unite, la copertura delle spese mediante la tabella A del MAECI risponde pienamente alle finalità per le quali detto accantonamento è previsto.

R. G.

104.Tab.2.10.5 (TESTO 2)

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Alla Tabella 8, Missione 5.1, Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27), Programma Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose, apportare le-seguenti modifiche:

2018:

CP: + 200;

CS: + 200,

2019:

CP: + 200;

CS: + 200.

2020:

CP: + 900;

CS: + 900.

*Conseguentemente all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «**249,8 milioni di euro per l'anno 2018, 329,8 milioni di euro per l'anno 2019, 329,1 milioni di euro per l'anno 2020 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dal 2021**».*

SI

A.S. 1960

Emendamento tecnico

Alla ~~tabella~~ 4, stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Missione 1 «~~Politiche per il lavoro (26)~~», programma 1.5 «~~Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione (26.10)~~», apportare le seguenti variazioni:

2018:-
CP: + 210.000
CS: + 210.000.
2019:
CP: + 210.000
CS: + 210.000.
2020:
CP: + 210.000
CS: + 210.000.

SI

[Handwritten signature]

RELAZIONE TECNICA

L'emendamento è volto a riallineare lo stanziamento del capitolo n. 1232 di cui alla tabella 4 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, all'importo stabilito dall'articolo 68, comma 21, del disegno di legge, al fine di sanare un mero errore tecnico di inserimento dei dati contabili nel sistema informativo. L'effetto derivante dall'emendamento è già considerato nei saldi programmatici che quindi non vengono modificati.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

[Handwritten mark]

POSITIVO

NEGATIVO

106.TAB.4.1000.5

Il Responsabile Generale della Scr...

[Handwritten signature]



2018 2019 2020

119.5 (testo 3)

Dopo il comma 33, inserire i seguenti:

«33-bis. Al fine di consentire il rapido completamento delle opere, anche accessorie, inerenti la società Quadrilatero Umbria Marche SPA, viene concesso ad ANAS SPA un contributo straordinario pari a 32 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022.»

Conseguentemente all'articolo 94, Tabella B, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti modifiche;

2018: – 32.000.000;

2019: – 32.000.000;

2020: – 32.000.000.